F.I.S.E.

Federazione Italiana Sport Equestri

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D. LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

Adottato con delibera del Consiglio Federale

Sommario

F.I.S.E 1

Definizioni e abbreviazioni 4

1. Introduzione 5

1.1. Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 8

1.2. La responsabilità per reati commessi all'estero 8

2. La applicabilità del D. Lgs. n. 231/2001 alla Federazione 10

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo 11

3.1. Motivazioni della Federazione all'adozione del Modello 11

3.2. Finalità del Modello 12

3.3. La struttura del Modello 13

3.4. I Destinatari del Modello 13

4. La Federazione 14

4.1. La struttura della federazione 16

5. Il Codice Etico 20

6. L'Organismo di Vigilanza 21

6.1. L'Organismo di Vigilanza: cause di incompatibilità che costituiscono motivo di ineleggibilità e di decadenza dalla carica 22

6.2. L'Organismo di Vigilanza: compiti e poteri 23

6.3. L'Organismo di Vigilanza: profili organizzativi 24

6.4. Reporting nei confronti degli Organi federali 25

6.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 25

7. Il sistema di Whistleblowing 28

8. Sistema sanzionatorio 29

8.1. Principi generali 29

8.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza 31

8.3. Sanzioni nei confronti del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio e dei componenti del Collegio dei revisori 33

8.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (fornitori, consulenti, etc.) 33

9. Formazione e informativa.....35

9.1. Informativa nei confronti degli Organi federali e del personale FISE 35

9.2. Informativa alle società affiliate e ai fornitori - consulenti - appaltatori collaboratori.....36

10. Criteri di vigilanza, di aggiornamento e di adeguamento del Modello 37

10.1. Verifiche e controlli sul Modello.....37

10.2. Approvazione, aggiornamento e adeguamento.....37

11. Allegati alla Parte Generale del Modello Organizzativo della Federazione.....38

Definizioni e abbreviazioni

La Federazione Italiana Sport Equestri: Federazione o FISE;

D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.[1];

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;

Reati o Reati presupposto: i reati per cui è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente (c.d. "reati presupposto") indicati nel D. Lgs. n. 231/2001;

Destinatari: i vertici della Federazione, tutti i dipendenti della stessa, nonché i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, tutti i terzi che agiscono per conto della Federazione anche in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano;

Soggetti apicali: persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e controllo della Federazione;

Dipendenti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali e tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Federazione nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato;

Organismo di Vigilanza o OdV: l'Organismo di Vigilanza della Federazione costituito ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001;

Codice Etico: documento interno, nel quale sono definiti i principi etici a cui la Federazione intende uniformare l'intera attività;

Sistema Disciplinare o anche Sistema Sanzionatorio: sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle prescrizioni e degli standard di comportamento indicati nel Modello e nel Codice Etico.

[1] E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo che siano richiamati nel Modello.

1. Introduzione

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Federazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge delega 29 settembre 2000, n. 300*", si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia.

Il Decreto ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Tale tipo di responsabilità si configura nel caso in cui determinati reati elencati dal Decreto siano commessi nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (soggetti c.d. apicali) o, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti c.d. sottoposti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto costituente il reato.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti nel cui interesse e/o vantaggio siano stati commessi i reati.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive.

L'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa; in particolare, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. soggetti in posizione apicale), nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde qualora riesca a dimostrare che:

i) l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione (Modello) idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti espressamente previsti dal suddetto Decreto;

ii) ha affidato ad un organo interno all'ente (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;

iii) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le regole contenute nel Modello;

iv) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La responsabilità dell'ente non scaturisce dalla commissione di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato-presupposto specificatamente previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

I reati presupposto della responsabilità dell'ente sono elencati nell'**Allegato 1B alla presente Parte Generale ("Elenco dei reati")** che è parte integrante del presente Modello.

In particolare, le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati societari, nonché i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

- delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di mercati;
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati di razzismo e xenofobia.
- reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- reati tributari;
- reati di contrabbando;
- reati transnazionali.

Solo alcuni dei reati indicati dal Decreto (e dalle successive integrazioni legislative) sono oggetto di specifica analisi all'interno del presente Modello. In particolare, si fa riferimento ai reati per i quali sussiste un effettivo rischio di realizzazione in considerazione dell'attività in concreto svolta dalla Federazione. Invero, in considerazione dell'analisi del contesto della Federazione, dell'attività svolta dalla stessa e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, alcune fattispecie di reato sono state ritenute non concretamente realizzabili, come più specificatamente indicato **nell'Allegato 1B della presente Parte Generale del Modello ("Elenco Reati")** cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

È, pertanto, in relazione a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.

Infine, per una più ampia trattazione delle fattispecie di reato presupposto della responsabilità dell'ente si rinvia **all'Allegato 1C della presente Parte Generale ("Tabella reti presupposto ed esemplificazione modalità di realizzazione")** in cui si fornisce evidenza delle possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto, con evidenza, in relazione alle fattispecie ritenute non concretamente realizzabili nel contesto della Federazione, delle motivazioni sottostanti tale valutazione.

1.1. Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001

L'articolo 9, comma 1, del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:

i) la sanzione pecuniaria;

ii) le sanzioni interdittive;

iii) la confisca;

iv) la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le "sanzioni interdittive" previste sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il legislatore ha, inoltre, elaborato all'art. 15 del Decreto un'alternativa alla sanzione interdittiva rappresentata dal commissario giudiziale.

In particolare, la norma appena citata dispone che "*Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione".

1.2. La responsabilità per reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto rubricato "Reati commessi all'estero": "*nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato*

la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto".

Il comma 2 della medesima disposizione dispone che "*nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo*" .

Dalla analisi complessiva della disposizione si desume che qualora la società abbia la propria sede principale in Italia, al fine di poter affermare la giurisdizione italiana in relazione ad un reato commesso all'estero (nel suo interesse e/o a suo vantaggio, come previsto dall'art. 5 del Decreto), sono necessarie le seguenti condizioni:

(a) che la fattispecie criminosa sia ricompresa tra i reati-presupposto della responsabilità dell'ente;

(b) che siano integrate le condizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale (disposizioni che disciplinano la giurisdizione italiana per reati commessi all'estero in base a limiti edittali di pena e a condizioni di procedibilità);

(c) che per i medesimi reati non proceda lo Stato estero del luogo di commissione del reato;

(d) che sia stata formulata nei confronti dell'ente la richiesta da parte del Ministro della giustizia se previsto dagli artt. 7 ss. c.p. per lo specifico reato commesso.

La ratio sottesa alla disposizione è di evitare elusioni della normativa nazionale italiana introdotta dal Decreto. Ciò si desume dalla Relazione al D. Lgs. n. 231/2001 che chiarisce quanto segue: "*ispirata a comprensibile rigore è la scelta dell'art. 4 […], laddove contempla l'ipotesi in cui l'ente che abbia in Italia la sede principale, compia tuttavia reati all'estero. Si è ritenuto che l'ipotesi, assai diffusa dal punto di vista criminologico, meritasse comunque l'affermazione della sanzionabilità dell'ente, al fine di evitare facili elusioni della normativa interna: e ciò anche al di fuori delle circoscritte ipotesi in cui la responsabilità dell'ente consegua alla commissione di reati per i quali l'art. 7 del codice penale prevede la punibilità incondizionata. L'opzione è oltretutto conforme al progressivo abbandono, nella legislazione internazionale, del principio di territorialità ed alla correlativa, sempre maggiore affermazione del principio di universalità (prova ne siano gli stessi atti ratificati nella legge 300/2000). Peraltro la costante attenzione dell'Italia ai profili di cooperazione internazionale (resi talvolta difficili dalla sovrapposizione delle azioni punitive da parte dei diversi stati, soprattutto quando, come in Italia, vige il principio di obbligatorietà delle stesse) ha suggerito di apporre uno sbarramento alla perseguibilità dell'illecito commesso dall'ente nei casi in cui nei suoi confronti proceda lo stato del luogo in cui è stato commesso il fatto*".

2. La applicabilità del D. Lgs. n. 231/2001 alla Federazione

Quanto all'applicabilità del D. Lgs. n. 231/2001 alla FISE si è ritenuto che, al pari delle società sportive affiliate, essa rientri tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto quali "enti forniti di personalità giuridica" considerato che:

a) l'art. 15, d.lgs. 242/1999 attribuisce alle federazioni sportive nazionali natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato (salva la valenza pubblicistica di specifici aspetti relativi alle attività da esse svolte);

b) la federazione sportiva nazionale non rientra nelle ipotesi di esclusione di cui al comma 3 del medesimo citato art. 1, essenzialmente riferito a enti pubblici (territoriali, non economici o che svolgano funzioni di rilievo costituzionale);

c) in ambito federale possono commettersi alcuni dei reati-presupposto attualmente previsti nel Decreto, nonché applicate le sanzioni amministrative (pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna) e le misure cautelari previste nel medesimo Decreto;

d) pur non ravvisandosi precedenti giurisprudenziali specifici, alcune federazioni si sono già dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 o hanno comunque richiesto tale adempimento alle società sportive come condizione per l'affiliazione.

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

3.1. Motivazioni della Federazione all'adozione del Modello

La Federazione, al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività federali, ha ritenuto necessario adottare un Modello in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001, così come progressivamente integrato da molteplici disposizioni legislative.

La Federazione ritiene, infatti, che l'adozione del Modello, unitamente alla contemporanea emanazione e adozione di un Codice Etico (che ne è parte integrante) costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro i quali operano in nome e per conto della stessa e degli altri soggetti alla stessa cointeressati (fornitori, partner, Pubbliche Amministrazioni con cui intrattiene rapporti, etc.).

Tutto ciò affinché i suddetti soggetti tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Federazione e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal suddetto Decreto.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio Federale ha approvato la prima versione del Modello, istituendo allo stesso tempo un Organismo di Vigilanza.

La Federazione nella predisposizione del Modello ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida approvate, nella loro ultima versione, dal Ministero della Giustizia.

Ai fini della predisposizione del Modello si è proceduto dunque a:

- identificare le attività sensibili: obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto federale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano realizzare eventuali reati. Se ne è ricavata una rappresentazione delle attività sensibili, dei controlli già esistenti e delle eventuali criticità;
- effettuare la gap analysis: sulla base della situazione esistente come sopra accertata, si sono individuate le iniziative necessarie ai fini del migliore adeguamento agli scopi perseguiti dal Decreto del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali alla luce dei principi – segnalati dalle Linee Guida emanate – della separazione delle funzioni e della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

- definire le procedure decisionali: la Federazione ha approvato ed implementato all'interno della propria organizzazione un sistema di istruzioni operative volto a presidiare le attività/aree a rischio e a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto[2];
- definire il Modello e il Codice Etico;
- istituire un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento.

3.2. Finalità del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure/ Standard di Controllo e di attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati presupposto indicati nel Decreto.

L'adozione di tali procedure/Standard di Controllo deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, in ogni soggetto sottoposto all'ambito di applicazione del Modello stesso, dei comportamenti costituenti reato e della ferma condanna della Federazione circa la commissione degli stessi, compresi quelli espressamente richiamati dal Decreto; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante delle attività compiute in ambito federale, a consentire alla Federazione di reagire tempestivamente nel prevenire ed impedire la commissione del reato.

Gli elementi fondamentali del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappatura delle attività "sensibili" della Federazione, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di poteri idonei a svolgere il compito di vigilare circa l'efficace e il corretto funzionamento del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento e l'eventuale perfezionamento anche mediante il ricorso a soggetti esterni ad esso; ciò anche al fine di permettere all'OdV di svolgere al meglio l'attività di monitoraggio dei comportamenti, anche a campione;
- la verifica e la archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, in modo che sia possibile verificare a posteriori ciò che è avvenuto in relazione ad ogni operazione monitorata;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

[2] Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, già ampiamente operanti presso la F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri – analizzati in fase di Risk Assessment, in quanto idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle Attività Sensibili.

- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse di numero e valore idoneo allo svolgimento di quanto richiesto dal D. Lgs. n. 231/2001;
- l'attività di sensibilizzazione e di diffusione, a tutti i livelli dell'organizzazione, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Le finalità del Modello sono quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività della Federazione con particolare riguardo alla eliminazione o alla riduzione di eventuali condotte illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Federazione, con particolare riguardo nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo personali, ma che possono essere comminate anche nei confronti della Federazione;
- ribadire che la Federazione non tollera comportamenti illeciti di ogni tipo – indipendentemente da qualsiasi finalità – in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui la Federazione intende attenersi.

3.3. La struttura del Modello

In particolare, il Modello si compone di:

-"Parte Generale": comprensiva di Allegati, contenente una descrizione degli elementi fondamentali del D. Lgs. n. 231/2001, dei lavori preparatori e dei criteri utilizzati nella redazione del Modello stesso, della struttura del Modello e dei suoi elementi principali (quali l'Organismo di Vigilanza e il sistema disciplinare);

- "Parte Speciale": contenente l'indicazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 (Attività Sensibili) e i relativi protocolli (o Standard di Controllo) in relazione alle attività sensibili individuate;

- "Codice Etico": documento che fissa le linee di orientamento generali cui la Federazione si ispira nella conduzione nello svolgimento delle attività.

3.4. I Destinatari del Modello

Sono Destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Federazione.

Tra i Destinatari sono annoverati, in particolare, i Dirigenti federali, i Dipendenti, i Collaboratori di ogni grado, i Consulenti, ed i Partner della Federazione, nonché qualsiasi altro

soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, amministrazione e direzione della Federazione e, in genere, tutti i Terzi che agiscono per conto della stessa, anche in forza di apposite clausole contrattuali, e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano.

Rientrano tra i Destinatari, quindi, anche i consulenti, i fornitori di beni, di servizi o di opere, anche professionali, e gli altri eventuali partner genericamente qualificabili come "Terzi", in quanto estranei alla struttura organizzativa della Federazione e non sottoposti al suo potere direttivo. I Destinatari sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 231/2001, dei principi enunciati dal presente Modello, nonché di quelli enunciati nel Codice Etico (allegato e parte integrante del Modello), attraverso la documentata presa visione del Modello, del Codice Etico, delle policy/procedure loro eventualmente applicabili. Per questa ragione, i soggetti terzi dovranno sottoscrivere apposite clausole contrattuali che prevedano, tra l'altro, che eventuali inadempimenti a detti obblighi costituiscono una grave violazione del rapporto contrattuale e legittimano FISE a risolvere il contratto.

La Federazione, quindi:

- inserisce, nei contratti volti a regolare i propri rapporti giuridici con i soggetti esterni, un'apposita clausola con l'obiettivo sopra enunciato;
- consegna a ciascun dipendente/dirigente, all'inizio del rapporto di lavoro, una comunicazione, che dovrà essere firmata per accettazione e che subordina il corretto svolgimento del rapporto stesso al rispetto dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

4. La Federazione

La Federazione è stata fondata a Roma nel 1926 con la denominazione "Società per il Cavallo italiano" ed è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.18, d.lgs. 242/1999, costituita dall'insieme di società o associazioni che, senza fini di lucro, praticano in Italia lo sport equestre e ne promuovono la diffusione nell'ambito delle regole del dilettantismo.

La FISE è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (d'ora in poi, per brevità, anche solo CONI) ai fini sportivi e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sia pur sotto la vigilanza dello stesso.

In base al suo Statuto, la FISE è autorizzata a disciplinare l'attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, agonistiche, ludiche e addestrative, con particolare riguardo alle seguenti discipline: attività equestre di tradizione e rassegne; attività pony; attacchi; concorso

completo; cross country; dressage; endurance; equitazione di campagna; gimkane; horseball; polo; reining; riabilitazione equestre salto ostacoli; turismo equestre; volteggio.

La FISE è affiliata alla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e aderisce al C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico), nonché al I.P.C. (International Paralympic Committee), dai quali è riconosciuta come unico rappresentante degli Sport Equestri in Italia.

Per le discipline non comprese tra quelle riconosciute dalla FEI, la FISE ha inoltre aderito agli Enti Internazionali di riferimento e, in particolare, alla Federazione Internazionale Polo (FIP) e alla Federazione Internazionale Horseball (FIHB).

La FISE svolge quindi la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni Equestri Internazionali, nonché del CONI e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO).

I fini istituzionali della FISE sono:

− promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;

− promuovere e organizzare la formazione di cavalieri e tecnici;

− favorire e coordinare lo sviluppo dell'attività agonistica, con particolare riguardo a quella finalizzata all'attività internazionale e alla partecipazione alle Olimpiadi, Campionati del Mondo, e Continentali, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dalla F.E.I.;

− contribuire all'incremento e alla valorizzazione della produzione del cavallo sportivo in Italia;

− seguire ed applicare tutte le iniziative e le manifestazioni allevatoriali a livello nazionale, regionale e periferico indirizzate alla valorizzazione e selezione del cavallo destinato agli sport equestri e alle attività ludiche e addestrative;

− incoraggiare, potenziare e assistere tutti gli Enti che comunque abbiano attinenza con lo sport equestre e che operino nell'ambito dell'attività Federale, favorendone la costituzione e l'ulteriore sviluppo;

− studiare, nella pratica attuazione dell'attività sportiva, tutte le utili innovazioni e modifiche al fine di perfezionare la regolamentazione e lo svolgimento tecnico delle manifestazioni;

− affiancare altri Enti o strutture nello sviluppo dell'allevamento del cavallo sportivo da sella in Italia e in eventuali altri campi degli sport equestri;

− promuovere, sviluppare e organizzare tutte le attività connesse all'uso sociale del cavallo, con particolare riguardo alla riabilitazione equestre, anche di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico;

− attuare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.;

− promuovere la tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri sanzionando l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni dei cavalli nelle attività agonistiche e sportive, in conformità alle Norme Sportive Antidoping.

L'attività della FISE si esplica anche con l'organizzazione di eventi, ritiri, stage e corsi presso i centri appositamente dedicati. La FISE disciplina l'attività equestre in Italia: a) con competenza esclusiva su salto ostacoli (attività olimpica); concorso completo (attività olimpica); dressage (attività olimpica); endurance (discipline FEI); attacchi (discipline FEI); volteggio (discipline FEI); reining (discipline FEI); paralimpica (attività olimpica); horseball; polo; b) con competenza non esclusiva su cross country; monta da lavoro- Gimkane; equitazione di campagna; turismo Equestre-Point To Point- Trekking e Orienteering Equitazione Americana; attività ludica; riabilitazione equestre; attività equestri di tradizione e rassegne.

La FISE è altresì competente per tutte le altre discipline sportive praticate con il cavallo, che, pur svolgendosi in ambito internazionale, siano riconducibili alla FISE. Le attività Istituzionali della FISE sono: antidoping umano; equitazione di base; eventi storici e tradizione; FISE ANAC-FF. AA; tutela del cavallo; riabilitazione equestre; ufficiali di gara; ufficio stampa; cavalli giovani-board allevatori; veterinaria; formazione.

4.1. La struttura della federazione

La FISE si articola nei seguenti organi, per la cui composizione e competenza, salvo quanto di seguito sinteticamente descritto, si rinvia allo Statuto (come tempo per tempo vigente):

a) CENTRALI: Assemblea Nazionale; Presidente della Federazione; Consiglio Federale; Collegio dei Revisori dei Conti; Consulta Nazionale; il Segretario Generale; la Commissione federale di garanzia; l'Ufficio del Procuratore federale.

L'Assemblea Nazionale (ordinaria o straordinaria) è il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano poteri deliberativi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della FISE, ne sottoscrive gli atti ed è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale, del funzionamento generale della Federazione.

Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico- sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione Federale, delle società e associazioni istruite dai Comitati Regionali di competenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali, vigilando sull'osservanza delle leggi, degli statuti e dei regolamenti.

La Consulta nazionale ha una funzione propositiva, di studio e ricerca. Alla Consulta Nazionale, convocata almeno una volta l'anno, partecipano anche i Consiglieri Federali e il Presidente della FISE.

Il Segretario Generale è responsabile del personale e della gestione amministrativa della FISE.

La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale.

L'Ufficio del Procuratore Federale ha la finalità di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia.

b) PERIFERICI: Assemblea Regionale; Presidente del Comitato Regionale; Comitato Regionale; Consiglio Direttivo del Comitato Regionale; Comitato Provinciale; Delegato Provinciale.

Il Comitato Regionale è istituito in ciascuna regione nella quale abbiano sede almeno 10 Affiliati con diritto di voto per promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica dello sport equestre sul territorio regionale di competenza. Al Comitato Regionale spetta la competenza per la realizzazione dello sviluppo dell'attività sportiva in genere e di base; la programmazione e la gestione delle attività di base sul territorio di competenza in conformità agli indirizzi indicati dal Consiglio Federale. Il Comitato Regionale è convocato dal Presidente regionale almeno quattro volte l'anno ed è retto da un Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Regionale è l'Organo sovrano del Comitato Regionale.

L'Assemblea ordinaria elegge, ogni quattro anni, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio direttivo regionale e delibera sugli ordini del giorno; in seduta straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio direttivo regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso. L'Assemblea può eleggere per acclamazione, su proposta del Comitato Regionale, Presidente Onorario e Membri d'Onore del Comitato Regionale.

Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale e assume la rappresentanza della FISE a fini sportivi nel territorio di competenza.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale è l'organo deliberante dei Comitati regionali ed elegge nel suo ambito il Vice Presidente e il Segretario.

Il Delegato Regionale viene nominato dal Consiglio federale nelle regioni in cui non sia costituito il Comitato regionale, per la promozione e lo svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla istituzione di un Comitato regionale.

Il Delegato Provinciale viene nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Regionale.

c) ORGANI DI GIUSTIZIA: Giudice Sportivo Nazionale; Giudici Sportivi territoriali (ove istituiti); Tribunale Federale; Corte Federale di Appello (in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello).

Il Giudice Sportivo Nazionale (ed eventualmente quelli territoriali) è nominato dal Consiglio Federale e ha sede presso la Federazione ed è giudice di prima istanza.

Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale (o a quelli territoriali eventualmente istituiti).

La Corte Federale di Appello in funzione propria giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale ed è altresì competente a decidere sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici; in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale ed è competente a decidere sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.

d) ALTRI ORGANISMI: Consulta Nazionale; Consiglio degli Allevatori; Consiglio dei Presidenti dei Comitati regionali; Commissione federale Atleti.

La Consulta nazionale ha una funzione propositiva, di studio e ricerca. Alla Consulta Nazionale, convocata almeno una volta l'anno, partecipano anche i Consiglieri Federali e il Presidente della FISE.

Il Consiglio degli Allevatori ha funzione meramente propositiva e consultiva nelle materie di pertinenza e deve essere convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno.

Il Consiglio dei Presidenti dei Comitati Regionali, composto dai Presidenti dei Comitati Regionali e delegati regionali, ha funzione meramente propositiva e consultiva e deve essere convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno.

La Commissione Federale Atleti: è composta dai consiglieri rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale, degli eventuali atleti tesserati alla FISE eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta del CONI ed è integrata fino a un massimo di cinque atleti nominati dai componenti di diritto della stessa. Il Coordinamento dell'attività degli uffici federali e l'amministrazione delle attività sportive sono affidati al Segretario Generale e al Direttore Sportivo.

L’attività della FISE è programmata dal Consiglio Federale e affidata per l'attuazione sul territorio ai Comitati Regionali. Per quanto riguarda invece l’attuazione dell’attività sportiva programmata dal Consiglio Federale, tale compito è affidato ai Dipartimenti (composti da un Responsabile, una Commissione Consultiva, funzionari operativi e tecnici federali per i livelli senior, young rider, junior e pony). L’attività di comunicazione e promozione dell'immagine è affidata all'Ufficio Stampa della FISE.

5. Il Codice Etico

Il Codice Etico della Federazione detta le norme di comportamento che devono essere applicate nella conduzione e nella gestione delle attività federali da parte di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione od operino nell'interesse della Federazione.

In altre parole, trattasi di uno strumento di autoregolazione, volontario e unilaterale, volto a rendere trasparente l'attività federale e a indirizzarne eticamente lo svolgimento, rispettando quanto stabilito dalle norme vigenti, dai contratti di lavoro, da regolamenti e procedure interne.

La struttura organizzativa e il sistema di regole della Federazione devono, in ogni momento, essere coerenti con il Codice e facilitarne la piena applicazione.

Il Codice Etico è da intendersi vincolante per i vertici della Federazione, i dipendenti, nonché i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, per chiunque sia in relazione d'interessi con la Federazione ("Terzi") ed è, ad ogni effetto, parte integrante e sostanziale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Pertanto, la conoscenza e l'adeguamento ai principi del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con collaboratori e terzi.

6. L'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. n. 231/2001, all'art. 6, comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, l'istituzione di un organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Quanto alla sua composizione, nel silenzio della normativa, le Linee Guida di settore e le più recenti pronunce giurisprudenziali indicano la struttura di tipo collegiale come più adeguata a una realtà aziendale di medie-grandi dimensioni, riservando la composizione monocratica alle realtà aziendali più piccole.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

(i) **autonomia e indipendenza**: i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV possa esercitare quella funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello che lo stesso Decreto richiede come condizione per l'esonero da responsabilità dell'ente. Ciò comporta che la posizione assegnata all'OdV all'interno dell'ente deve essere tale da garantire che questi possa assumere iniziative in merito alle funzioni di controllo assegnategli in piena libertà, senza interferenze e/o condizionamenti esterni da parte di altri organi dell'ente. A tal fine, in particolare, è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell'ente che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio sulle verifiche in ordine alle stesse. Inoltre, è opportuno che l'OdV non si trovi in posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale nei confronti degli altri organi sociali o dei terzi con cui la Federazione intrattiene rapporti commerciali continuativi;

(ii) **professionalità e onorabilità**: l'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, occorre un bagaglio conoscitivo che riguarda in particolare due campi: attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo; competenze giuridiche, in particolare in materia penale ed esperienza sulle funzioni di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001. Competenze che, visto l'assetto e la composizione della FISE, possono essere assicurate soltanto attingendo a consulenti esterni. Sotto il profilo della onorabilità, il componente dell'OdV non deve aver commesso in precedenza fatti che abbiano inciso sulla sua integrità e rispettabilità, quali l'aver riportato condanne penali definitive per reati presupposto o le altre ipotesi di seguito indicate come cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica.

(iii) **continuità di azione**: l'efficace attuazione di un modello complesso e articolato richiede che l'OdV operi stabilmente presso la FISE per lo svolgimento delle funzioni assegnategli

e che i suoi membri abbiano una conoscenza effettiva e approfondita delle attività federali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

Sulla base di questi assunti condivisi - tenuto conto delle dimensioni, delle articolazioni territoriali e della varietà delle relative discipline sportive - il compito di vigilare (i) sul funzionamento del Modello (ii), sull'efficacia dello stesso in relazione alla struttura della FISE e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e (iii) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché (iv) di curarne l'aggiornamento, **è affidato ad un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale (un Presidente e due componenti). L'Organismo è nominato su proposta del Presidente, con la medesima delibera del Consiglio federale di adozione del presente Modello con cui viene altresì determinato il compenso in misura fissa per ciascun membro, nonché il budget annuale di funzionamento**.

I componenti dell'OdV durano in carica tre anni pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni (in regime di *prorogatio*) fino alla nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

6.1. L'Organismo di Vigilanza: cause di incompatibilità che costituiscono motivo di ineleggibilità e di decadenza dalla carica

Al fine di garantire i requisiti indicati nel precedente paragrafo della presente Parte Generale, la nomina dell'OdV e la permanenza a tale carica sono comunque condizionate dall'assenza delle seguenti cause di incompatibilità che costituiscono motivo di ineleggibilità e di decadenza dalla carica.

In particolare, per quanto attiene all'autonomia e all'indipendenza:

− essere in rapporto di coniugio, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado col Presidente, col Segretario Generale e con qualsiasi consigliere federale;

− ricoprire incarichi, di qualsiasi tipo, presso la FISE, inclusi quelli nell'ambito della Procura Federale o degli Organi di Giustizia Sportiva;

− essere titolare di deleghe operative da parte della FISE.

Per quanto attiene alla onorabilità:

− trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, o la sospensione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;

− aver riportato condanne penali definitive (anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.) per i reati dolosi o colposi previsti nel Decreto come reati presupposto;

− essere stato oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, nonché di tutelare l'attività di vigilanza svolta, l'OdV non può essere **rimosso** se non **per giusta causa**, mediante apposita delibera motivata del Consiglio federale. A tal proposito, costituiscono a titolo esemplificativo motivo di revoca per giusta causa:

− il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello o nel regolamento dell'OdV;

− un grave inadempimento dei propri doveri, come definito nel Modello o nello stesso Regolamento dell'OdV;

− l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico della FISE l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma1, lett. d) del Decreto;

− la violazione degli obblighi di riservatezza, come previsto nel Modello e nel regolamento dell'OdV.

In caso di revoca e in ogni altro caso in cui venisse a mancare l'OdV, ad esempio per morte o dimissioni, il Presidente informa, alla prima riunione utile, il Consiglio federale il quale provvede con propria delibera a nuova nomina.

Ove sussistano gravi ed improrogabili ragioni di convenienza (ad esempio, nel caso di applicazioni di misure cautelari), lo stesso Presidente dispone con delibera motivata la sospensione dell'OdV, informando il Consiglio alla prima riunione utile per le opportune delibere.

6.2. L'Organismo di Vigilanza: compiti e poteri

Sotto il profilo della continuità d'azione l'OdV, nell'assolvimento delle sue funzioni, ha libero accesso presso tutte gli uffici della FISE e potrà avvalersi dei relativi servizi di Segreteria nonché, all'occorrenza, di professionisti esterni, ai quali affiderà l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico o specialistico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti esterni di riferire all'OdV stesso attraverso la redazione di apposita relazione.

Inoltre, l'OdV provvederà a disciplinare, mediante proprio regolamento, gli altri aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione delle attività svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi in entrata e in uscita. Il regolamento è trasmesso per informativa al Consiglio Federale. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno semestrale.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza contribuirà a:

− mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" di cui al presente Modello;

− effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";

− promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;

− raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;

− coordinarsi col Presidente, col Segretario Generale, con il Consiglio e col personale della FISE per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;

− controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;

− condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

− verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto provvedendo, in caso contrario, a propornel'aggiornamento;

− propone al Consiglio Federale, anche per il tramite del Presidente, le opportune modifiche al modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, o modifiche normative.

6.3. L'Organismo di Vigilanza: profili organizzativi

L'Organismo di Vigilanza ha sede presso gli uffici della FISE a Roma avvalendosi dei relativi servizi di segreteria tecnica e si può contattare mediante posta all'indirizzo Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma, ovvero mediante e-mail all'indirizzo appositamente istituito (organismodivigilanza@fise.it).

Tutti i verbali delle riunioni dell'OdV, nonché le segnalazioni ricevute e altri atti e/o documenti che l'Organismo ritenga di acquisire, sono conservati in apposito archivio sottochiave

presso gli uffici della FISE, con accesso consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza medesimo.

6.4. Reporting nei confronti degli Organi federali

Con cadenza annuale l'OdV trasmette al Consiglio Federale una relazione scritta avente ad oggetto le attività svolte nel periodo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla FISE, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Federazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre effettuare con i suddetti organi incontri o riunioni che dovranno essere appositamente verbalizzati, anche in forma riassuntiva.

L'OdV potrà comunque essere convocato in qualsiasi momento dagli organi federali indicati o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazione specifiche. Inoltre, l'OdV metterà a disposizione degli organi federali le relazioni dallo stesso annualmente predisposte.

Inoltre l'Organismo incontra periodicamente il Collegio dei Revisori per un reciproco scambio di informazioni necessario allo svolgimento dei rispettivi compiti.

6.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello debba "*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*". La previsione di un sistema strutturato di flussi informativi nei confronti dell'OdV costituisce uno strumento fondamentale per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, nonché per l'eventuale accertamento ex post delle cause che hanno reso possibile la realizzazione dei reati previsti nel Decreto. Pertanto, a tal fine, chiunque ne abbia notizia dovrà segnalare all'OdV le presunte violazioni alle prescrizioni contenuto nel Modello.

Dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dell'OdV tutte le notizie relative alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della FISE o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate nel presente Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

− le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto, nonché le anomalie o irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel presente Modello;

− le segnalazioni all'OdV potranno essere in forma scritta, anche anonima (whistleblowing), ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e verranno raccolte ed archiviate dall'OdV;

− l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna e di archiviare la segnalazione;

− l'Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di Legge e la tutela dei diritti della FISE o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Devono, inoltre, essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

− i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la FISE per i reati di cui al Decreto;

− le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza presso la FISE;

− le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati della FISE in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

− le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

− la relazione del Collegio dei Revisori in ordine alla regolarità amministrativo contabile della gestione di cui al Regolamento Amministrazione e Contabilità della FISE (come tempo per tempo vigente);

− le notizie riguardanti la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del bilancio e del piano annuale di spesa da parte della Federazione, con particolare riferimento ad eventuali ritardi, irregolarità o anomalie emerse nell'ambito delle procedure previste nel Regolamento Amministrazione e Contabilità della Federazione (come tempo per tempo vigenti);

− la struttura organizzativa della FISE e ogni modifica apportata al relativo Statuto o organigramma;

− i prospetti riepilogativi periodici (almeno uno ogni anno) relativi agli incarichi affidati dalla FISE a terzi.

Per una descrizione dei flussi informativi relativi alle attività sensibili, si rinvia, inoltre, alla Parte Speciale del presente Modello.

Il mancato invio dei flussi informativi sopra indicati, nonché degli ulteriori flussi informativi descritti nella Parte Speciale del presente Modello, può costituire "comportamento omissivo" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, costituente formale violazione del Modello, con conseguente applicazione del sistema disciplinare.

7. Il sistema di Whistleblowing

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 è stata introdotta nell'ordinamento la disciplina in materia di whistleblowing, ovvero le "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

Tale legge ha altresì innovato il testo del D. Lgs. n. 231/2001 laddove, introducendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 6 del D. Lgs. n. 231/2001, ha disposto che i modelli di organizzazione e gestione devono prevedere: i) a carico dei vertici aziendali, dipendenti o collaboratori, l'obbligo di presentare, in buona fede, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; ii) canali alternativi di segnalazione, nonché misure volte a garantire la riservatezza circa l'identità del segnalante; iii) il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per motivi legati alla segnalazione; iv) l'inserimento, all'interno del sistema disciplinare, di sanzioni nei confronti di chi violi gli obblighi di riservatezza o compia atti di ritorsione nei confronti del denunciante; v) la possibilità, per il segnalante o il relativo sindacato, di denunciare all'Ispettorato del Lavoro eventuali misure discriminatorie adottate dalla Federazione nei suoi confronti, nonché chiedere la nullità del licenziamento/demansionamento ritorsivo o discriminatorio del whistleblower.

La Federazione ha predisposto un **Regolamento whistleblowing** (**Allegato 2** della Presente Parte Generale) che si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse.

I Destinatari dell'anzidetto Regolamento sono i vertici della Federazione, tutti i dipendenti nonché i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la Federazione ("Terzi").

8. Sistema sanzionatorio

8.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta sono assunte dalla FISE in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

In particolare, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché di quanto già affermato a livello giurisprudenziale, il presente sistema disciplinare si ispira ai principi generali di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e):

a) **specificità di illeciti e sanzioni**. Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica e/o della posizione e/o delle competenze del soggetto nella FISE e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, a titolo esemplificativo:

− l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della FISE in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;

− la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;

− la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nel corso di perquisizioni/ispezioni/sequestri effettuati da parte dell'autorità/polizia giudiziaria ovvero di autorità pubbliche di vigilanza;

− la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione della FISE;

− la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;

− l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV;

− la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;

− l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;

− l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo;

− la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in ambito federale;

− l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;

− l’omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d’ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della FISE;

− l’emissione di fattura e/o nota di credito senza l’indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;

− la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;

− l’effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della FISE oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;

− l’effettuazione di pagamenti senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e/o senza relativa archiviazione;

− l’effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all’estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;

− l’accesso alla rete informatica FISE senza autorizzazione e relativi codici di accesso;

− l’assenza ingiustificata agli incontri di formazione o aggiornamento relativi al presente Modello;

− la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

− il mancato rispetto delle misure di tutela del segnalante previste nel presente modello;

− aver effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

b) **proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni**. Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;

2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l’intensità del dolo o il grado della colpa;

3) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza, in particolare se l’interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l’eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);

4) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall’illecito in capo alla FISE, l’ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell’interessato);

5) la posizione del soggetto rispetto alla FISE (Organo centrale o periferico, personale dipendente, consulente, fornitore, etc.);

6) gli effetti sul rapporto fiduciario con la FISE;

7) il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel D. Lgs. n. 231/2001;

8) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività sportiva e/o federale, etc.);

c) **applicabilità a tutti** (organi federali, soggetti apicali, sottoposti e terzi). Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i componenti degli Organi federali centrali, periferici e di giustizia, dipendenti o collaboratori non subordinati (consulenti) nonché chiunque, a qualsiasi titolo, abbia rapporti con la FISE, nell'ambito dei rapporti stessi e per quanto di rispettiva competenza;

d) **tempestività e immediatezza delle sanzioni**, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello status del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare:

− nei confronti del Presidente, dei Consiglieri federali e dei componenti del Collegio dei Revisori l'esercizio del potere disciplinare spetta al Consiglio;

− nei confronti di sottoposti (dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi l'esercizio del potere disciplinare spetta al Presidente, che riferisce poi al Consiglio;

− in ogni caso, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

e) **pubblicità e trasparenza**. Del presente sistema disciplinare viene data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

8.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza

La violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Modello ad opera di dipendenti della FISE costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente di un comportamento qualificabile come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della FISE, i compiti loro affidati. Con riferimento alle sanzioni irrogabili,

si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare e dalle procedure previste dal CCNL concretamente applicabile.

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione coerentemente con le previsioni del CCNL concretamente applicato, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e provvedimenti disciplinari risolutivi (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

1) incorre nei provvedimenti disciplinari **conservativi** colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla FISE. In particolare, si applica:

• il biasimo verbale, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;

• il biasimo scritto, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;

• la multa in misura coerente con le previsioni del CCNL concretamente applicabile, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;

• la sospensione dalla retribuzione e dal servizio in misura coerente con le previsioni del CCNL concretamente applicabile, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla Legge:

a) oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno alla FISE;

b) costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.

2) incorre nei provvedimenti disciplinari **risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) colui che:

• adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della FISE nei confronti del dipendente;

• adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della FISE di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla FISE grave nocumento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;

• commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

8.3. Sanzioni nei confronti del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio e dei componenti del Collegio dei revisori

In caso di violazione del Modello da parte del Presidente, del Segretario Generale, dei membri del Consiglio e dei componenti del Collegio dei Revisori, il Consiglio Federale potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari:

• richiamo formale o scritto;

• revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure;

• diminuzione della retribuzione o dei compensi;

• decadenza o sospensione dalla carica per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;

• revoca per giusta causa.

8.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (fornitori, consulenti, etc.)

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati (consulenti) o dai fornitori/appaltatori della FISE in contrasto con le regole indicate dal presente Modello, tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o

negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite ex art. 1382 c.c. o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla FISE, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

9. Formazione e informativa

La Federazione, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Federazione è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano - anche occasionalmente - per il conseguimento degli obiettivi della Federazione in forza di rapporti contrattuali.

I requisiti che il programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno della Federazione (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere in funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire federale, nonché della capacità di apprendimento del personale e del grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Federazione e per le strategie che essa intende perseguire;
- la partecipazione al programma di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per verificare la presenza dei soggetti e il grado di apprendimento di ogni singolo partecipante.

9.1. Informativa nei confronti degli Organi federali e del personale FISE

Ai fini della corretta applicazione delle regole speciali di condotta di cui alla Parte Speciale del presente Modello, la FISE garantisce che gli Organi federali, per quanto di specifica spettanza, siano periodicamente informati sui principali contenuti e modalità operative necessarie a garantire, nell'esercizio delle attività rispettivamente svolte, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Modello. La informazione del personale sarà curata dalla FISE attraverso le seguenti azioni comunicative:

- inserimento, a fini consultivi, di un estratto del Modello, sul sito istituzionale;

• programmazione ed effettuazione, a cura del Segretario Generale, di un incontro formativo periodico sui contenuti del Modello con tutto il personale FISE;

• invio, a cura del Segretario Generale, di e-mail di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello conseguenti ad intervenute modifiche normative rilevanti, pronunce giurisprudenziali particolarmente significative e/o a rilevanti mutamenti organizzativi.

9.2. Informativa alle società affiliate e ai fornitori - consulenti - appaltatori collaboratori

La FISE promuove la conoscenza e l'osservanza, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute nel presente Modello anche a soggetti esterni, in particolare a tesserati e società affiliate ovvero fornitori/consulenti/appaltatori/collaboratori a vario titolo attraverso, rispettivamente:

I. la pubblicazione del Modello per estratto sul sito istituzionale;

II. la comunicazione di una informativa sulla esistenza di tali documenti, con invito a prendere visione degli stessi, così come pubblicati per estratto sul sito istituzionale;

III. l'inserimento nei contratti sottoscritti dalla FISE di apposite clausole contrattuali che vincolino i terzi a rispettare e far rispettare, per quanto di propria spettanza, le predette procedure, regole e protocolli, pena l'applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari (diminuzione di compensi, penali, etc.) compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto.

10. Criteri di vigilanza, di aggiornamento e di adeguamento del Modello

10.1. Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività, prevedendo un calendario di incontri da svolgere nel corso dell'anno, con la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Federazione con specifiche competenze nei settori di volta in volta sottoposti a controllo, sia di consulenti esterni, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo.

In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

10.2. Approvazione, aggiornamento e adeguamento

La FISE ha provveduto a predisporre il Modello e lo ha adottato con delibera del Consiglio Federale. Contestualmente alla adozione della prima versione del Modello, il Consiglio Federale ha istituito l'Organismo di Vigilanza in composizione collegiale con indicazione del relativo compenso e budget annuale di funzionamento.

Il Consiglio federale provvederà a determinare annualmente, su proposta del Presidente, un budget per il funzionamento e per le attività dell'Organismo di Vigilanza.

La formulazione di eventuali modifiche e integrazioni del Modello è responsabilità in via esclusiva del Consiglio Federale, anche su segnalazione dell'OdV.

La modifica sostanziale delle procedure operative che costituiscono presidi di controllo alle attività sensibili dovrà essere comunicata anche all'OdV.

Il Modello deve essere riesaminato periodicamente al fine di garantirne l'aggiornamento e la relativa adeguatezza.

Il suo aggiornamento si rende necessario (a titolo esemplificativo) in occasione (a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, (b) di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Federazione, (c) di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, allo sviluppo e alla promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo.

11. Allegati alla Parte Generale del Modello Organizzativo della Federazione

All. 1A): Tabella attività sensibili/reati presupposto;

All. 1B): Elenco dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche;

All. 2): Regolamento Whistleblowing.

.S.E. - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001 ALLEGATO 1A DELLA PARTE GENERALE - TABELLA DEI REATI PRESUPPOS												
ATTIVITÀ SENSIBILE	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24-25 - 25 decies D. Lgs. 231/2001)	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis D. Lgs. 231/2001)	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - REATI TRANSNAZIONALI (art. 24-ter D. Lgs. 231/2001)	REATI SOCIETARI (art. 25-ter D. Lgs. 231/2001)	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies D. Lgs. N. 231/2001)	OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-septies D. Lgs. 231/2001)	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies D. Lgs. 231/2001)	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (art. 25-novies D. Lgs. 231/2001)	REATI AMBIENTALI (Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001)	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001)	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001)	REATI TRIBUTARI (art. 25 - quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001)
Attività di ricerca, di selezione e di assunzione del personale	X		X	X	X					X		
Gestione dei sistemi di valutazione delle performance del personale	X											
Gestione dei rimborsi spese per trasferte	X			X								X
Gestione amministrativa del personale, compilazione dichiarazioni contributive, versamento contributi previdenziali	X		X		X							X
Gestione contabilità (ivi compresa contabilità diritti FEI)	X		X	X			X					X
Predisposizione del bilancio				X								
Gestione amministrativa contabile dei Comitati Regionali	X		X	X			X					X
Rapporti con il Collegio dei revisori dei conti nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge e/o dallo Statuto federale				X								
Gestione incassi, pagamenti e flussi finanziari	X		X	X			X					X
Gestione piccola cassa federale	X		X	X			X					X
Gestione degli adempimenti di natura fiscale, tributaria, previdenziale	X		X	X			X					X
Gestione carte di credito federali	X			X								X
Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da enti pubblici o organismi di diritto pubblico (CONI)	X						X					X
Inventario federale				X								
Gestione corsi di formazione organizzati e tenuti dalla Federazione	X			X				X				
Gestione e utilizzo dei servizi/sistemi informatici federali, dei computer presenti presso le postazioni di lavoro e delle connessioni telematiche alla rete internet / Utilizzo di programmi, software o banche dati, supporti usati per i backup / Conservazione dei supporti originali contenenti il software		X						X				
Creazione, sviluppo e manutenzione dei software/hardware utilizzati dagli Uffici Federali		X						X				
Gestione delle attività rilevanti ai fini dei tesseramenti e delle affiliazioni	X			X						X	X	
Gestione del sito internet della Federazione		X						X				
Ideazione e creazione di materiale grafico, locandine, grafiche, loghi, materiale formativo								X				
Gestione della Comunicazione		X						X				
Sponsorizzazioni e selezione partner commerciali; Utilizzo del logo e del marchio FISE	X		X	X			X	X				X
Approvvigionamento di beni, lavori, consulenze e servizi e fruizione dei relativi contratti	X		X	X			X	X				X
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in caso di accertamenti/ispezioni	X											
Gestione dei reclami /vertenze/contenziosi (giudiziali, stragiudiziali) da parte o nei confronti della Federazione, procedimenti arbitrali e accordi transattivi	X		X									X
Gestione degli omaggi/donazioni	X			X				X				
Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008						X						
Stipula, gestione e revoca di mandati/accordi/incarichi di distribuzione e di intermediazione/broker	X		X	X			X					X

Esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti da parte degli Organi di Giustizia sportiva / Gestione dei rapporti tra gli organi di giustizia sportiva e l'autorità giudiziaria per aspetti relativi ad eventuali richieste di informazioni/atti/documenti	**X**											
Gestione dei rapporti con la P.A. italiana ed estera e con il CONI per tutte le attività istituzionali della Federazione / Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti o provvedimenti amministrativi	**X**											
Apertura e gestione di conti correnti bancari	**X**		**X**	**X**			**X**					**X**
Gestione del credito	**X**		**X**	**X**			**X**					**X**
Selezione del fornitore per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Federazione	**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**X**			
Verifiche, obblighi, adempimenti e rimedi relativi ad appalti e subappalti	**X**		**X**		**X**	**X**						
Designazione componenti giuria/Segreterie di concorso	**X**		**X**								**X**	
Gestione antidopimg equino	**X**										**X**	

F.I.S.E.

Federazione Italiana Sport Equestri

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE

E CONTROLLO

***EX* D. LGS. N. 231/01**

PARTE GENERALE

Allegato 1B

Elenco Reati[1]

[1]All'esito delle attività di Risk Assessment, si è ritenuto che non siano concretamente realizzabili nel contesto della Federazione le seguenti fattispecie: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater1* D. Lgs. n. 231/2001); Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento – Art. 25 *bis* D. Lgs. 231/2001 ; Delitti contro l'industria e il commercio – Art. 25 *bis*.1 D. Lgs. 231/2001; reati di cui all'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001; reati di contrabbando ex art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001; delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 *quinquies* D. Lgs. n. 231/2001, fatta eccezione per la fattispecie di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 *bis* c.p.; reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25 *terdecies* D. Lgs. n. 231/2001; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* D. Lgs. 231/2001. Relativamente ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del Decreto si osserva quanto segue: Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale.
Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38. Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Articolo 24 D.Lgs. 231/01 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	**Malversazione a danno dello Stato** Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Art. 316 *bis* c.p.	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	
	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	Art. 316 *ter* c.p.	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea I. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. **La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro.** **1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;** **2)** se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.	Art. 640 comma 2 numero 1 c.p.	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	Sanzione aggravata da 200 a 600 Quote, a fronte di un profitto rilevante dell'Ente o di un danno cagionato di particolare gravità
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.	Art. 640 *bis* c.p.	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	
	Frode informatica Chiunque, [alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7	Art. 640 *ter* c.p.	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	

	Frodi nelle pubbliche forniture Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	Art. 356 c.p.	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	
	Art. 2 Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.	Art. 2 della L. n. 898/1986	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 24 *bis*, D.Lgs. 231/01 Delitti informatici e trattamento illecito di dati	**Documenti informatici** Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	Art. 491 *bis* c.p.	Fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del D.Lgs. 231/2001 per i casi di Frode Informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico
	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	Art. 615 *ter* c.p.	Da 100 a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. a), b) e e)	
	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.	Art. 615 *quater* c.p.	Fino a 300 Quote Art. 9, comma 2, lett. b) e e)	
	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	Art. 615 *quinquies* c.p.	Fino a 300 Quote Art. 9, comma 2, lett. a), b) e e)	
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	Art. 617 *quater* c.p.	Da 100 a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. a), b) e e)	

Art. 24 *bis*, D.Lgs. 231/01 Delitti informatici e trattamento illecito di dati	**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	Art. 617 quinquies c.p.	Da 100 a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. b) e e)	
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	Art. 635 *bis* c.p.	Da 100 a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. a), b) e e)	
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635 *ter* c.p.	Da 100 a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. a), b) e e)	
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635 *quater* c.p.	Da 100 a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. a), b) e e)	
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata (	Art. 635 quinquies c.p.	Da 100 a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. a), b) e e)	
	Frode informatica del certificatore di firma elettronica Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.	Art. 640 quinquies c.p.	Fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	
	Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (*Omissis*) 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni [e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.	Art. 1 comma 11 D.L. 105/2019	Fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 24 *ter*, D.Lgs. 231/01 Delitti di criminalità organizzata	**Associazione per delinquere** Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi [5852-3] le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.	Art. 416 c.p.	Per la violazione dei commi 1,2,3,4 e 5: da 300 a 800 Quote Per la violazione del comma 6: da 400 a 1000 Quote Art. 9, comma 2	Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
	Associazione di tipo mafioso anche straniere Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [6283 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti [5852-3], anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla „ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. .	Art. 416 *bis* c.p.	Da 400 a 1000 Quote Art. 9, comma 2	
	Scambio elettorale politico-mafioso Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena	Art. 416 *ter* c.p.	Da 400 a 1000 Quote Art. 9, comma 2	

	prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.			

Art. 24 *ter*, D.Lgs. 231/01 Delitti di criminalità organizzata	**<u>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</u>** Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.	Art. 630 c.p.	Da 400 a 1000 Quote Art. 9, comma 2	Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
	<u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</u> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 3 dell'allegato 1 al Regolamento CE n. 273/2004 e dell'Allegato al Regolamento CE n. 111/2005 ovvero dell'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti opsicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto salvo che appartengano a persone estranee al reato ovvero quando essa non è possibile la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	Art. 74 DPR 309/90	Da 400 a 1000 Quote Art. 9, comma 2	
	<u>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.</u> (*Omissis*) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110; (*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.	Art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	Da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2	

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 D.Lgs. 231/01 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	**Peculato** (**quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.	Art. 314 c.p.	Fino a 200 Quote	
	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	Art. 316 c.p.	Fino a 200 Quote	
	Abuso d'ufficio (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.	Art. 323 c.p.	Fino a 200 Quote	
	Concussione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.	Art. 317 c.p.	Da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 -*bis*
	Corruzione per l'esercizio della funzione Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.	Art. 318 c.p.	Fino a 200 Quote	***
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altr0a utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni.	Art. 319 c.p.	Da 200 a 600 Quote Art. 9, comma 2	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 -*bis*
	Circostanze aggravanti La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	Art. 319 *bis* c.p.	Da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2	

Art. 25 D.Lgs. 231/01 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	**<u>Corruzione in atti giudiziari</u>** Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni.	Art. 319 *ter* c.p.	Per la violazione del comma 1: da 200 a 600 Quote Art. 9, comma 2 Per la violazione del comma 2: da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 -*bis*

Art. 25, D.Lgs. 231/01 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	**<u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u>** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	Art. 319 *quater* c.p.	Da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 -*bis*
	<u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.	Art. 320 c.p.	In riferimento all'art. 318 c.p.: fino a 200 Quote In riferimento all'art. 319 c.p.: da 200 a 600 Quote	In riferimento al comma 3: le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 - *bis*

Art. 25, D.Lgs. 231/01 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	**<u>Pene per il corruttore</u>** Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	Art. 321 c.p.	In riferimento al comma 1: fino a 200 Quote In riferimento al comma 2: da 200 a 600 Quote In riferimento al comma 3: da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negliarticoli 320 e 322 - *bis*
	<u>Istigazione alla corruzione</u> Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.	Art. 322 c.p.	Per la violazione dei commi 1 e 3: fino a 200 Quote Per la violazione dei commi 2 e 4: da 200 a 600 Quote Art. 9, comma 2	*** Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negliarticoli 320 e 322 - *bis*

Art. 25, D. Lgs. 231/01 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	**Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.	Art. 322 *bis* c.p.	In relazione all'art. 314, 316 e 322, terzo comma: fino a 200 Quote In relazione all'art. 317 c.p.: da 300 a 800 Quote In relazione all'art. 322, comma quarto: da 200 a 600 Quote	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negliarticoli 320 e 322 - *bis*
	Traffico di influenze illecite Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.	Art. 346 bis c.p.	Fino a 200 Quote	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 - *bis*

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *bis* D.Lgs. 231/01 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato .	Art. 453 c.p.	Da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2	***
	Alterazione di monete Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.	Art. 454 c.p.	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2	***
	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.	Art. 455 c.p.	*** Art. 9, comma 2	Sanzione ridotta da un terzo alla metà rispetto a quelle previste dalle disposizioni di cui agli Artt. 453 e 454
	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.	Art. 457 c.p.	Fino a 200 Quote	***
	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	Art. 459 c.p.	*** Art. 9, comma 2	Sanzione ridotta di un terzo rispetto a quelle previste dalle disposizioni di cui agli Artt. 453, 455 e 457
	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.	Art. 460 c.p.	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2	***
	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione	Art. 461 c.p.	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2	***

	<u>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</u> Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	Art. 464 c.p.	Comma 1: fino a 300 Quote Comma 2: fino a 200 Quote	***

Art. 25 *bis*, D.Lgs. 231/01 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	**<u>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni</u>** Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 473 c.p.	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2	***
	<u>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</u> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 474 c.p.	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2	***

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *bis* 1, D.Lgs. 231/01 Delitti contro l'industria e il commercio	**Turbata libertà dell'industria o del commercio** Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.	Art. 513 c.p.	Fino a 500 Quote	***
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	Art. 513 *bis* c.p.	Fino a 800 Quote Art. 9, comma 2	***
	Frodi contro le industrie nazionali Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	Art. 514 c.p.	Fino a 800 Quote Art. 9, comma 2	***
	Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.	Art. 515 c.p.	Fino a 500 Quote	***
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.	Art. 516 c.p.	Fino a 500 Quote	***

	<u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.	Art. 517 c.p.	Fino a 500 Quote	***

Art. 25 *bis* 1, D.Lgs. 231/01 Delitti contro l'industria e il commercio	**Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 517 *ter* c.p.	Fino a 500 Quote	***
	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	Art. 517 *quater* c.p.	Fino a 500 Quote	***

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *ter*, D.Lgs. 231/01 Reati societari	**False comunicazioni sociali** Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Art. 2621 c.c.	Da 200 a 400 Quote	
	Fatti di lieve entità Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	Art. 2621 bis c.c.	Da 100 a 200 Quote.	Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	False comunicazioni sociali delle società quotate Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti, con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Art. 2622 comma 1 c.c.	Da 400 a 600 Quote.	

Art. 25 *ter*, D.Lgs. 231/01 Reati societari	**Impedito controllo** Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	Art. 2625 comma 2 c.c.	Da 200 a 360 Quote	Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
	Indebita restituzione di conferimenti Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2626 c.c.	Da 200 a 360 Quote	
	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	Art. 2627 c.c.	Da 200 a 260 Quote	
	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	Art. 2628 c.c.	Da 200 a 360 Quote	
	Operazioni in pregiudizio dei creditori Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2629 c.c.	Da 300 a 660 Quote	

Art. 25 *ter*, D.Lgs. 231/01 Reati societari	**Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 o del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2019 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.	Art. 2629 *bis* c.c.	Da 400 a 1000 Quote	Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
	Formazione fittizia del capitale Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2632 c.c.	Da 200 a 360 Quote	
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2633 c.c.	Da 300 a 660 Quote	
	Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti provati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.	Art. 2635 comma 3 c.c. Art. 9, comma 2	Da 400 a 600 Quote	
	Istigazione alla corruzione tra privati Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.	Art. 2635 *bis* c.c. 1 comma Art. 9, comma 2	Da 200 a 400 Quote	

Art. 25 *ter*, D.Lgs. 231/01 Reati societari	**Illecita influenza sull'assemblea** Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Art. 2636 c.c.	Da 300 a 660 Quote.	Se, in seguito alla commissione dei reati, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
	Aggiotaggio Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	Art. 2637 c.c.	Da 400 a 1000 Quote	
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.	Art. 2638 comma 1 e 2 c.c.	Da 400 a 800 Quote	

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *quater*, D.Lgs. 231/01 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	**Associazione sovversiva** Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.	Art. 270 c.p.	***	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 Quote Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 Quote Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'Art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	Art. 270 *bis* c.p.	***	
	Assistenza agli associati Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	Art. 270 *ter* c.p.	***	
	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dai casi di cui all'art. 270 bis e salvo il caso di addestramento la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da 5 a 8 anni.	Art. 270 *quater* c.p.	***	
	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni	Art. 270 *quater* 1 c.p.	***	
	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.	Art. 270 *quinquies* c.p.	***	

Art. 25 *quater*, D.Lgs. 231/01 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	**Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo** Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	Art. 270 *quinquies 1*	***	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 Quote Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 Quote Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'Art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Art. 9, comma 2
	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.	Art. 270 *quinquies* 2	***	
	Condotte con finalità di terrorismo Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	Art. 270 *sexies* c.p.	***	

Art. 25 *quater*, D.Lgs. 231/01 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	**<u>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</u>** Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	Art. 280 c.p.	***	
	<u>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	Art. 280 *bis* c.p.	***	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 Quote Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 Quote Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'Art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Art. 9, comma 2
	Atti di terrorismo nucleare È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.	Art. 280 *ter* c.p.	***	
	<u>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</u> Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	Art. 289 *bis* c.p.	***	

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 25 quater, D.Lgs. 231/01	**Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo** Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	Art. 302 c.p.	***	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 Quote Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 Quote Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'Art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
	Cospirazione politica mediante accordo Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.	Art. 304 c.p.	***	

Art. 25 *quater*, D.Lgs. 231/01 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	**Cospirazione politica mediante associazione** Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.	Art. 305 c.p.	***	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 Quote Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 Quote Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
	Banda armata: formazione e partecipazione Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.	Art. 306 c.p.	***	
	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.	Art. 307 c.p.	***	
	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.	Art. 1 L. n. 342/1976	***	
	Danneggiamento delle installazioni a terra Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.	Art. 2 L. n. 342/1976	***	
	Sanzioni Il cittadino o lo straniero che commette uno dei fatti previsti dagli articoli precedenti è punito secondo la legge italiana, anche nei seguenti casi: 1) quando l'aereo è immatricolato in Italia; 2) quando l'aereo, ovunque immatricolato, atterra sul territorio italiano avendo ancora a bordo l'autore deldelitto; 3) quando l'aereo, anche se non immatricolato in Italia, è stato dato in locazione o noleggio ad enti pubblici o privati, italiani o stranieri, od a persone fisiche, domiciliati sul territorio dello Stato; 4) a richiesta del Ministro per la grazia e giustizia quando l'autore del delitto si trova comunque sul territorio dello Stato e non ne sia stata disposta l'estradizione.	Art. 3 L. n. 342/1976	***	

Art. 25 *quater*, D.Lgs. 231/01 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	**Pentimento operoso** Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.	Art. 5 D. Lgs. n. 625/1979	***	Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria da 200 a 700 Quote Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 Quote Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
	Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b)ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi. 2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario. b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presentearticolo.	Art. 2 Convenzione di New York del 09/12/1999.	***	

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *quater* 1, D.Lgs. 231/01 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	Art. 583 *bis* c.p.	Da 300 a 700 Quote Art. 9 comma 2	Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *quinquies*, D.Lgs. 231/01 Delitti contro la personalità individuale	**Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù** Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	Art. 600 c.p.	Da 400 a 1000 Quote Art. 9, comma 2	Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3
	Prostituzione minorile È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.	Art. 600 *bis*	Art. 600 *bis* comma 1: da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2 Art. 600 *bis* comma 2: da 200 a 700 Quote	
	Pornografia minorile È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.	Art. 600 *ter* comma 1, 2, 3 e 4 c.p.	Commi 1 e 2: da 300 a 800 Quote. Art. 9, comma 2 Commi 3 e 4: da 200 a 700 Quote	
	Detenzione di materiale pornografico Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	Art. 600 *quater* c.p.	Da 200 a 700 Quote	
	Pornografia virtuale. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di	Art. 600 *quater* 1 c.p.	In riferimento all'art. 600 *ter*, comma 1 e 2: da 300 a 800 Quote In riferimento all'art. 600 *ter*, 3 e 4 comma e 600 *quater* c.p.: da 200 a	

	rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.		700 Quote Art. 9, comma 2	
	<u>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</u> Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.	Art. 600 *quinquies* c.p.	Da 300 a 800 Quote Art. 9, comma 2	

Art. 25 quinquies, D.Lgs. 231/01 Delitti contro la personalitàindividuale	**Tratta di persone** È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.	Art. 601 c.p.	Da 400 a 1000 Quote Art. 9, comma 2	Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1 dell'art. in oggetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
	Acquisto e alienazione di schiavi Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni	Art. 602 c.p.	Da 400 a 1000 Quote Art. 9, comma 2	
	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro	Art. 603 *bis* c.p.	Da 400 a 1000 Quote Art. 9, comma 2	
	Adescamento di minorenni Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	Art. 609 *undecies* c.p.	Da 200 a 700 Quote	***

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *sexies*, D.Lgs. 231/01 Reati di abuso di mercato	**Abuso di informazioni privilegiate** È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a),numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro cento tremila e duecento novantuno e dell'arresto fino a tre anni.	Art. 184 D.Lgs. n. 58/1998	Da 400 a 1000 Quote	Se in seguito alla commissione dei reati di cui agli articoli in oggetto l'Ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto
	Manipolazione del mercato Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2bis) e 2ter) limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro cento tremila e duecento novantuno e dell'arresto fino a tre anni . 2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).	Art. 185 D.Lgs. n. 58/1998	Da 400 a 1000 Quote	

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/01 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	**<u>Omicidio colposo</u>** Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.	Art. 589 c.p.	In riferimento all'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del D.Lgs. attuativo della delega di cui alla L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro: pari a 1.000 Quote Art. 9, comma 2	Si applica per le seguenti tipologie di aziende (introdotto dalla L. 123/07 e modificato dal D.Lgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2). 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento ebonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese ela cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini - giorno.
			In riferimento all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro: non inferiore a 250 Quote e non superiore a 500 Quote Art. 9, comma 2	(introdotto dalla L. 123/07 e modificato dal D.Lgs 81/08, art. 300 comma 1 e art. 55 comma 2): per aziende diverse da quelle di cui sopra.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro Art. 25 *septies*, D.Lgs. 231/01	**<u>Lesioni personali colpose</u>** Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale	Art. 590 comma 3 c.p.	Non superiore a 250 Quote Art. 9, comma 2	***

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *octies*, D.Lgs. 231/01 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	**Ricettazione** Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Art. 648 c.p.	Da 200 a 800 Quote Art. 9, comma 2	Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, la sanzione amministrativa è aumentata da 400 a 1000 Quote.
	Riciclaggio Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Art. 648 *bis* c.p.	Da 200 a 800 Quote Art. 9, comma 2	
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Art. 648 *ter* c.p.	Da 200 a 800 Quote Art. 9, comma 2	
	Autoriciclaggio Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Art. 648 *ter* 1 c.p.	Da 200 a 800 Quote Art. 9, comma 2	

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *novies*, D.Lgs. 231/01 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; III. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.	Art. 171 L. n. 633/1941 comma 1 lett. a *bis*) e comma 3	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2	***
	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	Art. 171 *bis* L. n. 633/1941 comma 1 e 2	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2	***
	1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;	Art. 171 *ter* L. n. 633/1941	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2	***

Art. 25 novies, D.Lgs. 231/01Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.			
	1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	Art. 171 *septies* L. n. 633/1941	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2	***
	1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	Art. 171 *octies* L. n. 633/1941	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2	***

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *decies*, D.Lgs. 231/01 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	377 *bis* c.p.	Fino a 500 Quote	***

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *undecies*, D.Lgs. 231/01 Reati Ambientali	**Inquinamento ambientale** È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Art. 452 *bis* c.p.	Da 250 a 600 Quote Art. 9	***
	Disastro ambientale Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Art. 452 *quater* c.p.	Da 400 a 800 Quote Art. 9	***
	Delitti colposi contro l'ambiente Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	Art. 452 *quinquies* c.p.	Da 200 a 500 Quote	***
	Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	Art. 452 *sexies* c.p.	Da 250 a 600 Quote	***
	Circostanze aggravanti Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	Art. 452 *octies* c.p.	Da 300 a 1000 Quote	***

	<u>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Art. 727 *bis* c.p.	Fino a 250 Quote	***
	<u>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.	Art. 733 *bis* c.p.	Da 150 a 250 Quote	***

	<u>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette</u> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2): a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. *Omissis*	Art. 1, comma 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150,	Per la violazione dell'art. 1 comma 1: fino a 250 Quote Per la violazione dell'art. 1 comma 2: da 150 a 250 Quote	***
	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2): a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. *Omissis*	Art. 2 comma 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150,	Fino a 250 Quote	***

	Omissis Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.	Art. 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992, n.150	Fino a 250 Quote	***
Art. 25 undecies, D.Lgs. 231/01 Reati Ambientali	Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.	Art. 3 *bis* comma 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150,	Fino a 250 Quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a un anno di reclusione Da 150 a 250 Quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione Da 200 a 300 Quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione Da 300 a 500 Quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione	***

Art. 25 *undecies*, D.Lgs. 231/01 Reati Ambientali	**Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili. - Sanzioni penali** 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, èpunito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014) 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014) 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014) 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. (comma modificato dall'art. 1 della legge n. 36 del 2010, poi dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014) Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.	Art. 137, comma 3 e 5, primo periodo, e 13 D.Lgs. 152/2006	Da 150 a 250 Quote	***
	7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.	Art. 137, comma 2 e 5, secondo periodo, e 11 D.Lgs. 152/2006	Da 200 a 300 Quote Art. 9, comma 2	***

Art. 25 *undecies*, D.Lgs. 231/01 Reati Ambientali	**<u>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</u>** Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti nonpericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	Art. 256, D.Lgs 152/2006	Per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo: fino a 250 Quote Per la violazione dei commi 1, lettera b), e 3, primo periodo e 5: da 150 a 250 Quote	Le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
	Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.		Per la violazione del comma 3, secondo periodo: da 200 a 300 Quote Art. 9, comma 2	
	<u>Bonifica dei siti</u> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. *Omissis*	Art .257, D.Lgs 152/2006	Per la violazione del comma 1: fino a 250 Quote Per la violazione del comma 2: da 150 a 250 Quote	***

Art. 25 *undecies*, D.Lgs. 231/01 Reati Ambientali	**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (*Omissis*) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	Art. 258, comma 4, secondo periodo D.Lgs 152/2006	Da 150 a 250 Quote	***
	Traffico illecito di rifiuti Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.	Art. 259, comma 1 D.Lgs 152/2006	Da 150 a 250 Quote	***
	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.	Art. 260[2] D.Lgs 152/2006	Per la violazione del comma 1: da 300 a 500 Quote Per la violazione del comma 2: da 400 a 800 Quote Art. 9, comma 2	Se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

[2] La norma in commento è stata abrogata per effetto del D.Lgs. n. 21/2018. Il testo è stato trasposto nell'art. 452 *quaterdecies* c.p.

Art. 25 undecies, D.Lgs. 231/01 Reati Ambientali	**<u>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</u>** (*Omissis*) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7.l trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. (*Omissis*)	Art. 260 *bis* D.Lgs 152/2006	Per la violazione dei commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo periodo: da 150 a 250 Quote Per la violazione del comma 8 secondo periodo da 200 a 300 Quote.	***

Art. 25 undecies, D.Lgs. 231/01 Reati Ambientali	**Emissioni in atmosfera - Sanzioni** (*Omissis*) 5.Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (*Omissis*)	Art. 279, comma 5 D.Lgs 152/2006	Fino a 250 Quote	***
	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n.594/91, come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.	Art.3, comma 6 della L. n. 549/1993	Da 150 a 250 Quote	***

Art. 25 *undecies*, D.Lgs. 231/01 Reati Ambientali	**<u>Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"</u>** **Art. 8. Inquinamento doloso** 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali ovegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. **Art. 9. Inquinamento colposo** 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali ovegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.	Art 8, comma 1 D.Lgs. n. 202/2007	Da 150 a 250 Quote Art. 9, comma 2	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in oggetto si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
		Art. 8, comma 2 D.Lgs. n. 202/2007	Da 200 a 300 Quote Art. 9, comma 2	
		Art 9, comma 1 D.Lgs. n. 202/2007	Fino a 250 Quote	***
		Art 9, comma 2 D.Lgs. n. 202/2007	Da 150 a 250 Quote Art. 9, comma 2	

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *duodecies*, D.Lgs. 231/01 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	(*Omissis*) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. (*Omissis*) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà	Art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter*, 5 D.Lgs. n. 286/98	In relazione al comma 3, 3 *bis* e 3 ter da 400 a 1000 Quote In relazione al comma 5 da 100 a 200 Quote Art. 9, comma 2	***
	<u>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</u> (*Omissis*) 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	Art. 22, comma 12 *bis,* D.Lgs. n. 286/98	Da 100 a 200 Quote entro il limite di 150.000 euro	***

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *terdecies*, D.Lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia	**Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa** Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.	Art. 3, comma 3 *bis* L. 654 del 1975 abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 *bis* c.p.	Da 200 a 800 Quote Art. 9, comma 2	Se l'Ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *quaterdecies* D.Lgs. 231/01 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco e di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	**Frode in competizioni sportive** 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (1). 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.	Art. 1 L. del 13 dicembre 1989 n. 401	Per i delitti: fino a 500 Quote Art. 9, comma 2 Per le contravvenzioni: fino a 260 Quote	***
	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.	Art. 4 L. del 13 dicembre 1989 n. 401	Per i delitti: fino a 500 Quote Art. 9, comma 2 Per le contravvenzioni: fino a 260 Quote	***

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. 231/01 Reati Tributari	**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Art. 2 D.Lgs. 74/2000	Comma 1: fino a 500 Quote Comma 2 *bis*: fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	Se, in seguito alla commissione dei delitti in oggetto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	Art. 3 D.Lgs. 74/2000	Fino a 500 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni	Art. 8 D.Lgs. 74/2000	Comma 1: fino a 500 Quote Comma 2 *bis*: fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	
	Occultamento o distruzione di documenti contabili 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	Art. 10 D.Lgs. 74/2000	Fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	

	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.	Art. 11 D.Lgs. 74/2000	Fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	
	Dichiarazione infedele 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente; a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).	Art. 4 D.Lgs. 74/2000 (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milio di euro)	Fino a 300 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	
	Omessa dichiarazione 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	Art. 5 D.Lgs. 74/2000 (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milio di euro)	Fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	
	Indebita compensazione 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2 E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.	Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milio di euro)	Fino a 400 Quote Art. 9, comma 2, lett. c), d) e e)	

TABELLA REATI PRESUPPOSTO CON RIFERIMENTI LEGISLATIVI E SANZIONI

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Art. 25 *sexiesdecies* D.Lgs. 231/01 Contrabbando	Si rinvia al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale-TULD)	***	Fino a 200 Quote Art. 9, comma 2, lett c), d) e e)	Quando i diritti di confine superano 100.000,00 euro si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 Quote

Riferimento Art. D.Lgs. 231/01	Descrizione del reato	Fonte	Sanzione	Note
Reati Transnazionali [L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10]	**Associazione per delinquere** Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma eda quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.	Art. 416 c.p.	Da 400 a 1000 Quote	Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati si applica la sanzione amministrativa della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16 comma 3
	Associazione di tipo mafioso Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento edi omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Art. 416 *bis* c.p.	Da 400 a 1000 Quote	
	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	Art. 291 quater DPR 43/73	Da 400 a 1000 Quote	
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	Art. 74 DPR 309/90	Da 400 a 1000 Quote	

Reati Transnazionali [L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10]	**Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)	Art.12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D.Lgs.286/98 "Traffico di migranti"	Da 200 a 1000 Quote	***
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 377 *bis* c.p.	Fino a 500 Quote	***
	Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Art. 378 c.p.	Fino a 500 Quote	***

F.I.S.E.

Federazione Italiana Sport Equestri

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE

E CONTROLLO

EX D. LGS. N. 231/2001

ALLEGATO 2 DELLA

PARTE GENERALE

Sommario

PREMESSA 3

1. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE 3

2. PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO 4

3. CONTENUTO, OGGETTO E MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE 4

A. IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 4

B. L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 5

4. SEGNALAZIONI ANONIME 5

5. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE 5

6. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 6

7. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER 8

8. PROCEDURA TRASMISSIONE/RICEZIONE/GESTIONE SEGNALAZIONI 8

8.1. FASI DELLA SEGNALAZIONE 8

8.2. FASE 1 – ITER DELLA SEGNALAZIONI 9

8.3. FASE 2 – PUBBLICAZIONE DATI DI SINTESI 9

9. ATTIVITA' INFORMATIVA 9

10. MODALITA' DI SEGNALAZIONE ALL'ANAC E ALL'ODV 9

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA (AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D.LGS 196/2003 MODIFICATO DAL D.LGS 101/2018) 10

REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ "WHISTLEBLOWING"

[D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. – Legge 179/2017]

PREMESSA

Il presente Regolamento, che disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nel contesto della Federazione, si inserisce nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo di FISE Federazione Italiana Sport Equestri.

Com'è noto, ad ulteriore tutela dei "whistleblowers", in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", il cui art. 1, comma 1, stabilisce che il dipendente che segnala all'Organismo di Vigilanza, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante viene comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

FISE Federazione Italiana Sport Equestri intende conformarsi alle suddette prescrizioni normative.

1. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE

Con la generica espressione "**whistleblower**" si fa riferimento al dipendente che in ambito aziendale riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Attraverso la segnalazione, il whistleblower contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla Federazione e, inoltre, partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Federazione e, di riflesso, anche per l'interesse pubblico collettivo.

Il "**whistleblowing**" è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

2. PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

FISE Federazione Italiana Sport Equestri con il presente Regolamento intende tutelare il dipendente che segnala illeciti e, in particolare:

➢ chiarire i principi ispiratori dell'istituto del whistleblowing ed il ruolo dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, quale destinatario della segnalazione;

➢ precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito, che prevede termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;

➢ dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

Tale Regolamento intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime. Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto del whistleblowing.

3. CONTENUTO, OGGETTO E MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE

A. IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché l'Organismo di Vigilanza, quale destinatario precipuo della segnalazione, possa procedere alle verifiche e agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla loro attenzione.

A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere gli elementi di seguito indicati:

− identità del soggetto che effettua la segnalazione;

− chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

− se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;

− se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

− l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

− l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

− ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

B. L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

L'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1 della Legge 179/2017, prevede espressamente che il dipendente possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro», ossia a causa o in occasione dello stesso. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della Federazione o comunque relativi ad essa.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere allo stesso affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga messo in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

4. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso all'Organismo di Vigilanza. La tutela tipica dell'istituto del whistleblowing verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

5. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV, che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, l'OdV, in relazione alla natura della violazione, potrà provvedere a:

a) comunicare la segnalazione al Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;

b) inoltrare la segnalazione a chi di competenza per i profili di responsabilità disciplinare, nonché per la eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all'ANAC per i profili di rispettiva competenza.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti terzi interni alla Federazione sovramenzionati dovrà essere inoltrato solo il contenuto della stessa, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante. I soggetti terzi interni incaricati dal Responsabile lo informano circa l'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. Nel caso di trasmissione ai soggetti terzi esterni sopracitati la trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 1 della Legge 179/2017.

6. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Obblighi di riservatezza sull'identità e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per Legge (per esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e può essere estratta dal sistema unicamente dal Responsabile della Sicurezza Informatica di FISE Federazione Italiana Sport Equestri ai sensi della normativa vigente. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

In particolare, il comma 3 dell'art. 1 della Legge 179/2017 stabilisce che l'identità del segnalante non può essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della Legge 241/90 e s.m.i.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi del presente Regolamento vige il divieto di discriminazione, non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della Federazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito all'OdV o all'Autorità Giudiziaria deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione:

a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

b) al Consiglio Federale di FISE Federazione Italiana Sport Equestri o al Segretario Generale qualora l'autore della discriminazione sia un Dirigente/Responsabile della struttura;

c) alla Procura della Repubblica qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti;

d) agli Uffici competenti per l'avvio di un'attività istruttoria al riguardo;

e) all'Organismo di Vigilanza.

Tutto quanto sopra fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali, di adire l'autorità giudiziaria competente o di notiziare personalmente l'Organismo di Vigilanza della Federazione[1].

7. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

Le tutele di cui all'art. 1 della Legge 179/2017 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (comma 9, art. 1).

Pertanto, il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

8. PROCEDURA TRASMISSIONE/RICEZIONE/GESTIONE SEGNALAZIONI

8.1. FASI DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive potranno essere effettuate dai dipendenti attraverso le modalità meglio specificate nel paragrafo 10.

L'Organismo di Vigilanza riceverà una comunicazione via e-mail di avvenuta presentazione di una segnalazione. I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata, e sono accessibili ai sensi della normativa solamente al RPCT o all'Organismo di Vigilanza. Altresì, il comma 5 dell'art. 1 della Legge 179/2017 stabilisce che l'ANAC, sentito il Garante per la

[1] Il comma 6 dell'art. 1 della Legge 179/2017 stabilisce che qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. Inoltre, il comma 7 dell'art. 1 della Legge 179/2017 stabilisce che è a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. Ancora, ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della Legge 179/2017 il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

Protezione dei Dati Personali, adotta apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le Linee Guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

8.2. FASE 1 – ITER DELLA SEGNALAZIONI

L'Organismo di Vigilanza, che può avvalersi di un gruppo di lavoro ad hoc, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, provvedendo alla definizione dell'istruttoria nei termini di Legge. I dati e i documenti oggetto delle segnalazioni vengono trattati a norma di Legge e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza informatica di FISE Federazione Italiana Sport Equestri. Si precisa che resta impregiudicato il diritto del lavoratore a ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente.

8.3. FASE 2 – PUBBLICAZIONE DATI DI SINTESI

Il Responsabile per la pubblicazione dei dati si riserva di pubblicare, nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale una sintesi del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

9. ATTIVITA' INFORMATIVA

La Federazione, nell'ambito del programma di formazione sul Modello 231, anche eventualmente con il supporto dell'OdV, si impegna ad inviare, in accordo alle previsioni ANAC, a tutto il personale della Federazione, con cadenza periodica, comunicazioni ed informative specifiche in cui sono illustrate le finalità dell'istituto del "whistleblowing".

10. MODALITA' DI SEGNALAZIONE ALL'ANAC E ALL'ODV

Le segnalazioni potranno essere all'OdV:

− tramite posta ordinaria: alla attenzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 − Viale Tiziano 74 - 00196 Roma

− utilizzando gli **indirizzi mail whistleblowing@fise.it** o **organismodivigilanza@fise.it;** a tale scopo è possibile utilizzare l'apposito Modulo (**Allegato 1 del presente Regolamento**) conforme a quanto previsto dalla normativa, rinvenibile sul sito internet aziendale www.fise.it nella sezione "Norme Federali".

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA (AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D.LGS 196/2003 MODIFICATO DAL D.LGS 101/2018)

Titolare del trattamento è FISE Federazione Italiana Sport Equestri – Il Responsabile della Protezione dei Dati è nominato dalla FISE.

Incaricato del trattamento al quale rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui cui agli artt. 15-22 del Regolamento Ue 679/2016 e del D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018, è il Segretario Generale.

I dati forniti saranno trattati per le finalità previste dalla normativa anticorruzione in conformità alla L. 190/2012, al D.Lgs. 165/2001.

F.I.S.E.

Federazione Italiana Sport Equestri

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D. LGS. N. 231/01

PARTE GENERALE

Allegato 1C

TABELLA REATI PRESUPPOSTO ED ESEMPLIFICAZIONE MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture – Art. 24 D. Lgs. n. 231/2001		
Malversazione a danno dello Stato Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Art. 316 *bis* c.p.	A titolo esemplificativo il reato in esame si può configurare nel caso in cui la Federazione, dopo aver ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee, sovvenzioni, finanziamenti o contributi destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione e allo svolgimento di attività di pubblico interesse non li utilizzi, completamente o in parte, per tali finalità, o li utilizzi, completamente o in parte, per scopi diversi o non li utilizzi, completamente o in parte per tali finalità entro il termine essenziale previsto dal bando mediante il quale la Federazione ha ottenuto il finanziamento. La Federazione riceve contributi da diversi enti: dal CONI, da Sport e Salute, dalle Regioni, ecc. Quale modalità di realizzazione del reato, si pensi, a titolo esemplificativo, alla condotta di svolgimento di programmi formativi o di progetti difformi, per oggetto, modalità o docenza, da quelli previsti nel progetto approvato dall"ente erogatore; o ancora alla assunzione di personale avente requisiti difformi da quelli che erano stati indicati dall"ente che concede finanziamenti o decontribuzioni. Si pensi ancora alle condotte di malversazione dei contributi erogati ai sensi della L.R.

		n. 5 del 2015, art. 16 "*Interventi a favore del comparto ippico*"; o dei contributi erogati ai sensi della L.R. n.8 del 1978 artt. 13/14 "*Sostegno alle attività sportive*"; o ancora di quelli erogati ai sensi della Legge regionale n. 17 del 17/5/1999, art. 30 "*Contributi per le attività istituzionali delle Federazioni del CONI*".
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	Art. 316 *ter* c.p.	A titolo esemplificativo il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. In questa fattispecie, a differenza del reato di cui all'art. 316 *bis* c.p., a nulla rileva il successivo (eventuale) impiego delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'indebito ottenimento delle stesse. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. La Federazione riceve contributi da diversi enti: dal CONI, da Sport e Salute, dalle Regioni, ecc. Quale modalità di realizzazione del reato, si pensi, a titolo esemplificativo, alla condotta di indebito (senza averne il diritto) conseguimento (mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute) di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, ad esempio, per lo svolgimento di programmi formativi o di determinati progetti inerenti l'attività sportiva svolta da FISE.
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea I. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. **La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro.**	Art. 640 comma 2 numero 1 c.p.	L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico. Si riportano di seguito per esemplificazione alcune modalità realizzative del reato: - la Federazione pone in essere condotte fraudolente consistenti in artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) – per trarre in inganno il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni, ciò

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; **2)** se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.		provocando un danno alla Pubblica Amministrazione; - la Federazione presenta dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici in merito all"assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette al fine di non versare il previsto contributo al fondo regionale per l'occupazione; - la Federazione dolosamente induce la Pubblica Amministrazione in errore, omettendo di comunicarle la variazione/modifica di un rapporto contrattuale di lavoro (es: passaggio da contratto full time a contratto part-time) al fine di ottenere un risparmio a proprio favore (es. pagamento di contributi previdenziali e assistenziali di minor ammontare); - nell"esecuzione degli adempimenti amministrativi in materia fiscale per i dipendenti, la Federazione altera la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS.
<u>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</u> La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d"ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.	Art. 640 *bis* c.p.	Tale ipotesi di reato si configura qualora la condotta di truffa descritta nel riquadro precedente sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.
<u>Frode informatica</u> Chiunque, [alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso	Art. 640 *ter* c.p.	Le modalità operative della condotta in esame possono essere molteplici. Tuttavia, sono possibili alcune esemplificazioni dei fenomeni più rilevanti (seppur di difficile realizzazione nel contesto della Federazione): • un dipendente dell"ente altera i registri informatici della Pubblica amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare, ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della Federazione, già trasmessi all"Amministrazione stessa; • l"ente – attraverso un proprio operatore – agendo per sé o per altri, si procura un profitto ingiusto, provocando allo Stato o a qualsiasi altro Ente pubblico un danno, mediante i seguenti comportamenti: o alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso ente pubblico tramite qualsiasi mezzo; o intervento non autorizzato su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico o telematico dello Stato o di un diverso Ente pubblico tramite qualsiasi mezzo. Concretamente, si potrebbe verificare qualora la FISE, una

con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all"età, e numero 7.		volta ottenuto un finanziamento, violasse il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente; • l"ente – mediante un proprio operatore - si insinua nel sistema informatico di una struttura facente capo alla Pubblica Amministrazione: o al fine di alterare dei dati in modo tale da ottenere un vantaggio nell'ambito della partecipazione ad una gara; o al fine di utilizzare dati ivi contenuti in modo non lecito. **Si può ritenere che la commissione del reato considerato risulta, ancorché astrattamente, difficilmente ipotizzabile nella realtà della FISE.**
<u>Frodi nelle pubbliche forniture</u> Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell"articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	Art. 356 c.p.	La fattispecie punisce chiunque commette frode nell"esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un Ente Pubblico o con una impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Per "contratto di fornitura" si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto in esame è ravvisabile non solo nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.). La norma incriminatrice, infatti, punisce le frodi in danno della P.A. quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a determinate prestazioni. **Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (la Federazione non ha in essere contratti attivi della specie di quelli indicati nella norma incriminatrice in commento).
<u>Art. 2</u> Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'<u>articolo 640-bis del codice penale</u>, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'<u>articolo 3</u>, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo	Art. 2 della L. n. 898/1986	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (la Federazione non accede ad aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.		
Delitti informatici e trattamento illecito di dati - Art. 24 *bis* D. Lgs. n. 231/2001		
<u>Documenti informatici</u> Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	Art. 491 *bis* c.p.	A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti interni oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.
<u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</u> Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo	Art. 615 *ter* c.p.	Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno abusivamente (con modalità e per finalità non autorizzate da chi ha inteso proteggere il sistema) s"introduca o permanga - contro la volontà espressa o tacita di colui che ha il diritto di escluderlo - all"interno di un Sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Il reato può essere commesso, a titolo esemplificativo: - dal dipendente di FISE provvisto delle credenziali di accesso al sistema, il quale acceda a parti di esso o a banche dati a lui precluse; - dal personale FISE che acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale: - dal personale FISE che acceda abusivamente ai sistemi informatici della Federazione per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della Federazione stessa.

funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.		
<u>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</u> Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all"accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma.	Art. 615 *quater* c.p.	A titolo esemplificativo, il reato può essere realizzato, all"interno della Federazione, da chiunque abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna ad altri codici, password o altri mezzi idonei all"accesso indebito ad un sistema protetto. È importante evidenziare che la cessione ad altri dei propri codici personali di accesso al S.I.I. (credenziali) ovvero l'acquisizione fraudolenta di credenziali altrui, possono costituire atti strumentali per il perfezionamento di altro diverso reato previsto dal D. Lgs. 231/2001. Si pensi, ad esempio, all"autorizzazione di un illecito pagamento finalizzato ad un tentativo di corruzione. Esemplificazione: - soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunica senza autorizzazione a terzi soggetti; - soggetto che si procura illecitamente uno di tali dispositivi; - soggetto che rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza. Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della Federazione (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la Federazione. **Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
<u>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o</u>	Art. 615 *quinquies* c.p.	Tale reato perseguibile d"ufficio, si realizza quando vengono poste in essere condotte sostanzialmente propedeutiche alla commissione di crimini informatici, consistenti, ad esempio, nella abusiva (non avendone il diritto) detenzione o

<u>interrompere un sistema informatico o telematico</u> Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.		diffusione di credenziali d"accesso o di programmi (es. virus, spyware) o di dispositivi potenzialmente dannosi per Sistemi informatici o telematici. Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico della Federazione in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della stessa Federazione.
<u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</u> Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	Art. 617 *quater* c.p.	Tale ipotesi di reato si configura quando taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. In sostanza, si interviene illecitamente, eventualmente mediante l'installazione di apposite apparecchiature, sul flusso di comunicazione fra sistemi di FISE o di Terze Parti, intercettando, impedendo o interrompendo tale flusso. Eventualmente l'intervento di cui sopra viene seguito dalla diffusione, anche parziale, del contenuto delle comunicazioni. Con particolare riguardo alla condotta di <u>intercettazione illecita</u> di comunicazioni informatiche o telematiche, rileva la condotta di colui che utilizza strumenti atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni. In tale ottica, non assume rilievo il fatto che l'autore di detta condotta rivesta la qualità di amministratore o responsabile dei servizi informatici, con la conseguente abilitazione ad inserirsi nel sistema, poiché detta qualifica non lo abilita ad accedere a caselle di posta elettronica di account protette da password. Di seguito le modalità più comuni di realizzazione del reato: - un dipendente impedisce una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un"impresa concorrente trasmetta i dati e/o l"offerta per la partecipazione ad una gara; - impiegati o dirigenti si procurano i codici di accesso a sistemi informatici di enti concorrenti con la finalità di procurare un vantaggio alla propria azienda (ad esempio mediante l'acquisizione del portafoglio clienti); - soggetti si procurano i codici di accesso al sistema informatico della società per effettuare operazioni che portino un interesse o un vantaggio per l'ente datore di lavoro (ad esempio, attraverso la maggiorazione dei costi dei servizi erogati o la fatturazione di servizi non richiesti); - impiegati o dirigenti danneggiano ovvero interrompono il sistema informatico o telematico di un ente concorrente per creare a quest'ultimo un disservizio o per causare un danno all"immagine e la perdita di clienti. **Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non**

		soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.
<u>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</u> Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.	Art. 617 quinquies c.p.	La condotta punita consiste nella installazione di apparecchiature atte all"intercettazione fraudolenta di comunicazioni di sistemi informatici o telematici, o nell"impedimento di esse, ovvero nella pubblicizzazione di esse. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all"intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione. **Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
<u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	Art. 635 *bis* c.p.	Tale reato si realizza ad es. mediante deterioramento, cancellazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della Federazione laddove, ad esempio, l"eliminazione o l"alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della stessa o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell"ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati della Federazione "compromettenti".
<u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.	Art. 635 *ter* c.p.	La fattispecie prevede le condotte delittuose del precedente reato ex art. 635 *bis* ma aventi ad oggetto dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque aventi pubblica utilità. Rilevano, ad esempio, i rapporti informativi e di *reporting* con *Authorities* pubbliche e di vigilanza. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell"interesse della FISE qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della stessa Federazione. **Si può ritenere che la commissione del reato considerato risulta, ancorché astrattamente, difficilmente ipotizzabile nella realtà della FISE.**

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.		
<u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635 *quater* c.p.	Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all"art. 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l"introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Pertanto qualora l"alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall"art. 635 *bis* c.p. **Si può ritenere che la commissione del reato considerato risulta, ancorché astrattamente, difficilmente ipotizzabile nella realtà della FISE.**
<u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</u> Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	Art. 635 *quinquies* c.p.	Tale fattispecie si sostanzia nelle condotte delittuose tipizzate dal precedente art. 635 *quater* c.p. ma rivolte a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all"art. 635 *ter* c.p., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso. **Si può ritenere che la commissione del reato considerato risulta, ancorché astrattamente, difficilmente ipotizzabile nella realtà della FISE.**
<u>Frode informatica del certificatore di firma elettronica</u> Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.	Art. 640 quinquies c.p.	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (tale reato è infatti un reato c.d. proprio, in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, dai soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata).
<u>Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</u> (Omissis)	Art. 1 comma 11 D.L. 105/2019	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (la FISE non rientra nell"ambito di applicazione della norma in commento).

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni [e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.		
Delitti di criminalità organizzata – Art. 24 *ter* D. Lgs. 231/2001		
<u>Associazione per delinquere</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi [5852-3] le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal	Art. 416 c.p.	Relativamente ai reati di cui agli artt. 416 si indica come possibile modalità di realizzazione, personale di FISE che si associa allo scopo di commettere più delitti. Si osserva che attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati a monte che – pur non essendo espressamente previsti dal Decreto – potrebbero comportare la responsabilità amministrativa dell"Ente.

secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.		
<u>Associazione di tipo mafioso anche straniere</u> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [6283 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti [5852-3], anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la	Art. 416 *bis* c.p.	Relativamente al reato di cui all"art. 416 *bis* c.p. si indicano le seguenti possibili modalità di realizzazione. Personale di FISE che fa parte, quale che sia il ruolo rivestito, di associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque illecite. Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all"art. 416 *bis* c.p., è configurabile anche il concorso c.d. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso. Attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere inoltre commessi altri reati a monte che – pur non essendo espressamente previsti dal Decreto – potrebbero comportare la responsabilità amministrativa dell"Ente.

confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla „ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.		
Scambio elettorale politico-mafioso Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-biso mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.	Art. 416 *ter* c.p.	Relativamente al reato di cui all"art. 416 *ter* c.p. si indicano le seguenti possibili modalità di realizzazione. Personale di FISE che accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all"articolo 416 *bis* c.p. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell"articolo 416 *bis* in cambio dell"erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità per la Federazione o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell"associazione mafiosa. Attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere inoltre commessi altri reati a monte che – pur non essendo espressamente previsti dal Decreto – potrebbero comportare la responsabilità amministrativa dell"Ente.
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione,	Art. 630 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.		
<u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</u> 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10 escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 3 dell'allegato 1 al Regolamento CE n. 273/2004 e dell'Allegato al Regolamento CE n. 111/2005 ovvero dell'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni	Art. 74 DPR 309/90	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto salvo che appartengano a persone estranee al reato ovvero quando essa non è possibile la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.		
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo. (Omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile	Art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

1975, n. 110; (*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.		
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio – Art. 25 D. Lgs. n. 231/2001		
Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita	Art. 314 c.p.	Si tratta di "reato proprio", in quanto presuppone la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero, di incaricato di pubblico servizio del loro autore. È configurabile, in astratto, il concorso del soggetto interno a FISE nel reato proprio del pubblico funzionario o dell'incaricato di pubblico servizio. Infatti, l'esponente della Federazione (c.d. "extraneus") potrebbe – per favorire la stessa - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio, pur senza dazione o promessa di utilità, che porterebbe ad integrare fatti di corruzione. La responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'extraneus può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio). La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente della FISE che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse della Federazione, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli ad esempio documenti utili ai fini del perfezionamento del reato. La condotta del funzionario che rilascia (a titolo esemplificativo) il provvedimento non dovuto si inquadrerebbe nella fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che si configura come reato "proprio". Tuttavia, il dipendente risponderebbe a titolo di concorso dell'extraneus nel reato "proprio", in quanto nella sua condotta si rinverrebbero: 1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato; 2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta; 3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	Art. 316 c.p.	Si tratta di "reato proprio", in quanto presuppone la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero, di incaricato di pubblico servizio del loro autore. È configurabile, in astratto, il concorso del soggetto interno a FISE nel reato proprio del pubblico funzionario o dell'incaricato di pubblico servizio. Infatti, l'esponente della Federazione (c.d. "extraneus") potrebbe – per favorire la stessa - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio, pur senza dazione o promessa di utilità, che porterebbe ad integrare fatti di corruzione. La responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'extraneus può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio). La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente della FISE che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse della Federazione, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli ad esempio documenti utili ai fini del perfezionamento del reato. La condotta del funzionario che rilascia (a titolo esemplificativo) il provvedimento non dovuto si inquadrerebbe nella fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che si configura come reato "proprio". Tuttavia, il dipendente risponderebbe a titolo di concorso dell'extraneus nel reato "proprio", in quanto nella sua condotta si rinverrebbero: 1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato; 2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta; 3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta.
Abuso d'ufficio (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.	Art. 323 c.p.	Si tratta di "reato proprio", in quanto presuppone la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero, di incaricato di pubblico servizio del loro autore. È configurabile, in astratto, il concorso del soggetto interno a FISE nel reato proprio del pubblico funzionario o dell'incaricato di pubblico servizio. Infatti, l'esponente della Federazione (c.d. "extraneus") potrebbe – per favorire la stessa - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio, pur senza dazione o promessa di utilità, che porterebbe ad integrare fatti di corruzione. La responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'extraneus può ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio). La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.		dipendente della FISE che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse della Federazione, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli ad esempio documenti utili ai fini del perfezionamento del reato. La condotta del funzionario che rilascia (a titolo esemplificativo) il provvedimento non dovuto si inquadrerebbe nella fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), che si configura come reato "proprio". Tuttavia, il dipendente risponderebbe a titolo di concorso dell'extraneus nel reato "proprio", in quanto nella sua condotta si rinverrebbero: 1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato; 2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta; 3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta.
<u>Concussione</u> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.	Art. 317 c.p.	Si tratta di "reato proprio", in quanto presuppone la qualifica di pubblico ufficiale, ovvero, di incaricato di pubblico servizio del loro autore.
<u>Corruzione per l'esercizio della funzione</u> Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni.	Art. 318 c.p.	Tale fattispecie di "**Corruzione impropria"** si integra qualora il PU o l'IPS (ex art. 320 c.p.), per l'esercizio delle proprie funzioni o poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Ciò in quanto il pubblico funzionario per il compimento di un atto conforme ai doveri e compiti del proprio ufficio non può essere retribuito dal soggetto privato. L'azione del "dare" e del "ricevere" implicano il trasferimento del denaro o dell'utilità, mentre "promettere" o "accettare la promessa" sono manifestazioni di volontà, anche tacite, aventi ad oggetto una prestazione futura. Benché nella maggior parte dei casi si tratterà di corruzioni realizzate nell'esclusivo interesse della persona fisica, non è a priori possibile escludere che si generino responsabilità in capo alla Federazione, ad es. laddove quest'ultima abbia tratto un vantaggio – eventualmente anche indiretto – dalla commissione del reato da parte del proprio esponente (es. indebito affidamento di una consulenza esterna in capo all'*extraneus* corruttore). Di seguito sono indicate condotte che potrebbero, a titolo esemplificativo, rilevare come "segnali" (potenzialmente) rilevanti di condotte corruttive: ▪ un esponente della Federazione dà o promette al pubblico funzionario – che ne accetta la dazione o la promessa – regali, omaggi che esulano dalle normali pratiche commerciali;

		▪ FISE assume alle proprie dipendenze persona segnalata dal Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio in assenza delle qualifiche richieste per il ruolo; ▪ la Federazione stipula contratti o acquista beni/servizi ad importi superiori al valore di mercato da fornitori suggeriti dal Pubblico Ufficiale e/o a questi legati, direttamente o indirettamente; ▪ la Federazione paga compensi a professionisti legati direttamente o indirettamente al PU/IPS relativi a consulenze effettivamente non rese.
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni.	Art. 319 c.p.	Trattasi di c.d. "**Corruzione propria**", in cui l"accordo corruttivo ha ad oggetto l"omissione o il ritardo nel compimento di un atto dovuto, ovvero il compimento di un atto non conforme ai compiti d"ufficio e dunque illegittimo. A titolo esemplificativo, valgano i comportamenti elencati al precedente punto, declinati nell"ottica di un comportamento del Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio illegittimo, in quanto contrario alla legge o alle norme interne che regolano i compiti dell"ufficio a cui appartiene il funzionario.
Circostanze aggravanti La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.	Art. 319 *bis* c.p.	
Corruzione in atti giudiziari Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni.	Art. 319 *ter* c.p.	Tale figura di reato potrebbe commettersi retribuendo il funzionario per aver compiuto (corruzione susseguente) o affinché compia (corruzione antecedente) un atto – conforme (corruzione impropria) o contrario ai doveri d"ufficio (corruzione propria) – idoneo ad influire sulle sorti di un processo giudiziario. Nella fattispecie ex art. 319 *ter* c.p., le attività di corruzione ex artt. 318 – 319 c.p. sonocommesse per favorire o danneggiare la parte in un processo civile, penale o amministrativo. Trattasi di una fattispecie autonoma, la cui *ratio* è quella di garantire che l"attività giudiziaria si svolga in maniera imparziale. Per la verificazione di tale reato si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui la Federazione sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio, tramite un proprio esponente, corrompa un PU (es. magistrati, CTU, cancellieri, testimoni o qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell"ambito del procedimento contenzioso). Concretamente il reato in esame può concretizzarsi, a titolo esemplificativo, con le seguenti modalità:

		La Federazione: - dà o promette danaro od altra utilità al PU per assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo in cui la FISE è coinvolta o rispetto al quale ha un interesse; - dà o promette danaro od altra utilità ad un soggetto esterno alla P.A. (esempio professionista di fiducia) affinché quest'ultimo ricompensi il PU, onde assicurarsi il positivo esito di un processo civile, penale o amministrativo in cui la FISE è coinvolta o rispetto al quale ha un interesse; - dà o promette danaro od altra utilità ad un magistrato od altro soggetto affinché quest'ultimo intervenga presso altri magistrati colleghi o altri soggetti ritenuti idonei ad incidere in senso favorevole sulle vicende processuali di cui è parte o ha un interesse. -
<u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	Art. 319 *quater* c.p.	È punito, in questo caso, il PU o IPS che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altra utilità. E' punito altresì il privato che dà promette denaro o altra utilità al PU o all"IPS. Il comportamento determina il soggetto passivo ad una condotta attraverso l"inganno (nelle forme dell"artificio e del raggiro o della semplice menzogna e il silenzio) ovvero l"esortazione e il consiglio semplice menzogna e silenzio quando l"accettazione sia determinata da una posizione di superiorità dell"agente. Può realizzarsi, a titolo esemplificativo, qualora a seguito di una richiesta di dazione o di promessa da parte del PU o IPS il privato in posizione di coercizione psicologica, dia o prometta denaro o altra utilità non dovuti al fine di ottenere un vantaggio (es mancata rilevazione di una irregolarità in sede di ispezione e verifica).
<u>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</u> Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.	Art. 320 c.p.	La norma estende l"applicazione delle due fattispecie corruttive anche al soggetto qualificato quale "IPS". Per quanto concerne le possibili modalità di attuazione dei suddetti reati di corruzione, si rinvia agli esempi sopra riportati.
<u>Pene per il corruttore</u> Le pene stabilite nel primo comma dell"articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell"articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	Art. 321 c.p.	La disposizione si limita ad estendere al privato corruttore le pene stabilite per il funzionario pubblico corrotto. Deve sussistere la coscienza e la volontà di retribuire il PU o l"IPS affinché compia l"atto conforme o contrario ai doveri d"ufficio, o per aver compiuto un atto contrario ai propri doveri.

<u>Istigazione alla corruzione</u> Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.	Art. 322 c.p.	Si configura nell"ipotesi in cui, nei confronti di un PU o IPS, sia espressamente formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altra utilità, per l"esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (I comma), ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d"ufficio o per l"omissione o il ritardo di un atto d"ufficio (II comma), sempreché la promessa/offerta non vengano accettate. In caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 – 319 c.p. E' penalmente sanzionata anche la condotta del PU o IPS che solleciti una promessao dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le predette medesime finalità (III e IV comma). A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi nel caso in cui un esponente della Federazione: - offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un PU o IPS - i quali non accettino detta offerta o detta promessa – per indurli a compiere un atto del loro ufficio; - offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti ad un PU o IPS – che non accettino - per omettere o ritardare un atto del loro ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai propri doveri.
<u>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</u> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;	Art. 322 *bis* c.p.	Con questa norma, si statuisce una estensione soggettiva della incriminabilità per un numero tassativo di delitti contro la P.A. per i casi in cui fossero coinvolti funzionari stranieri e internazionali.

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.		
<u>Traffico di influenze illecite</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli	Art. 346 *bis* c.p.	Tale figura di reato è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell"opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore.

articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.		La fattispecie in esame si differenzia, dal punto di vista strutturale, da quelle di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l"opera di illecita mediazione. Il fulcro del disvalore penale si concentra nella condotta di colui che sfrutta relazioni esistenti o anche solo asserite con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o uno dei soggetti indicati dall"art. 322 *bis* c.p. e si fa promettere denaro o altra utilità quale prezzo per la propria attività di mediazione illecita oppure quale prezzo necessario per remunerare i soggetti sopra elencati ed indirizzare di conseguenza il loro operato. Mentre nella versione previgente il reato si consumava solo qualora la remunerazione fosse relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all"omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, la L. 3/2019 ha ampliato la portata del precetto, che attualmente sanziona qualsiasi remunerazione connessa all"esercizio di funzioni pubblicistiche. Come chiaramente disposto dal comma 2, oltre al soggetto che "sfrutta" relazioni reali o asserite con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, è punito con identica pena anche il soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto. A titolo esemplificativo il reato in esame può manifestarsi nel caso in cui un esponente della Federazione offra o prometta danaro od altra utilità non dovuti al soggetto che sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis* – per conseguire un vantaggio per la Federazione (es. mancata rilevazione di una irregolarità in sede di ispezione e verifica).
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento – Art. 25 *bis* D. Lgs. 231/2001		
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi	Art. 453 c.p.	**La commissione dei reati di cui agli artt. 453 c.p., 454 c.p., 455 c.p., 457 c.p., 459 c.p., 460 c.p., 461 c.p., 464 c.p., specificatamente richiamati dal presente articolo 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 richiederebbe, come condizione in grado di configurare un significativo interesse o vantaggio della Federazione (presupposto per l'imputazione dei reati ex D.Lgs 231/01),**

corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma **di concerto con chi l'ha eseguita** ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.		**l'impiego diffuso e consistente, in termini di controvalore, di strumenti come quelli richiamati dai reati-presupposto.** **Tale impiego risulta, nella prassi della FISE, estremamente limitato, tanto da poter concludere che la commissione dei reati considerati risulta, ancorché *astrattamente*, difficilmente ipotizzabile.**
Alterazione di monete Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.	Art. 454 c.p.	**La commissione dei reati di cui agli artt. 453 c.p., 454 c.p., 455 c.p., 457 c.p., 459 c.p., 460 c.p., 461 c.p., 464 c.p., specificatamente richiamati dal presente articolo 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 richiederebbe, come condizione in grado di configurare un significativo interesse o vantaggio della Federazione (presupposto per l'imputazione dei reati ex D.Lgs 231/01), l'impiego diffuso e consistente, in termini di controvalore, di strumenti come quelli richiamati dai reati-presupposto in commento.** **Tale impiego risulta, nella prassi della FISE, estremamente limitato, tanto da poter concludere che la commissione dei reati considerati risulta, ancorché *astrattamente*, difficilmente ipotizzabile.**
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.	Art. 455 c.p.	**La commissione dei reati di cui agli artt. 453 c.p., 454 c.p., 455 c.p., 457 c.p., 459 c.p., 460 c.p., 461 c.p., 464 c.p., specificatamente richiamati dal presente articolo 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 richiederebbe, come condizione in grado di configurare un significativo interesse o vantaggio della Federazione (presupposto per l'imputazione dei reati ex D.Lgs 231/01), l'impiego diffuso e consistente, in termini di controvalore, di strumenti come quelli richiamati dai reati-presupposto in commento.** **Tale impiego risulta, nella prassi della FISE, estremamente limitato, tanto da poter concludere che la commissione dei reati considerati risulta, ancorché *astrattamente*, difficilmente ipotizzabile.**
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	**La commissione dei reati di cui agli artt. 453 c.p., 454 c.p., 455 c.p., 457 c.p.,**

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.		**459 c.p., 460 c.p., 461 c.p., 464 c.p., specificatamente richiamati dal presente articolo 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 richiederebbe, come condizione in grado di configurare un significativo interesse o vantaggio della Federazione (presupposto per l'imputazione dei reati ex D.Lgs 231/01), l'impiego diffuso e consistente, in termini di controvalore, di strumenti come quelli richiamati dai reati-presupposto in commento. Tale impiego risulta, nella prassi della FISE, estremamente limitato, tanto da poter concludere che la commissione dei reati considerati risulta, ancorché *astrattamente*, difficilmente ipotizzabile.**
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	Art. 459 c.p.	**La commissione dei reati di cui agli artt. 453 c.p., 454 c.p., 455 c.p., 457 c.p., 459 c.p., 460 c.p., 461 c.p., 464 c.p., specificatamente richiamati dal presente articolo 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 richiederebbe, come condizione in grado di configurare un significativo interesse o vantaggio della Federazione (presupposto per l'imputazione dei reati ex D.Lgs 231/01), l'impiego diffuso e consistente, in termini di controvalore, di strumenti come quelli richiamati dai reati-presupposto in commento. Tale impiego risulta, nella prassi della FISE, estremamente limitato, tanto da poter concludere che la commissione dei reati considerati risulta, ancorché *astrattamente*, difficilmente ipotizzabile.**
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.	Art. 460 c.p.	**La commissione dei reati di cui agli artt. 453 c.p., 454 c.p., 455 c.p., 457 c.p., 459 c.p., 460 c.p., 461 c.p., 464 c.p., specificatamente richiamati dal presente articolo 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 richiederebbe, come condizione in grado di configurare un significativo interesse o vantaggio della Federazione (presupposto per l'imputazione dei reati ex D.Lgs 231/01), l'impiego diffuso e consistente, in termini di controvalore, di strumenti come quelli richiamati dai reati-presupposto in commento. Tale impiego risulta, nella prassi della FISE, estremamente limitato, tanto da poter concludere che la commissione dei reati considerati risulta, ancorché *astrattamente*, difficilmente ipotizzabile.**
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo	Art. 461 c.p.	**La commissione dei reati di cui agli artt. 453 c.p., 454 c.p., 455 c.p., 457 c.p., 459 c.p., 460 c.p., 461 c.p., 464 c.p., specificatamente richiamati dal presente articolo 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 richiederebbe, come condizione in grado di configurare un significativo interesse o vantaggio della Federazione (presupposto per l'imputazione dei reati ex D.Lgs 231/01), l'impiego diffuso e consistente, in termini di controvalore, di strumenti come quelli richiamati dai reati-presupposto in commento. Tale impiego risulta, nella prassi della FISE, estremamente limitato, tanto da poter concludere che la commissione dei reati considerati risulta, ancorché *astrattamente*, difficilmente ipotizzabile.**

comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione		
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	Art. 464 c.p.	**La commissione dei reati di cui agli artt. 453 c.p., 454 c.p., 455 c.p., 457 c.p., 459 c.p., 460 c.p., 461 c.p., 464 c.p., specificatamente richiamati dal presente articolo 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 richiederebbe, come condizione in grado di configurare un significativo interesse o vantaggio della Federazione (presupposto per l'imputazione dei reati ex D.Lgs 231/01), l'impiego diffuso e consistente, in termini di controvalore, di strumenti come quelli richiamati dai reati-presupposto in commento.** **Tale impiego risulta, nella prassi della FISE, estremamente limitato, tanto da poter concludere che la commissione dei reati considerati risulta, ancorché *astrattamente*, difficilmente ipotizzabile.**
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 473 c.p.	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (per la sussistenza del reato occorre, infatti, che vi sia «contraffazione», ossia una riproduzione integrale del segno distintivo o una sua alterazione, imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, in modo che possa confondersi con quello originario: condotta difficilmente ipotizzabile nel contesto della FISE).
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.	Art. 474 c.p.	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (la norma punisce la commercializzazione di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati per trarne profitto).

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.		
Delitti contro l'industria e il commercio – Art. 25 *bis*.1 D. Lgs. 231/2001		
<u>Turbata libertà dell'industria o del commercio</u> Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.	Art. 513 c.p.	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *bis*.1 del Decreto presuppongono l'esistenza di un'attività industriale o comunque produttiva, e la sussistenza di una attività commerciale finalizzata alla vendita o alla messa in circolazione sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali).
<u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</u> Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	Art. 513 *bis* c.p.	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili (**le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *bis*.1 del Decreto presuppongono l'esistenza di un'attività industriale o comunque produttiva, e la sussistenza di una attività commerciale finalizzata alla vendita o alla messa in circolazione sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali).
<u>Frodi contro le industrie nazionali</u> Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	Art. 514 c.p.	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili (**le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *bis*.1 del Decreto presuppongono l'esistenza di un'attività industriale o comunque produttiva, e la sussistenza di una attività commerciale finalizzata alla vendita o alla messa in circolazione sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali).

Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.	Art. 515 c.p.	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili (**le fattispecie di reato richiamate dall"art. 25 *bis*.1 del Decreto presuppongono l"esistenza di un"attività industriale o comunque produttiva, e la sussistenza di una attività commerciale finalizzata alla vendita o alla messa in circolazione sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali).
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.	Art 516 c.p.	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili (**le fattispecie di reato richiamate dall"art. 25 *bis*.1 del Decreto presuppongono l"esistenza di un"attività industriale o comunque produttiva, e la sussistenza di una attività commerciale finalizzata alla vendita o alla messa in circolazione sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali).
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.	Art. 517 c.p.	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili (**le fattispecie di reato richiamate dall"art. 25 *bis*.1 del Decreto presuppongono l"esistenza di un"attività industriale o comunque produttiva, e la sussistenza di una attività commerciale finalizzata alla vendita o alla messa in circolazione sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali).
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi	Art. 517 *ter* c.p.	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili (**le fattispecie di reato richiamate dall"art. 25 *bis*.1 del Decreto presuppongono l"esistenza di un"attività industriale o comunque produttiva, e la sussistenza di una attività commerciale finalizzata alla vendita o alla messa in circolazione sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali).

interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.		
<u>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</u> Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	Art. 517 *quater* c.p.	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili (**le fattispecie di reato richiamate dall"art. 25 *bis*.1 del Decreto presuppongono l"esistenza di un"attività industriale o comunque produttiva, e la sussistenza di una attività commerciale finalizzata alla vendita o alla messa in circolazione sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali).
Reati societari – Art. 25 *ter* D. Lgs. n. 231/2001		
<u>False comunicazioni sociali</u> Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per	Art. 2621 c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale.** **Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.)**

conto di terzi.		**"*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38. Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.**
<u>Fatti di lieve entità</u> Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei' creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	Art. 2621 *bis* c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale. Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38. Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.**
<u>False comunicazioni sociali delle società quotate</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla	Art. 2622 c.c.	Fattispecie prevista per le sole società di capitali emittenti titoli quotati nei mercatiregolamentati.

legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti, con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.		
<u>Impedito controllo</u> Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.	Art. 2625 c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale.** **Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38.** **Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella**

		gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.
Indebita restituzione di conferimenti Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2626 c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale.** **Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38.** **Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.**
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	Art. 2627 c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia**

		nazionale. **Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38.** **Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.**
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	Art. 2628 c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale.** **Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38.** **Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.**
Operazioni in pregiudizio dei creditori Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2629 c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla**

		ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale. **Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38.** **Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.**
<u>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</u> L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 o del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2019 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.	Art. 2629 *bis* c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale.** **Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38.** **Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.**
<u>Formazione fittizia del capitale</u> Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale	Art. 2632 c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la**

mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.		**corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale.** **Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38.** **Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.**
<u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</u> I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2633 c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale.** **Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38.** **Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno**

		individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.
Corruzione tra privati Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti provati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.	Art. 2635, comma 3, c.c.	L"ipotesi rilevante ai fini dell"applicazione del D. Lgs. 231/2001 è solo quella prevista dal 3° comma che punisce chiunque dà o promette denaro o altra utilità ai soggetti elencati dalla norma (tra cui rientrano non soltanto i soggetti c.d. apicali dell"ente "corrotto", ma anche i soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza); dal lato attivo, invece, il corruttore può essere chiunque. A titolo esemplificativo il reato in questione può essere integrato qualora un esponente della Federazione corrompa l"amministratore di una società, o il responsabile amministrativo, al fine di concludere un accordo illecito finalizzato a transazioni economiche per operazioni inesistenti, destinate solo alla creazione di provviste di denaro; o ancora nel caso in cui un esponete della Federazione dà o promette a dirigenti di un soggetto terzo regalie, omaggi o altre utilità che esulano dalle normali pratiche commerciali, finalizzate esclusivamente all"ottenimento di una contropartita nell"interesse/vantaggio della Federazione.
Istigazione alla corruzione tra privati Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in	Art. 2635 *bis*, comma 1, c.c.	L"unica ipotesi rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 è quella prevista dal primo comma. Perché di mera istigazione alla corruzione tra privati possa parlarsi è necessario che la sollecitazione o l"offerta avanzata dall"agente nei confronti di uno dei soggetti "qualificati" di cui al primo comma non venga di fatto accolta o accettata.

violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.		Proprio in tale mancata accettazione si rinviene, dunque, il principale discrimine rispetto alla similare previsione di corruzione tra privati "attiva" di cui all"art. 2635 comma 3 c.c. Da un punto di vista concreto, pertanto, le condotte suscettibili di ingenerare una responsabilità ai sensi dell"art. 2635 *bis* c.c. sono in tutto similari a quelle indicate nel riquadro antecedente.
<u>Illecita influenza sull'assemblea</u> Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Art. 2636 c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale.** **Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38.** **Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.**
<u>Aggiotaggio</u> Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti	Art. 2637 c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui,**

finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.		**rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c. , sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale.** **Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38.** **Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento da seguire nello svolgimento di talune attività.**
<u>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</u> Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di	Art. 2638 c.c.	**Si ritiene che i reati societari non siano realizzabili nel contesto della Federazione (associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 242 del 1999) fatta eccezione per la corruzione tra privati e la istigazione alla corruzione tra privati di cui, rispettivamente, agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.. Si ritiene, infatti, che l'ambito di applicazione delle norme in commento sia circoscritto alle società che svolgono una delle attività di impresa commerciale enunciate dall'art. 2195, 1° co., c.c., sul presupposto che esse soltanto coinvolgano interessi patrimoniali tali da incidere in maniera significativa sulla ricchezza collettiva e sulla economia nazionale. La denominazione del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*" conferma l'esigenza del legislatore di sanzionare gli abusi e le irregolarità commessi in seno a società e consorzi, in considerazione del riflesso che gli interessi patrimoniali sottesi alla vita delle società commerciali determinano nel più vasto campo dell'economia nazionale.** **Tale assetto normativo è, peraltro, rimasto immutato anche in seguito alla modifica del titolo XI del Libro V del codice civile (artt. 2621 c.c. e ss.) "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati*" introdotta dall'art. 2, comma 1. D. Lgs. n. 15 marzo n. 38.** **Ciononostante, la Federazione, soprattutto per finalità di trasparenza nella gestione delle attività che rilevano in questo ambito, ha ritenuto opportuno individuare, nella parte speciale del Modello, principi di comportamento**

vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.		**da seguire nello svolgimento di talune attività.**
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - Art. 25 *quater* D. Lgs. 231/2001		
Associazione sovversiva Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituisono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.	Art. 270 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il	Art. 270 *bis* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

profitto o che ne costituiscono l'impiego.		
<u>Assistenza agli associati</u> Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	Art. 270 *ter* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
<u>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dai casi di cui all"art. 270 bis e salvo il caso di addestramento la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da 5 a 8 anni.	Art. 270 *quater* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
<u>Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo</u> Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.	Art. 270 *quater* 1 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
<u>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</u> Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il	Art. 270 *quinquies* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.		
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.	Art. 270 *quinquies 1*	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.	Art. 270 *quinquies* 2	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Condotte con finalità di terrorismo Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	Art. 270 *sexies* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Attentato per finalità terroristiche o di eversione Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la	Art. 280 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.		
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	Art. 280 *bis* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Atti di terrorismo nucleare	Art. 280 *ter* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua**

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.		**commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	Art. 289 *bis* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non	Art. 302 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non**

colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.		**soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Cospirazione politica mediante accordo Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.	Art. 304 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Cospirazione politica mediante associazione Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.	Art. 305 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Banda armata: formazione e partecipazione Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.	Art. 306 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle	Art. 307 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per**

persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.		**la Federazione.**
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.	Art. 1 L. n. 342/1976	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Danneggiamento delle installazioni a terra Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.	Art. 2 L. n. 342/1976	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Sanzioni Il cittadino o lo straniero che commette uno dei fatti previsti dagli articoli precedenti è punito secondo la legge italiana, anche nei seguenti casi: 1) quando l'aereo è immatricolato in Italia; 2) quando l'aereo, ovunque immatricolato, atterra sul territorio italiano avendo ancora a bordo l'autore del delitto; 3) quando l'aereo, anche se non immatricolato in Italia, è stato dato in locazione o noleggio ad enti pubblici o privati, italiani o stranieri, od a persone fisiche, domiciliati sul territorio dello Stato; 4) a richiesta del Ministro per la grazia e giustizia quando	Art. 3 L. n. 342/1976	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

l'autore del delitto si trova comunque sul territorio dello Stato e non ne sia stata disposta l'estradizione		
<u>Pentimento operoso</u> Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.	Art. 5 D. Lgs. n. 625/1979	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
<u>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo</u> Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b)ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi. 2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario. b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.	Art. 2 Convenzione di New York del 09/12/1999	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - Art. 25 *quater* 1		

<u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u> Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.	Art. 583 *bis* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Delitti contro la personalità individuale - Art. 25 *quinquies* D. Lgs. 231/2001		
<u>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</u> Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o	Art. 600	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.		
<u>Prostituzione minorile</u> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.	Art. 600 *bis*	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
<u>Pornografia minorile</u> È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli	Art. 600 *ter* comma 1, 2, 3 e 4 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164		
Detenzione di materiale pornografico Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	Art. 600 *quater* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Pornografia virtuale. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	Art. 600 *quater* 1 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.	Art. 600 *quinquies* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Tratta di persone È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di	Art. 601 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.		
<u>Acquisto e alienazione di schiavi</u> Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni	Art. 602 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
<u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</u> Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti	Art. 603 *bis* c.p.	Relativamente alle modalità di commissione del reato, la fattispecie di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", a titolo meramente esemplificativo, potrebbe realizzarsi nelle ipotesi in cui la Federazione occupasse alle proprie dipendenze dei lavoratori, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento secondo gli "indici" di cui al terzo comma dell"art. 603 *bis* c.p. e, più precisamente, secondo l"elencazione contenuta nella norma: - corrispondendo ai lavoratori, in modo reiterato, retribuzioni che siano palesemente difformi rispetto alle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e concretamente applicabili; - corrispondendo ai lavoratori, in modo reiterato, una retribuzione che sia sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; - violando, in modo reiterato, la normativa relativa all"orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all"aspettativa obbligatoria e alle ferie; - violando le norme in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;

condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro		- sottoponendo il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Preme precisare che qualora le condotte di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro siano poste in essere nei confronti di lavoratori stranieri privi di valido permesso di soggiorno, la fattispecie in esame concorrerebbe con il reato di "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" di cui all"art. 25 *duodecies* del Decreto. Trattandosi di fattispecie entrambe previste quali reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, la loro contestuale realizzazione darebbe vita, infatti, a distinti illeciti a carico della Federazione.
<u>Adescamento di minorenni</u> Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	Art. 609 *undecies* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Abusi di mercato - Art. 25 *sexies*		
<u>Abuso di informazioni privilegiate</u> È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque,	Art. 184 D.Lgs. n. 58/1998	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili.**

essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell"art. 11 del Regolamento UE n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a),numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro cento tremila e duecento novantuno e dell'arresto fino a tre anni.		
<u>Manipolazione del mercato</u> Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti	Art. 185 D.Lgs. n. 58/1998	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili.**

finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2bis) e 2ter) limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro cento tremila e duecento novantuno e dell'arresto fino a tre anni . 2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).		
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro – Art. 25 *septies* D. Lgs. 231/2001		
<u>Omicidio colposo</u> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.	Art. 589 c.p.	Con Legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*" è stato introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, come sostituito nella sua attuale

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.		stesura dall'art. 300 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che ha esteso il novero dei reati cd. "presupposto" all'omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con questa tipologia di reato per la prima volta nell"ambito del D.Lgs. 231/01 viene introdotta la responsabilità per reati di natura "colposa" (caratterizzati dal fatto che l"evento verificatosi non era voluto da colui che ha agito). Ciò pone una questione interpretativa, osservando che in tal caso la "non volontarietà" che caratterizza tali reati colposi (omicidio o lesioni personali gravi o gravissime) va conciliata con il presupposto della responsabilità dell"Ente, ex D. Lgs. 231/2001, ovvero con la condizione che dal fatto illecito derivi un vantaggio per l"Ente. Tale conciliazione si realizza laddove si osservi che la mancata adozione di un adeguato Sistema di Gestione della salute e della Sicurezza sul Lavoro potrebbe essere interpretato come un "**risparmio**" in termini, ad esempio, di costi, da parte dell"Ente. Le condotte punite dagli artt. 589 e 590 c.p. consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima. Per lesioni gravi s"intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi un"incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Per lesioni gravissime s"intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei	Art. 590, comma 3 c.p.	Con Legge 3 agosto 2007 n. 123, recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*" è stato introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, come sostituito nella sua attuale stesura dall'art. 300 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che ha esteso il novero dei reati cd. "presupposto" all'omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con questa tipologia di reato per la prima volta nell"ambito del D.Lgs. 231/01 viene introdotta la responsabilità per reati di natura "colposa" (caratterizzati dal fatto che l"evento verificatosi non era voluto da colui che ha agito). Ciò pone una questione interpretativa, osservando che in tal caso la "non volontarietà" che caratterizza tali reati colposi (omicidio o lesioni personali gravi o gravissime) va conciliata con il presupposto della responsabilità dell"Ente, ex D. Lgs. 231/2001, ovvero con la condizione che dal fatto illecito derivi un vantaggio per l"Ente. Tale conciliazione si realizza laddove si osservi che la mancata adozione di un adeguato Sistema di Gestione della salute e della Sicurezza sul Lavoro potrebbe essere interpretato come un "**risparmio**" in termini, ad esempio, di costi, da parte

mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale		dell'Ente. Le condotte punite dagli artt. 589 e 590 c.p. consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima. Per lesioni gravi s'intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Per lesioni gravissime s'intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio – Art. 25 *octies* D. Lgs. 231/2001		
<u>Ricettazione</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Art. 648 c.p.	Si precisa che per la ricorrenza di tale fattispecie è necessario che il denaro o i beni provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad. es. furto, rapina ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E', altresì, necessario che l'autore del reato abbia la finalità di perseguire, per sé oper terzi, un profitto che può essere anche di carattere non patrimoniale. A titolo esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui, omettendo i controlli previsti in ordine all'attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto, o non tenendone in considerazione i risultati, consapevolmente si acquistino, nell'interesse della Federazione, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri. Altresì nel caso in cui l'esponente della Federazione, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità della controparte e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto risulti economicamente più vantaggioso, accettando il rischio della provenienza illecita.
<u>Riciclaggio</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000	Art. 648 *bis* c.p.	Come per il delitto di ricettazione, anche per l'ipotesi di riciclaggio è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo che ne costituisca il presupposto. La condotta della sostituzione dei beni di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento dell'illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, mediante il rimpiazzo degli stessi. E' altresì punita qualsivoglia operazione tesa ad ostacolare l'identificazione della

euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		natura delittuosa del denaro, dei beni o delle utilità delittuose, diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità. A titolo esemplificativo, il delitto può essere integrato qualora, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro quali proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Federazione compiano operazioni quali: - nel caso di beni, l"impiego degli stessi presso la Federazione; - nel caso di denaro, l"acquisto di beni o servizi in favore della Federazione.
<u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u> Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita [65] nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	Art. 648 *ter* c.p.	E' punita la condotta di chiunque - fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis - impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Il reato potrebbe configurarsi nel momento in cui la Federazione, pur consapevole di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto - per esempio, dai controlli sia risultato che il denaro è transitato su un c/c intestato a società o a persone fisiche segnalate nelle liste c.d. Antiterrorismo – li utilizza per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.
<u>Autoriciclaggio</u> Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un	Art. 648 *ter* 1 c.p.	Rispetto alla fattispecie di riciclaggio, la nuova figura di cui all"art. 648 *ter*1. c.p. introdotta dalla legge n. 186/2014 richiede che l"autore sia il medesimo autore o concorrente nella realizzazione di un precedente reato non colposo. La norma richiede il compimento di specifiche e definite condotte realizzative aventi ad oggetto i beni o le utilità provenienti dal precedente reato, nonché di un"azione - concreta e causalmente efficiente - idonea ad ostacolare l"identificazione della provenienza delittuosa. La norma non opera la tipizzazione dei reati-fonte, limitandosi a qualificarli come "non colposi", come ad es. i reati tributari, doganali, di appropriazione indebita, fallimentari, costituzione di fondi extra-contabili. Inoltre, i reati-presupposto di natura dolosa. Un prototipo viene individuato nel reato tributario, sostanziantesi nell"omesso versamento di un"imposta dovuta il cui importo, restando nella diretta disponibilitàdel contribuente, venga da questi successivamente impiegato e così reimmesso nel circuito economico lecito.

delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Art. 25 *nonies* D. Lgs. 231/2001		
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; III. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore	Art. 171 L. n. 633/1941 comma 1 lett. a *bis*) e comma 3	La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un esponente della Federazione viola il diritto di autore, diffondendo - attraverso l"utilizzo di reti telematiche – in tutto o in parte opere dell"ingegno protette. Si precisa che si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque. Si può astrattamente ipotizzare che in Federazione si verifichino una o entrambe le seguenti situazioni: ∟ si ha la disponibilità di un"opera dell"ingegno di Terzi quali, a titolo esemplificativo: un programma per elaboratore, una banca dati, una soluzione tecnologica, un documento o un'opera multimediale; ovvero ∟ con riferimento ai diritti d'autore eventualmente connessi alle opere dell'ingegno sopra citate, si detengono mezzi intesi unicamente alla rimozione funzionale di dispositivi posti a protezione di tali diritti. In tali circostanze, allo scopo di trarne profitto ed eventualmente previa rimozione dei dispositivi di protezione originariamente predisposti, la Federazione potrebbe (con riferimento alle citate opere dell'ingegno) mettere a disposizione, su reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa), con usurpazione della paternità dell'opera.
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,	Art. 171 *bis* L. n. 633/1941	Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate

programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	comma 1 e 2	condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette. Inoltre si precisa che si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della FISE qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,	Art. 171 *ter* L. n. 633/1941	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili (**il reato in questione si realizza quando, **al fine di lucro**, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico).

musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti,		

adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più		

quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.		
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	Art. 171 *septies* L. n. 633/1941	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (il reato può essere realizzato da produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE).
1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	Art. 171 *octies* L. n. 633/1941	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 25 *decies* D. Lgs. 231/2001		
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	377 *bis* c.p.	La fattispecie di cui all"art. 377 *bis* c.p. è una disposizione sussidiaria, integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro perpetrata da un soggetto nei confronti di una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, la quale però conserva la facoltà di non rispondere (i.e. l"indagato o l"imputato; l"indagato/imputato di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l"ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni, come i prossimi congiunti, cui la legge conferisce la facoltà di astenersidal testimoniare). Finalità della condotta è quella di indurre il soggetto passivo a rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. A mero titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi allorché, nella previsione di procurare alla Federazione un illecito vantaggio, un dipendente imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle). .
Reati ambientali Art. 25 *undecies* D. Lgs. 231/2001		
Inquinamento ambientale È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Art. 452 *bis* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Disastro ambientale	Art. 452 *quater* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.		**commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Delitti colposi contro l'ambiente Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	Art. 452 *quinquies* c.p.	Tale norma riduce l'intensità delle pene previste per i due precedenti reati, qualora i fatti vengano prodotti da un comportamento colposo, o producano solamente il pericolo di verificazione di essi.
Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	Art. 452 *sexies* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Circostanze aggravanti Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno	Art. 452 *octies* c.p.	

dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.		
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Art. 727 *bis* c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.	Art. 733 *bis* c.p .	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito	Art. 1, comma 1 e 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150,	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2): a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende,		

espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 3. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. *Omissis*		
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2): a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive	Art. 2 comma 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 3. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.		
Omissis Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.	Art. 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992, n.150	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.	Art. 3 *bis* comma 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili. - Sanzioni penali 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014) 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014) 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014) 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di	Art. 137, comma 3 e 5, primo periodo, e 13 D.Lgs. 152/2006 Art. 137, comma 2 e 5, secondo periodo, e 11 D.Lgs. 152/2006	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro. (comma modificato dall'art. 1 della legge n. 36 del 2010, poi dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014) 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.		

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14 Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.		
<u>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</u> Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se	Art. 256, D.Lgs 152/2006	**Organizzazione ed effettuazione delle operazioni di stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti generati dalla Federazione nell'esercizio delle sue attività, direttamente <u>o tramite società terze</u>, in contrasto con le prescrizioni della normativa di settore.**

si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi		

7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.		
Bonifica dei siti 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'"ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. *Omissis*	Art .257, D.Lgs 152/2006	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Omissis) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti	Art. 258, comma 4, secondo periodo D.Lgs 152/2006	**Organizzazione ed effettuazione delle operazioni di stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti generati dalla Federazione nell'esercizio delle sue attività, direttamente o tramite società terze, in contrasto con le prescrizioni della normativa di settore.**

senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.		
Traffico illecito di rifiuti Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.	Art. 259, comma 1 D.Lgs 152/2006	**Organizzazione ed effettuazione delle operazioni di stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti generati dalla Federazione nell'esercizio delle sue attività, direttamente o tramite società terze, in contrasto con le prescrizioni della normativa di settore.**
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per	Art. 260 D.Lgs 152/2006	**Organizzazione ed effettuazione delle operazioni di stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti generati dalla Federazione nell'esercizio delle sue attività, direttamente o tramite società terze, in contrasto con le prescrizioni della normativa di settore.**

l'ambiente.		
<u>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</u> (Omissis) 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7.l trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. (Omissis)	Art. 260 *bis* D.Lgs 152/2006	**Organizzazione ed effettuazione delle operazioni di stoccaggio, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti generati dalla Federazione nell'esercizio delle sue attività, direttamente <u>o tramite società terze</u>, in contrasto con le prescrizioni della normativa di settore.**
<u>Emissioni in atmosfera - Sanzioni</u> (Omissis) 5.Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (Omissis)	Art. 279, comma 5 D.Lgs 152/2006	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (tale fattispecie è rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 limitatamente al comma 5, allorché nell"esercizio di uno stabilimento, il superamento dei valori limite di emissione di cui al comma 2, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell"aria previsti dalla vigente normativa).
<u>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze</u>	Art.3, comma 6 della L. n.	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (tale fattispecie

lesive per l'ozono La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n.594/91, come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato e integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti. Le imprese che intendono cessare la produzione e	549/1993	punisce chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo ossia inerenti la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanza lesive, indicate nelle Tabelle A-B quali a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra coluro di carbonio ecc.).

l"utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l"attività costituente illecito.		
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" Art. 8. Inquinamento doloso 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Art. 9. Inquinamento colposo 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità	Art 8, comma 1 e 2 D.Lgs. n. 202/2007 Art 9, comma 1 e 2 D.Lgs. n. 202/2007	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.		
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Art. 25 *duodecies* D. Lgs. 231/2001		
(Omissis) 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o	Art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter*, 5 D.Lgs. n. 286/98	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (la fattispecie criminosa di cui all"art. 12, comma 3 punisce la condotta di procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mediante le modalità descritte nell"articolo in commento).

lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. (Omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.		
<u>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</u> (Omissis) 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	Art. 22, comma 12 *bis,* D.Lgs. n. 286/98	L"art. 22, comma 12bis, introduce nell"ordinamento una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto al reato previsto dal precedente comma 12, che punisce il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. Tale aggravante, dalla cui sussistenza dipende la responsabilità amministrativa dell"ente, prevede l"aumento da un terzo alla metà delle pene previste dal comma che lo precede se i lavoratori irregolari occupati sono, alternativamente, più di tre, minori in età non lavorativa, oppure sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale(c.d. caporalato). A titolo esemplificativo, l"illecito previsto dall"art. 25 duodecies potrebbe astrattamente essere contestato qualora la Federazione, al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse presso la propria sede lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto. Inoltre, non potrebbe essere esclusa a priori la responsabilità della FISE nel caso la stessa si avvalesse di fornitori, appaltatori o subappaltatori che impieghino lavoratori irregolari e che, ad esempio, per tale ragione offrano dei servizi a prezzi inferiori alla concorrenza.
Razzismo e xenofobia (Art. 25 *terdecies*)		
<u>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</u>	Art. 3, comma 3 *bis* L. 654 del 1975 abrogato dall'art. 7, comma	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano**

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.	1, lett. c) del D. Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 *bis* c.p.	**neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - Art. 25 *quaterdecies* D. Lgs. 231/2001		
<u>Frode in competizioni sportive</u> 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.	Art. 1 L. del 13 dicembre 1989 n. 401	La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti. Esemplificazioni: - accordo corruttivo (mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità) tra esponenti della FISE e i medici veterinari di una competizione sportiva, affinchè questi ultimi somministrino una sostanza dopante ad un cavallo partecipante alla competizione medesima, al fine di conseguire un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione; - accordo corruttivo (mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità) tra esponenti della FISE e i componenti di giuria nelle competizioni che si svolgono sotto l'egida FISE finalizzato al conseguimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.
<u>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</u> 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico	Art. 4 L. del 13 dicembre 1989 n. 401	**Non si rilevano, allo stato, processi / attività sensibili** (l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse esula dal perimetro di attività della FISE).

nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e		

come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.		
Reati tributari - Art. 25 *quinquiesdecies*		
<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u> 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 3. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili	Art. 2 D.Lgs. 74/2000	Le fattispecie di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000 è configurabile come reato di pericolo e di mera condotta poiché si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata, prescindendo dal possibile verificarsi dell'evento di danno e, quindi, dall'effettività dell'evasione o dall'accertamento della frode. L'emissione o il rilascio deve avere ad oggetto i documenti fiscalmente tipici, idonei alla prova nei rapporti con gli organi tributari. Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: la sottoscrizione di accordi o contratti fittizi e conseguente utilizzo, ai fini dichiarativi e allo scopo di evadere

obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.		le imposte, di fatture o altri documenti emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate – in tutto o in parte – e successivamente registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti ai fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	Art. 3 D.Lgs. 74/2000	La fattispecie prevista dall'"art. 3 si ritiene commessa ove taluno si avvalga di documenti falsi quando questi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie oppure sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Il delitto di dichiarazione fraudolenta, si configura quando la dichiarazione risulta non veritiera a causa delle seguenti condotte: - realizzazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; - utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: l'utilizzo di documenti falsi, diversi da quelli fiscalmente tipici di cui all'art. 2 D. Lgs. 74/2000, a fini dichiarativi e di ridurre le imposte ostacolando l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria, ovvero l'alterazione dei dati di cui alle scritture contabili obbligatorie con modalità fraudolente.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Art. 8 D.Lgs. 74/2000	La fattispecie si configura come reato di pericolo astratto, dato che assumono rilevanza le condotte prodromiche all'evasione, anche quando l'evasione non

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.		sia concretamente verificata. Il reato si consuma nel momento in cui si sostanzia l'emissione della fattura o alle emissioni di fatture effettuate nel corso del medesimo periodo di imposta. In ogni caso la documentazione deve uscire dalla disponibilità dell'emittente. Tuttavia, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un unico reato. Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: l'emissione di fatture o di altri documenti a fronte di operazioni non effettuate – in tutto o in parte – al fine di consentire a un terzo, nell'ambito di un accordo con reciproci vantaggi economici, l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
<u>Occultamento o distruzione di documenti contabili</u> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	Art. 10 D.Lgs. 74/2000	Il reato si consuma con il verificarsi dell'impossibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari. Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: l'occultamento di materiale o la distruzione – in tutto o in parte – delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o al fine di sottrarre le prove di una non corretta tenuta delle scritture contabili ed evadere così le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
<u>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</u> 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad	Art. 11 D.Lgs. 74/2000	La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è da considerarsi reato di pericolo. Sebbene nel testo della norma il legislatore utilizzi la locuzione "chiunque", il reato è proprio, in quanto può essere commesso dal contribuente gravato da un'obbligazione tributaria nei confronti del fisco: infatti, l'ambito di applicazione della norma è limitato alla sottrazione del pagamento delle sole imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. La responsabilità per il delitto in esame è configurabile qualora il contribuente ponga in essere, anche alternativamente, una delle seguenti condotte: - alienazione simulata; - compimento di altri atti fraudolenti. Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è richiesto l'elemento soggettivo del dolo specifico consistente nella finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero dallo scopo di consentire a terzi tale obiettivo. Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: l'alienazione di un bene mediante una manifestazione di volontà che non corrisponde alla reale intenzione delle parti ovvero il compimento di altri atti (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, una vendita simulata o una

euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.		costituzione fraudolenta di un fondo patrimoniale o di un trust solo apparente) sui propri o altrui beni in modo idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Dichiarazione infedele 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente; a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).	Art. 4 D.Lgs. 74/2000 (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'impostai sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milio di euro)	Il delitto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 74/2000 rileva, ai fini della responsabilità dell'ente, solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (all'interno dell'Unione Europea) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a dieci milioni di euro. La condotta è integrata dall'alterazione degli elementi attivi o passivi contenuti nella dichiarazione. Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: l'"effettuazione di una sottostima di ricavi o di una sovrastima di costi in ordine all'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.
Omessa dichiarazione 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.	Art. 5 D.Lgs. 74/2000 (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milio di euro)	Il delitto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 74/2000 rileva, ai fini della responsabilità dell'ente, solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (all'interno dell'Unione Europea) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a dieci milioni di euro. Si configura quale reato omissivo, in quanto si sostanzia nell'inottemperanza all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.		Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e la trasmissione della stessa oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine.
Indebita compensazione 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.	Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milio di euro)	Il delitto previsto dall'art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000 rileva, ai fini della responsabilità dell'ente, solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (all'interno dell'Unione Europea) e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a dieci milioni di euro. Si configura quale reato commissivo, in quanto si sostanzia con l'indicazione del modello F24, e conseguente invio e presentazione, di crediti insussistenti o non spettanti che vengono portati in compensazione con i debiti indicati. Esemplificazione della fattispecie di reato richiamata: la presentazione del modello F24 con indicazione di crediti non spettanti ovvero inesistenti, al fine del versamento di imposte in misura inferiore a quella dovuta.
Contrabbando - Art. 25 *sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001		
rinvia al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale-TULD)		**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**
Reati transnazionali (L 16 marzo 2006 n. 146, artt. 3 e 10)		
Associazione di tipo mafioso Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo	Art. 416 bis c.p.	**Cfr. considerazioni relative all'art. 416 c.p. richiamato dall'art. 24 ter D. Lgs. n. 231/2001.**

mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.		
<u>Associazione di tipo mafioso</u> Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o	Art. 416 *bis* c.p.	**Cfr. considerazioni relative all'art. 416 bis c.p. richiamato dall'art. 24 ter D. Lgs. n. 231/2001.**

indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.		
<u>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</u> Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni	Art. 291 quater DPR 43/73	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.		
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1,	Art. 74 DPR 309/90	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.		
<u>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis).	Art.12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D.Lgs.286/98 "Traffico di migranti"	**Cfr. considerazioni relative all'art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 286/98 richiamato dall'art. 25 duodecies D. Lgs. n. 231/2001.**
<u>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o	Art. 377 *bis* c.p.	**Cfr. considerazioni relative all'art. 377 bis c.p. richiamato dall'art. 25 *decies* D. Lgs. n. 231/2001.**

di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.		
Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	Art. 378 c.p.	**Per quanto riguarda il reato richiamato dall'articolo in commento, la sua commissione implicherebbe lo svolgimento di attività che non risultano neppure astrattamente ipotizzabili in FISE e che, comunque, non soddisfarebbero la condizione di realizzare un interesse o un vantaggio per la Federazione.**

F.I.S.E.

Federazione Italiana Sport Equestri

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D. LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE

Sommario

1. PREMESSA 3

2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 3

2.1 MONITORAGGIO NEL TEMPO 4

3. DESCRIZIONE DEGLI STANDARD DI CONTROLLO 4

3.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI 4

3.2 STANDARD DI CONTROLLO TRASVERSALI 5

3.2.1 GESTIONE FLUSSI FINANZIARI / RISORSE FINANZIARIE 5

3.2.2 RAPPORTI CON CONTROPARTI ESTERNE (PUBBLICHE E PRIVATE) 6

3.2.3 RAPPORTI CONTRATTUALI E MONITORAGGIO DELLE TERZE PARTI 7

3.2.4 GESTORE DEI CONTRATTI 7

3.2.5 GESTIONE DELLE ESTERNALIZZAZIONI 7

3.2.6 GESTIONE DELLE IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI 8

3.2.7. GESTIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE 9

4. PROCESSI SENSIBILI E IDENTIFICAZIONE DEI RELATIVI STANDARD DI CONTROLLO 10

1. PREMESSA

Nei paragrafi che seguono si riportano:

- i principi cardine del "Sistema di Controllo Interno";
- gli Standard di Controllo Generali e Trasversali;
- le Attività Sensibili emerse come rilevanti dal Risk Assessment e, per ciascuna di esse, la identificazione dei soggetti/ degli Uffici/ dei Dipartimenti coinvolti e i corrispondenti Strumenti Normativi e Standard di Controllo applicabili.

I reati 231 (ossia i reati ricompresi nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente) che potrebbero essere commessi nell'ambito delle Attività Sensibili sono riportati nell'**Allegato 1A** della Parte Generale.

Nell'**Allegato 1B** della Parte Generale sono, invece, riportati i reati attualmente contemplati nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 con una sintetica descrizione, per ciascuno di essi, della relativa norma incriminatrice.

2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nella predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel prosieguo anche solo "Modello") si è tenuto conto anche delle procedure e, in generale, dei sistemi di controllo esistenti presso la F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestri – (di seguito anche solo la "Federazione" o "FISE") e analizzati in fase di Risk Assessment, in quanto idonei a valere come ulteriori (rispetto agli Standard di Controllo) misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle Attività Sensibili[1].

[1] Oltre allo Statuto Federale, la FISE regola le proprie attività mediante procedure operative, circolari, regolamenti. Assumono particolare rilievo ai fini del presente Modello e si intendono, pertanto, integralmente richiamati (come tempo per tempo vigenti): lo Statuto Federale e le relative Norme di Attuazione; le norme del "Libro II – Norme di Amministrazione e Contabilità"; le norme relative all' "Uso logo e marchio FISE"; le norme del "Libro V Sponsorizzazioni Norme per Enti Affililiati e Aggregati Atleti, Cavalli"; le norme del "Libro VI Manifestazioni Sportive"; il Regolamento di Giustizia Sportiva; le norme del "Regolamento Rimborsi trasferte e indennità" aggiornato al 30.07.2018. Per le singole discipline, si osservano le norme contenute nei codici, linee guida, circolari o regolamenti tecnico-sportivi internazionali e federali come tempo per tempo vigenti.

2.1 MONITORAGGIO NEL TEMPO

I responsabili degli Uffici/Dipartimenti coinvolti nelle singole Attività Sensibili analizzano e valutano gli Standard di Controllo applicabili ed interagiscono con la Direzione per identificare eventuali esigenze di specificazione e/o di implementazione degli stessi.

Tali esigenze possono derivare anche dagli aggiornamenti della Normativa (regolamenti/ circolari, ecc.) del CONI concretamente applicabili alla FISE i quali vanno ad integrare, in quanto applicabili, il sistema di prevenzione dei reati rappresentato dal presente Modello.

3. DESCRIZIONE DEGLI STANDARD DI CONTROLLO

Nella presente sezione sono indicati gli Standard di Controllo (di seguito anche, più semplicemente, "Standard"), ossia le regole di comportamento, le norme organizzative e i controlli previsti dal presente Modello al fine di prevenire, con riferimento a ciascuna Attività Sensibile, i reati-presupposto.

Gli Standard di Controllo, così come di seguito definiti, contengono regole che devono essere applicate e rispettate da tutti i Destinatari del Modello, unitamente a tutti gli altri strumenti normativi federali anche se non espressamente richiamati dal presente Modello (ossia procedure, regolamenti, istruzioni operative e/o circolari, ecc.), nonché a tutta la normativa nazionale, anche regolamentare e alla normativa (regolamenti/circolari, ecc.) del CONI in quanto concretamente applicabili alla FISE che integrano il sistema di prevenzione dei reati rappresentato dal presente Modello.

Gli Standard di Controllo si articolano su tre distinti livelli:

- gli Standard di Controllo Generali applicabili, cioè, a tutte le Attività Sensibili;
- gli Standard di Controllo Trasversali che forniscono regole di comportamento di carattere generale che riguardano più Attività Sensibili;
- gli Standard di Controllo Specifici che prevedono disposizioni volte a disciplinare aspetti di maggiore dettaglio, caratteristici di specifiche Attività Sensibili; essi sono elencati nell'**Allegato 1** alla presente Parte Speciale ("Standard di Controllo Specifici").

3.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Gli Standard di Controllo Generali sono di seguito esposti:

a) <u>SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI</u>: deve esistere una segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le singole operazioni;

b) NORME INTERNE E/O PROCEDURE (SISTEMA NORMATIVO): devono esistere disposizioni interne idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'Attività Sensibile;

c) POTERI DI FIRMA E POTERI AUTORIZZATIVI: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate;

d) TRACCIABILITÀ: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Federazione e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

3.2 STANDARD DI CONTROLLO TRASVERSALI

Di seguito si indicano gli Standard di Controllo Trasversali che, come sopra precisato, forniscono regole di comportamento generali che riguardano più Attività Sensibili.

3.2.1 GESTIONE FLUSSI FINANZIARI / RISORSE FINANZIARIE

I flussi finanziari devono essere adeguatamente regolamentati in modo da consentirne la tracciabilità e, quindi, la verificabilità da parte delle competenti Funzioni/Uffici/Dipartimenti.

Al fine di monitorare i flussi finanziari, sia in entrata, che in uscita, inerenti la propria operatività, la FISE individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, ad integrazione/specificazione di quanto previsto nel "LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità", è garantita l'osservanza delle seguenti regole:

- segregazione di funzioni/compiti e responsabilità tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla Legge;
- limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- le operazioni che comportano l'utilizzo di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati (Standard di Controllo Generali), documentate, registrate correttamente e verificabili;

- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente che ne attesta la congruità.

3.2.2 RAPPORTI CON CONTROPARTI ESTERNE (PUBBLICHE E PRIVATE)

L'instaurazione e la gestione dei rapporti con controparti esterne deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e mediante le seguenti modalità che ne garantiscano la trasparenza:

(i) predisposizione di report/verbali da inviare al superiore gerarchico, in caso di incontri con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza, contenenti il dettaglio:

a. dell'attività svolta a contatto con esponenti della P.A.;

b. del luogo e della data di svolgimento dell'attività;

c. del Responsabile/i che ha/hanno gestito l'attività;

d. dell'esponente/i della controparte che ha/hanno gestito l'attività;

(i) assenza di interessi personali;

(ii) impossibilità per colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni di procedere da solo e in autonomia anche nell'ambito della sottoscrizione, o modifica, dei relativi accordi.

Inoltre:

a) l'instaurazione di rapporti con controparti esterne deve essere preceduta, coerentemente con quanto previsto dagli Standard di Controllo, da una verifica dei requisiti reputazionali, allo scopo di garantire la affidabilità e la credibilità, sotto il profilo etico e di legalità, con particolare riguardo alle tematiche connesse alla prevenzione del rischio di corruzione, di infiltrazione criminale, di riciclaggio e di frodi. La permanenza di tali requisiti è condizione necessaria anche per il mantenimento dei rapporti contrattuali;

b) le controparti esterne devono, inoltre, rispondere ai requisiti di carattere professionale e organizzativo nonché - ove applicabile - patrimoniale ed economico-finanziario, richiesti degli Standard di Controllo;

c) ciascuna Funzione che abbia instaurato o gestito rapporti con controparti esterne è tenuta a coinvolgere il Presidente e/o il Segretario Generale (secondo l'assetto organizzativo tempo per tempo vigente) laddove siano riscontrate possibili criticità nella gestione del rapporto che richiedano la valutazione di azioni legali o la stipula di accordi.

3.2.3 RAPPORTI CONTRATTUALI E MONITORAGGIO DELLE TERZE PARTI

La Federazione adotta presidi che assicurino un'approfondita conoscenza dei soggetti con cui instaura rapporti contrattuali (fornitori, partner ecc.).

Nello specifico, la Federazione, in presenza di determinate soglie quantitative e qualitative, effettua verifiche sulle controparti diretta ad accertarne l'eventuale inclusione nelle Liste di riferimento.

La Federazione opera periodicamente un'attività di monitoraggio sui rapporti instaurati con le terze parti finalizzata alla verifica del mantenimento delle condizioni necessarie alla qualifica, selezione e scelta delle stesse.

3.2.4 GESTORE DEI CONTRATTI

E' individuato il "Gestore del Contratto", ovvero il soggetto responsabile dell'esecuzione dei singoli contratti all'interno dell'Ufficio/Dipartimento per la cui attività è stipulato.

Il Gestore del Contratto, con riferimento a ogni rapporto contrattuale instaurato, mantiene i rapporti con le controparti e svolge tutte le verifiche necessarie ad assicurare la corretta esecuzione del contratto stesso.

Il Gestore del Contratto è tenuto a segnalare senza indugio al soggetto competente, i casi in cui si presentino:

(i) dubbi di interpretazione o di applicazione del Contratto;

(ii) richieste di modifica, integrazione o deviazione dai contratti stipulati;

(iii) elementi che possano determinare la sospensione dell'esecuzione, la risoluzione o il recesso dal contratto;

(iv) relativamente alle penali, richieste che possano compromettere l'ordinaria gestione contrattuale o sfociare in un contenzioso.

3.2.5 GESTIONE DELLE ESTERNALIZZAZIONI

È definita e regolamentata, nel rispetto degli obiettivi della Federazione definiti in conformità con la normativa vigente, la gestione delle Esternalizzazioni che prevede:

a) l'esatta individuazione delle attività esternalizzate e la qualità del bene o del servizio, il prezzo e le garanzie di equità e correttezza;

b) lo svolgimento di analisi propedeutiche alla conclusione dell'accordo di esternalizzazione;

c) la determinazione dei criteri di scelta dei fornitori;

e) la verifica periodica, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, della sussistenza dei requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore del servizio, nonché della qualità di quest'ultimo;

f) l'identificazione dei rischi e dei controlli a presidio dei rischi associati all'esternalizzazione con riferimento anche alla gestione del rischio operativo;

g) la fissazione di compensi in misura fissa per i servizi resi o, comunque, con divieto di parametrarli al raggiungimento di determinati obiettivi di profitto.

Nell'esecuzione dei relativi contratti, la controparte erogante i servizi che ne sono oggetto è tenuta, mediante la previsione di apposite clausole, a osservare le procedure contenute nel Modello adottato da FISE ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo alle prescrizioni inerenti alle attività oggetto del contratto, applicando, in caso di violazione, le sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti dei terzi e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto di servizio.

3.2.6 GESTIONE DELLE IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI

La Federazione adotta una politica di gestione per individuare, monitorare e gestire i conflitti di interessi[2].

Nell'ambito delle attività/processi aventi un valore economico e/o strategico significativo per la Federazione[3] , tutti i Destinatari del Modello devono, nei loro rapporti esterni ed interni, privilegiare gli interessi della Federazione rispetto ad ogni altra situazione che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, anche solo potenziale, per se stessi o per i loro familiari.

In tale prospettiva, tutti i Destinatari devono, ove possibile, evitare ogni situazione di conflitto e devono comunicare eventuali situazioni di conflitto di interessi, astenendosi, in tali casi, da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quello della Federazioene, o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse della stessa.

FISE si impegna a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e controllo necessarie a prevenire e mitigare situazioni di conflitto di interesse anche mediante:

[2] Il Conflitto di interessi è la condizione che si verifica quando risulta compromessa, anche potenzialmente, l'imparzialità richiesta ai soggetti che, nell'esercizio del potere decisionale, possono interporre interessi propri o dei loro familiari in conflitto con gli interessi della Federazione.

[3] A titolo esemplificativo e non esaustivo: allocazione delle risorse finanziarie; amministrazione del personale; gestione della contribuzione e delle prestazioni assistenziali; gestione del contenzioso; selezione di fornitori e di consulenti secondo procedure diverse da quelle per le quali la legge già assicuri imparzialità, trasparenza e buon andamento della stazione appaltante attraverso adeguati procedimenti ad evidenza pubblica nella scelta del contraente.

- una chiara definizione di ruoli e di responsabilità e la segregazione delle funzioni, al fine di assicurare che nessun individuo all'interno di FISE abbia il completo controllo di un processo;
- la formalizzazione e la tracciabilità dei processi decisionali.

3.2.7. GESTIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE

Le manifestazioni sportive – quali che sia la dimensione territoriale ed agonistica di ciascuna – devono perseguire principalmente:

- il rispetto degli obiettivi sportivi agonistici o non agonistici, promozionali, di avviamento, di integrazione sociale, in coerenza alle caratteristiche ed al target cui è rivolta la manifestazione;
- la soddisfazione ed il rispetto delle aspettative dei partecipanti, con particolare attenzione a quelli minori di età, dei loro genitori e accompagnatori e dei soggetti coinvolti a vario titolo nella manifestazione medesima (Dirigenti di Enti affiliati/aggregati, Istruttori, Tecnici, Proprietari dei cavalli, ecc.);
- il corretto riconoscimento dell'impegno e della professionalità di coloro che rivestono ruoli tecnici e tecnico–operativi per la realizzazione della manifestazione (Ufficiali di Gara, Direttori di Campo, Segreterie di Concorso, Segretari/Speaker, Segretari al Cerimoniale, Cronometristi, assistenti, rappresentanti del Comitato Organizzatore, ecc.) e delle persone che, coinvolte anche in forme di volontariato, contribuiscono alla miglior riuscita degli eventi sportivi.

Le norme del "LIBRO VI - Manifestazioni Sportive" definisce:

- i requisiti che il soggetto richiedente l'accredito in FISE - come Comitato Organizzatore - deve avere;
- la procedura di registrazione del Comitato Organizzatore;
- le modalità di versamento delle quote di registrazione;
- i diritti e i doveri dei Comitati Organizzatori accreditati;
- le norme generali relative alla definizione del calendario delle manifestazioni;
- la gestione dei premi e i termini di pagamento;
- le modalità di pagamento delle iscrizioni dei cavalieri partecipanti ad una manifestazione agonistica;
- le dotazioni dei Comitati Organizzatori.

4. PROCESSI SENSIBILI E IDENTIFICAZIONE DEI RELATIVI STANDARD DI CONTROLLO

Di seguito si indicano le Attività Sensibili rilevate nel contesto federale, rispetto alle quali, cioè, si ritiene sussistente il rischio di realizzazione di uno o più reati presupposto, nonché i Soggetti/gli Uffici/i Dipartimenti coinvolti, gli strumenti normativi eventualmente presenti (circolari, regolamenti, procedure, ecc.) e gli Standard Specifici di Controllo applicabili a presidio del rischio stesso.

ATTIVITÀ DI RICERCA, DI SELEZIONE E DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Segretario Generale

Ufficio Risorse Umane e Gestione Pratiche Assicurazione Federale

STRUMENTI NORMATIVI

CCN DEL CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Piano Anticorruzione FISE

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

1. Selezione e assunzione delle risorse umane

STANDARD TRASVERSALI

Gestione delle ipotesi di conflitto di interessi

1. Selezione e assunzione delle risorse umane

L'attività di selezione e di assunzione delle risorse umane prevede:

- *la gestione dell'attività in relazione al reale fabbisogno di ciascun Dipartimento/Ufficio della Federazione;*
- *l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato in Federazione (CCN DEL CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI) e in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;*
- *la definizione di un processo di selezione che disciplini:*

a) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.);

b) la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;

c) la tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula;

d) la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;

e) la verifica della coerenza delle candidature con il profilo definito;

f) il rispetto del criterio della separazione funzionale per le attività di selezione delle candidature;

g) l'archiviazione della documentazione relativa ai vari passaggi del processo di assunzione;

h) l'autorizzazione all'assunzione da parte del soggetto autorizzato a procedere in tal senso;

i) la verifica dell'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;

j) lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la Federazione al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati a operare in relazione ad attività per le quali la Federazione ha un interesse concreto cosi come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini federali).

E' fatto comunque divieto di:

i. corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, retribuzioni che siano palesemente difformi rispetto alle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e concretamente applicabili;

ii. corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, una retribuzione che sia sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;

iii. violare, in modo reiterato, la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;

iv. violare le norme in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

v. sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Gestione delle ipotesi di conflitto di interessi

La Federazione adotta una politica di gestione per individuare, monitorare e gestire i conflitti di interessi[4].

Nell'ambito delle attività/processi aventi un valore economico e/o strategico significativo per la Federazione[5] , tutti i Destinatari del Modello devono, nei loro rapporti esterni ed interni,

[4] Il Conflitto di interessi è la condizione che si verifica quando risulta compromessa, anche potenzialmente, l'imparzialità richiesta ai soggetti che, nell'esercizio del potere decisionale, possono interporre interessi propri o dei loro familiari in conflitto con gli interessi della Federazione.

[5] A titolo esemplificativo e non esaustivo: allocazione delle risorse finanziarie; amministrazione del personale; gestione della contribuzione e delle prestazioni assistenziali; gestione del contenzioso; selezione di fornitori e di consulenti

privilegiare gli interessi della Federazione rispetto ad ogni altra situazione che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, anche solo potenziale, per se stessi o per i loro familiari. In tale prospettiva, tutti i Destinatari devono, ove possibile, evitare ogni situazione di conflitto e devono comunicare eventuali situazioni di conflitto di interessi, astenendosi, in tali casi, da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quello della Federazioene, o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse della stessa.

FISE si impegna a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e controllo necessarie a prevenire e mitigare situazioni di conflitto di interesse anche mediante:

- *una chiara definizione di ruoli e di responsabilità e la segregazione delle funzioni, al fine di assicurare che nessun individuo all'interno di FISE abbia il completo controllo di un processo;*
- *la formalizzazione e la tracciabilità dei processi decisionali.*

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Elenco delle assunzioni.	Ufficio Risorse Umane e Gestione Pratiche Assicurazione Federale (Dott.ssa Merlonghi)	Annuale.
Elenco del personale extracomunitario assunto, con indicazione delle verifiche preassuntive effettuate e della documentazione acquisita.	Ufficio Risorse Umane e Gestione Pratiche Assicurazione Federale (Dott.ssa Merlonghi)	Dopo la prima comunicazione indicare solo le variazioni intervenute.
Numero delle risorse assunte con ottenimento di fondi e/o decontribuzioni.	Ufficio Risorse Umane e Gestione Pratiche Assicurazione Federale (Dott.ssa Merlonghi)	Dopo la prima comunicazione indicare solo le variazioni intervenute.
Elenco del personale assunto che risulta in qualche modo	Ufficio Risorse Umane e Gestione Pratiche	Dopo la prima comunicazione indicare solo le variazioni

secondo procedure diverse da quelle per le quali la legge già assicuri imparzialità, trasparenza e buon andamento della stazione appaltante attraverso adeguati procedimenti ad evidenza pubblica nella scelta del contraente.

legato (o collegabile) a Fornitori con i quali si sono avuti rapporti negli ultimi due anni.	Assicurazione Federale (Dott.ssa Merlonghi)	intervenute.
Nota relativa a situazioni di conflitto di interesse che siano sorte in occasione dell'assunzione di risorse.	Ufficio Risorse Umane e Gestione Pratiche Assicurazione Federale (Dott.ssa Merlonghi)	Al verificarsi dell'evento.
Segnalazione dei possibili casi di mobbing di cui si è venuti a conoscenza. Costituiscono "mobbing" comportamenti di molestie, minacce, violenza anche psicologica, perpetrati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore.	Ufficio Risorse Umane e Gestione Pratiche Assicurazione Federale (Dott.ssa Merlonghi)	Al verificarsi dell'evento.
Sanzioni disciplinari irrogate con indicazione delle relative motivazioni.	Segretario Generale (Dott. Perillo)	Al verificarsi dell'evento.

GESTIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL PERSONALE

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Segretario Generale

Ufficio Risorse Umane e Gestione Pratiche Assicurazione Federale

Singoli Capi Area

STRUMENTI NORMATIVI

CCN DEL CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

2. Gestione dei sistemi di valutazione delle performance del personale

2. Gestione dei sistemi di valutazione delle performance del personale

I sistemi di remunerazione premianti per dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni ricoperte, con l'attività svolta e con le responsabilità affidate e non sono correlati al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti.

In particolare, è garantita:

a) la preliminare definizione degli obiettivi ai quali è collegata l'erogazione di una quota variabile di retribuzione: tali obiettivi sono misurabili, coerenti con la programmazione generale e con gli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale e/o dal Segretario Generale;

b) la verifica (preliminare alla erogazione) del raggiungimento degli stessi obiettivi;

c) la definizione e la comunicazione agli interessati degli obiettivi da assegnare.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Elenco dei criteri posti alla base del sistema di valutazione delle performance e degli incentivi.	Ufficio Risorse Umane e Gestione Pratiche Assicurazione Federale (Dott.ssa Merlonghi)	Dopo la prima comunicazione indicare solo le variazioni intervenute.
Nota contenente l'elenco del personale interessato da avanzamenti di carriera o, comunque da avanzamento di posizione e retribuzione.	Ufficio Risorse Umane e Gestione Pratiche Assicurazione Federale (Dott.ssa Merlonghi)	Dopo la prima comunicazione indicare solo le variazioni intervenute.

GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Segretario Generale

Ufficio Risorse Umane e Gestione pratiche assicurazione federale

Amministrazione

Singoli Capi Area

STRUMENTI NORMATIVI

CCN CONI E DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (relativamente alle spese sostenute dai dipendenti della Federazione)

Regolamento Rimborsi, trasferte e indennità della Federazione Italiana Sport Equestri (relativamente alle spese di trasferta sostenute da dirigenti federali, tecnici, giudici, collaboratori e professionisti)

Piano Anticorruzione FISE

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

3. Gestione dei rimborsi spese per trasferte

STANDARD TRASVERSALI

Gestione flussi finanziari/risorse finanziarie

3. Gestione dei rimborsi spese per trasferte

In relazione ai rimborsi spese per trasferte sono individuate:

a) le tipologie di spesa ammissibili e i relativi limiti;

b) l'iter autorizzativo preventivo;

c) le modalità di rimborso;

d) le modalità di rendicontazione periodica delle spese effettuate con l'obbligo di produzione dei relativi documenti giustificativi;

e) i ruoli, le responsabilità, le modalità operative correlate all'espletamento di attività di verifica e di riconciliazione periodica delle spese rendicontate.

Il ricorso alla trasferta è limitato ai soli casi strettamente indispensabili e non altrimenti gestibili con l'utilizzo dei supporti tecnologici.

Gestione flussi finanziari/risorse finanziarie

I flussi finanziari devono essere adeguatamente regolamentati in modo da consentirne la tracciabilità e, quindi, la verificabilità da parte delle competenti Funzioni/Uffici/Dipartimenti.

Al fine di monitorare i flussi finanziari, sia in entrata, che in uscita, inerenti la propria operatività, la FISE individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, ad integrazione/specificazione di quanto previsto nel "LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità", è garantita l'osservanza delle seguenti regole:

- *segregazione di funzioni/compiti e responsabilità tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla Legge;*
- *limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;*
- *le operazioni che comportano l'utilizzo di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati (Standard di Controllo Generali), documentate, registrate correttamente e verificabili;*

- *l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente che ne attesta la congruità.*

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Eventuali significative anomalie di spesa.	Amministrazione (Dott. Landi)	Semestrale.
Eventuali casi di deroghe alle previsioni del "Regolamento Rimborsi, trasferte e indennità della Federazione Italiana Sport Equestri" (relativamente alle spese di trasferta sostenute da dirigenti federali, tecnici, giudici, collaboratori e professionisti).	Amministrazione (Dott. Landi)	Semestrale.

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE, COMPILAZIONE DICHIARAZIONI CONTRIBUTIVE, VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Amministrazione

STRUMENTI NORMATIVI

Contratto di service concluso con Sport e Salute S.r.l. (per la gestione amministrativa del personale dipendente)

Contratto di outsourcing concluso con lo studio commercialista esterno (per la gestione amministrativa del personale tecnico sportivo)

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

4. Gestione delle attività e degli adempimenti previdenziali

STANDARD TRASVERSALI

Gestore dei contratti

Gestione delle esternalizzazioni

4. Gestione delle attività e degli adempimenti previdenziali

La gestione delle attività e degli adempimenti previdenziali prevede:

a) il coinvolgimento delle competenti funzioni, con indicazione dei rispettivi ruoli e responsabilità;

b) la presenza di misure che escludano la possibilità di indicare, nelle dichiarazioni contributive, valori falsati al fine di procurare per la FISE o per altri un pagamento parziale dei contributi e dei relativi accessori;

c) il coordinamento con gli Uffici/Dipartimenti competenti per la determinazione della base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti;

d) la verifica dell'avvenuto corretto versamento dei contributi.

Gestore dei contratti

E' individuato il "Gestore del Contratto", ovvero il soggetto responsabile dell'esecuzione dei singoli contratti all'interno dell'Ufficio/Dipartimento per la cui attività è stipulato.

Il Gestore del Contratto, con riferimento a ogni rapporto contrattuale instaurato, mantiene i rapporti con le controparti e svolge tutte le verifiche necessarie ad assicurare la corretta esecuzione del contratto stesso.

Il Gestore del Contratto è tenuto a segnalare senza indugio al soggetto competente, i casi in cui si presentino:

(i) dubbi di interpretazione o di applicazione del Contratto;

(ii) richieste di modifica, integrazione o deviazione dai contratti stipulati;

(iii) elementi che possano determinare la sospensione dell'esecuzione, la risoluzione o il recesso dal contratto;

(iv) relativamente alle penali, richieste che possano compromettere l'ordinaria gestione contrattuale o sfociare in un contenzioso.

Gestione delle esternalizzazioni

È definita e regolamentata, nel rispetto degli obiettivi della Federazione definiti in conformità con la normativa vigente, la gestione delle Esternalizzazioni che prevede:

a) l'esatta individuazione delle attività esternalizzate e la qualità del bene o del servizio, il prezzo e le garanzie di equità e correttezza;

b) lo svolgimento di analisi propedeutiche alla conclusione dell'accordo di esternalizzazione;

c) la determinazione dei criteri di scelta dei fornitori;

e) la verifica periodica, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, della sussistenza dei requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore del servizio, nonché della qualità di quest'ultimo;

f) l'identificazione dei rischi e dei controlli a presidio dei rischi associati all'esternalizzazione con riferimento anche alla gestione del rischio operativo;

g) la fissazione di compensi in misura fissa per i servizi resi o, comunque, con divieto di parametrarli al raggiungimento di determinati obiettivi di profitto.

Nell'esecuzione dei relativi contratti, la controparte erogante i servizi che ne sono oggetto è tenuta, mediante la previsione di apposite clausole, a osservare le procedure contenute nel Modello adottato da FISE ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo alle prescrizioni inerenti alle attività oggetto del contratto, applicando, in caso di violazione, le sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti dei terzi e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto di servizio.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Documento di sintesi delle verifiche sindacali periodiche sugli adempimenti contributivi eventualmente ricevute nel periodo di riferimento.	Amministrazione (Dott. Landi)	Semestrale.
Nota con evidenza di eventuali irregolarità che si sono registrate nel periodo di riferimento in ordine alla presentazione delle dichiarazioni contributive, e/o alla determinazione della base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti, e/o al corretto versamento dei contributi.	Amministrazione (Dott. Landi)	Semestrale.

GESTIONE CONTABILITÀ (IVI COMPRESA CONTABILITA' DIRITTI FEI)

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Segretario Generale

Ufficio di Staff della Segreteria Generale

Ufficio Rapporti Internazionali

Amministrazione

Ufficio Legale

STRUMENTI NORMATIVI

LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020)

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

5. Uso software gestione contabilità

6. Regole di modifica dei dati contabili

STANDARD TRASVERSALI

Gestione flussi finanziari/risorse finanziarie

5. Uso software gestione contabilità

La Federazione utilizza un software di gestione della contabilità al fine di meglio garantire la tracciabilità di ogni attività contabile.

6. Regole di modifica dei dati contabili

E' prevista l'esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte dell'Ufficio/Dipartimento federale che li ha generati o da parte di soggetti appositamente delegati.

È garantita:

a) la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni;

b) l'effettiva autorizzazione da parte di un predefinito livello gerarchico delle modifiche effettuate.

Gestione flussi finanziari / risorse finanziarie

I flussi finanziari devono essere adeguatamente regolamentati in modo da consentirne la tracciabilità e, quindi, la verificabilità da parte delle competenti Funzioni/Uffici/Dipartimenti.

Al fine di monitorare i flussi finanziari, sia in entrata, che in uscita, inerenti la propria operatività, la FISE individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, ad integrazione/specificazione di quanto previsto nel "LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità", è garantita l'osservanza delle seguenti regole:

- *segregazione di funzioni/compiti e responsabilità tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla Legge;*
- *limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;*
- *le operazioni che comportano l'utilizzo di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati (Standard di Controllo Generali), documentate, registrate correttamente e verificabili;*
- *l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente che ne attesta la congruità.*

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili.	Amministrazione (Dott. Landi)	Al verificarsi dell'evento.
Eventuali casi di deroghe alle previsioni del *"LIBRO II - Norme di Amministrazione e Contabilità*" con relativa motivazione.	Amministrazione (Dott. Landi)	Semestrale.
La giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili e delle relative modalità di applicazione.	Amministrazione (Dott. Landi)	Al verificarsi dell'evento.

PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Consiglio Federale

Amministrazione

STRUMENTI NORMATIVI

LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020)

Regolamento di contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) emanati dal CONI

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

7. Regole di redazione del Bilancio

7. Regole di redazione del bilancio

La FISE nella redazione/approvazione/aggiornamento del bilancio garantisce il rispetto della normativa civilistica di riferimento, nonché dei controlli e dei criteri (in tema di accantonamenti ed oneri, immobilizzazioni, spese di rappresentanza, crediti e debiti, materiali di consumo, fondo di dotazione indisponibile, storni, etc.) indicati nel Regolamento Amministrazione e Contabilità adottato dalla stessa Federazione come tempo per tempo vigente e degli schemi, principi e criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) emanati dal CONI.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Fascicolo di bilancio.	Amministrazione (Dott. Landi)	Annuale.

GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE DEI COMITATI REGIONALI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Consiglio Regionale

Amministrazione

STRUMENTI NORMATIVI

LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020)

Statuto Federale

Regolamento Generale

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

8. Gestione amministrativa contabile dei Comitati Regionali

STANDARD TRASVERSALI

Gestione flussi finanziari/risorse finanziarie

8. Gestione amministrativa contabile dei Comitati Regionali

L'attività amministrativa / contabile dei Comitati Regionali prevede:

- *l'utilizzo di un software di gestione della contabilità al fine di garantire la tracciabilità di ogni attività contabile;*
- *la definizione e la approvazione di un Budget Preventivo annuale da parte di predefiniti livelli autorizzativi;*
- *la possibilità di impegnare le somme previste nel Budget Preventivo approvato per le finalità previste dal budget stesso previa delibera del Consiglio Regionale;*
- *l'utilizzo delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, e trasparenza e nel rispetto del budget preventivo approvato e alle effettive realizzate durante l'anno;*
- *la amministrazione delle risorse per le attività delegate, sulla base dei criteri di assegnazione deliberati dal Consiglio Federale;*
- *la verifica e la autorizzazione dei pagamenti da parte di predefiniti livelli autorizzativi nel rispetto delle risorse disponibili;*
- *l'affidamento delle funzioni di controllo al Revisore dei Conti Regionale;*
- *la autorizzazione alle sottoscrizioni di contratti o atti che impegnano legalmente la Federazione, con delibera del Consiglio Federale che determina anche il soggetto delegato alla sottoscrizione quando richiesto esplicitamente dal Regolamento di Amministrazione e contabilità in base al valore e al tipo di contratto;*
- *l'effettuazione di spese per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi di attività delle strutture territoriali, in analogia con la Federazione centrale, secondo norme e previsioni predeterminate e nei limiti degli stanziamenti previsti dal Budget Preventivo approvato dal Consiglio Federale;*
- *il rispetto di regole predefinite per le ipotesi di variazioni al Preventivo;*
- *la approvazione alla chiusura di ogni esercizio annuale del rendiconto consuntivo dell'esercizio.*

Gestione flussi finanziari / risorse finanziarie

I flussi finanziari devono essere adeguatamente regolamentati in modo da consentirne la tracciabilità e, quindi, la verificabilità da parte delle competenti Funzioni/Uffici/Dipartimenti.

Al fine di monitorare i flussi finanziari, sia in entrata, che in uscita, inerenti la propria operatività, la FISE individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, ad integrazione/specificazione di quanto previsto nel "LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità", è garantita l'osservanza delle seguenti regole:

- *segregazione di funzioni/compiti e responsabilità tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla Legge;*
- *limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;*
- *le operazioni che comportano l'utilizzo di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati (Standard di Controllo Generali), documentate, registrate correttamente e verificabili;*
- *l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente che ne attesta la congruità.*

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Eventuali casi di deroghe alle previsioni del *"LIBRO II - Norme di Amministrazione e Contabilità*" con relativa motivazione.	Amministrazione Dott. Landi)	Al verificarsi dell'evento.
Nota con evidenza di eventuali irregolarità che si sono registrate nel periodo di riferimento in ordine alla gestione amministrativa dei Comitati Regionali.	Amministrazione (Dott. Landi)	Al verificarsi dell'evento.

RAPPORTI CON IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO LORO CONFERITI DALLA LEGGE E/O DALLO STATUTO FEDERALE

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Consiglio Federale

Segreteria Generale

Amministrazione

STRUMENTI NORMATIVI

Statuto Federale

LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020)

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

9. Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge e/o dallo Statuto federale

9. Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge e/o dallo Statuto federale

Le richieste di informazioni e i relativi riscontri, nonché la ricezione e la fornitura di dati e di documenti riguardanti i rapporti con il Collegio dei Revisori devono essere regolamentate, archiviate, tracciabili e improntate ai principi di massima trasparenza e collaborazione.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Le eventuali comunicazioni del Collegio dei Revisori riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni e/o criticità emerse anche se risolte.	Amministrazione (Dott. Landi)	Al verificarsi dell'evento.

GESTIONE INCASSI, PAGAMENTI E FLUSSI FINANZIARI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Segreteria Generale

Amministrazione

STRUMENTI NORMATIVI

LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020)

Piano Anticorruzione FISE

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

10. Gestione di incassi e pagamenti e flussi finanziari

STANDARD TRASVERSALI

Gestione flussi finanziari/risorse finanziarie

10. Gestione di incassi e pagamenti e flussi finanziari

Relativamente alla gestione di incassi e pagamenti è previsto:

a) il generale divieto all'utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, ferme restando le eventuali documentate e motivate deroghe/eccezioni (applicabili entro predefiniti limiti di importo/massimali/categorie di transazioni) per i casi legati al contesto territoriale di riferimento e/o correlati alle specificità/necessità operative della Federazione;

b) lo svolgimento di specifici controlli volti a:

(i) verificare l'effettiva corrispondenza tra l'intestatario dell'IBAN/CC e il beneficiario del pagamento;

(ii) verificare che i pagamenti non siano effettuati su conti bancari registrati in un Paese che non è quello in cui la controparte risiede o opera o in cui la prestazione è eseguita;

(iii) verificare la corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;

(iv) verificare che i pagamenti ricevuti siano effettuati dalla reale controparte o, in caso contrario, che il pagamento da soggetto diverso sia supportato da idonea e documentata motivazione;

(v) intercettare e monitorare l'esecuzione di transazioni economiche e finanziarie da e verso controparti insediate in Paesi a fiscalità privilegiata.

Gestione flussi finanziari / risorse finanziarie

I flussi finanziari devono essere adeguatamente regolamentati in modo da consentirne la tracciabilità e, quindi, la verificabilità da parte delle competenti Funzioni/Uffici/Dipartimenti.

Al fine di monitorare i flussi finanziari, sia in entrata, che in uscita, inerenti la propria operatività, la FISE individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, ad integrazione/specificazione di quanto previsto nel "LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità", è garantita l'osservanza delle seguenti regole:

- *segregazione di funzioni/compiti e responsabilità tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla Legge;*
- *limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;*
- *le operazioni che comportano l'utilizzo di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati (Standard di Controllo Generali), documentate, registrate correttamente e verificabili;*
- *l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente che ne attesta la congruità.*

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.	Amministrazione (Dott. Landi)	Al verificarsi dell'evento.
Indicare se sono stati effettuati pagamenti per i quali si è registrata divergenza tra l'intestatario dell'IBAN/CC e l'effettivo beneficiario del pagamento.	Amministrazione (Dott. Landi)	Trimestrale.
Elenco dei pagamenti ricevuti da paesi con fiscalità privilegiata/liste di riferimento.	Amministrazione (Dott. Landi)	Trimestrale.

GESTIONE PICCOLA CASSA FEDERALE

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Segreteria Generale

Amministrazione

STRUMENTI NORMATIVI

LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020)

Piano Anticorruzione FISE

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

11. Gestione piccola cassa federale

STANDARD TRASVERSALI

Gestione flussi finanziari/risorse finanziarie

11. Gestione piccola cassa federale

Con riferimento alle transazioni effettuate mediante l'utilizzo della piccola cassa federale:

(i) sono dettagliatamente individuati i ruoli, le responsabilità e i livelli di approvazione nella gestione delle operazioni per cassa, inclusa la definizione dell'ammontare del fondo di dotazione massimo;

(ii) è garantita una segregazione dei ruoli tra i soggetti che predispongono i pagamenti, i soggetti che li autorizzano e i soggetti che effettuano le riconciliazioni bancarie e la tracciabilità di ogni movimentazione della cassa in modo tale da consentire di individuare il soggetto che l'ha effettuata;

(iii) è prevista la definizione delle modalità di gestione e di rendicontazione dei flussi per cassa (es. richieste formalizzate per gli anticipi, registrazioni contabili dei movimenti di cassa, inclusi i limiti di spesa annui e per ogni singola operazione);

(iv) sono previsti l'espletamento, il controllo e la review di riconciliazioni periodiche della cassa con il registro delle movimentazioni di cassa, le registrazioni contabili e la documentazione giustificativa di supporto.

È comunque vietata la spendita o la messa in circolazione di monete o banconote contraffatte ricevute in buona fede, una volta che si abbia successivamente contezza della falsità.

Gestione flussi finanziari / risorse finanziarie

I flussi finanziari devono essere adeguatamente regolamentati in modo da consentirne la tracciabilità e, quindi, la verificabilità da parte delle competenti Funzioni/Uffici/Dipartimenti.

Al fine di monitorare i flussi finanziari, sia in entrata, che in uscita, inerenti la propria operatività, la FISE individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, ad integrazione/specificazione di quanto previsto nel "LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità", è garantita l'osservanza delle seguenti regole:

- *segregazione di funzioni/compiti e responsabilità tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla Legge;*
- *limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;*
- *le operazioni che comportano l'utilizzo di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati (Standard di Controllo Generali), documentate, registrate correttamente e verificabili;*
- *l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente che ne attesta la congruità.*

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Eventuali casi di deroghe alle previsioni di interesse contenute nel "*LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità".*	Amministrazione (Dott. Landi)	Semestrale.
Eventuali anomalie (es. ammanchi) registrate nella gestione della piccola cassa federale.	Amministrazione (Dott. Landi)	Al verificarsi dell'evento.

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Amministrazione

STRUMENTI NORMATIVI

Contratto di outsourcing con studio esterno

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

12. Processo di gestione delle attività e adempimenti connessi alla fiscalità

STANDARD TRASVERSALI

Gestore dei contratti

Gestione delle esternalizzazioni

12. Processo di gestione delle attività e adempimenti connessi alla fiscalità

La gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità prevede:

a) l'individuazione della funzione responsabile dello svolgimento delle attività operative di natura fiscale;

b) lo svolgimento di attività di verifica circa la determinazione delle imposte dirette e indirette, nonché delle relative responsabilità ivi connesse;

c) la tracciabilità del processo di determinazione delle imposte e archiviazione della documentazione a essa relativa;

d) la corretta e attenta conservazione di tutta la documentazione con valenza fiscale prevista dalla normativa vigente (fatture/documenti equivalenti, dichiarazioni, libri fiscali obbligatori, contratti);

e) la sottoscrizione dei modelli dichiarativi e le disposizioni di pagamento delle imposte da parte dei soggetti autorizzati;

f) la verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla Federazione quale sostituto d'imposta;

g) la garanzia che i soggetti che autorizzano la trasmissione di documentazione all'Amministrazione Finanziaria siano muniti di appositi poteri;

h) la verifica delle fattispecie di stralcio dei debiti e dei crediti dal bilancio ovvero di sopravvenienze attive.

Gestore dei contratti

E' individuato il "Gestore del Contratto", ovvero il soggetto responsabile dell'esecuzione dei singoli contratti all'interno dell'Ufficio/Dipartimento per la cui attività è stipulato.

Il Gestore del Contratto, con riferimento a ogni rapporto contrattuale instaurato, mantiene i rapporti con le controparti e svolge tutte le verifiche necessarie ad assicurare la corretta esecuzione del contratto stesso.

Il Gestore del Contratto è tenuto a segnalare senza indugio al soggetto competente, i casi in cui si presentino:

(i) dubbi di interpretazione o di applicazione del Contratto;

(ii) richieste di modifica, integrazione o deviazione dai contratti stipulati;

(iii) elementi che possano determinare la sospensione dell'esecuzione, la risoluzione o il recesso dal contratto;

(iv) relativamente alle penali, richieste che possano compromettere l'ordinaria gestione contrattuale o sfociare in un contenzioso.

Gestione delle esternalizzazioni

È definita e regolamentata, nel rispetto degli obiettivi della Federazione definiti in conformità con la normativa vigente, la gestione delle Esternalizzazioni che prevede:

a) l'esatta individuazione delle attività esternalizzate e la qualità del bene o del servizio, il prezzo e le garanzie di equità e correttezza;

b) lo svolgimento di analisi propedeutiche alla conclusione dell'accordo di esternalizzazione;

c) la determinazione dei criteri di scelta dei fornitori;

e) la verifica periodica, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, della sussistenza dei requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore del servizio, nonché della qualità di quest'ultimo;

f) l'identificazione dei rischi e dei controlli a presidio dei rischi associati all'esternalizzazione con riferimento anche alla gestione del rischio operativo;

g) la fissazione di compensi in misura fissa per i servizi resi o, comunque, con divieto di parametrarli al raggiungimento di determinati obiettivi di profitto.

Nell'esecuzione dei relativi contratti, la controparte erogante i servizi che ne sono oggetto è tenuta, mediante la previsione di apposite clausole, a osservare le procedure contenute nel Modello adottato da FISE ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo alle prescrizioni inerenti alle attività oggetto del contratto, applicando, in caso di violazione, le sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti dei terzi e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto di servizio.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Eventuali anomalie registrate nello svolgimento di attività di verifica circa la determinazione delle imposte dirette e indirette, e/o nella conservazione della documentazione con valenza fiscale prevista dalla normativa vigente (fatture/documenti equivalenti, dichiarazioni, libri fiscali obbligatori, contratti); e/o nelle attività di verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla Federazione.	Amministrazione (Dott. Landi)	Al verificarsi dell'evento.

GESTIONE CARTE DI CREDITO FEDERALI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Segretario Generale

Amministrazione

STRUMENTI NORMATIVI

LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020)

Regolamento Rimborsi, trasferte e indennità della Federazione Italiana Sport Equestri

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

13. Gestione delle carte di credito federali

13. Gestione delle carte di credito federali

La gestione delle carte di credito/debito prevede:

a) criteri e modalità di assegnazione/revoca delle carte di credito federali (inclusi i livelli autorizzativi);

b) le modalità di restituzione delle carte di credito in caso di modifica o cessazione del rapporto di lavoro;

c) la definizione delle tipologie di spesa ammissibili (inclusi i relativi limiti) per le quali è consentito l'utilizzo delle carte di credito federali;

d) l'espletamento, il controllo e la review delle riconciliazioni sui rendiconti periodici, incluse le attività di riscontro con la documentazione giustificativa di supporto.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Eventuali anomalie registrate nell'utilizzo delle carte di credito federali (es. spese anomale; mancata restituzione a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).	Amministrazione (Dott. Landi)	Al verificarsi dell'evento.
Eventuali casi di deroghe alle previsioni di interesse contenute nel "*LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità".*	Amministrazione (Dott. Landi)	Al verificarsi dell'evento.

GESTIONE DEI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI O ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO (CONI)

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Presidente

Segretario Generale

Amministrazione

Ufficio Legale

STRUMENTI NORMATIVI

Piano Anticorruzione FISE

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

14. Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici

14. Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici

In relazione all'attività di gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici sono definiti:

a) le modalità di valutazione preventiva del possesso dei requisiti necessari per l'avvio dell'istanza;

b) le modalità operative e le responsabilità connesse all'attività di richiesta;

c) verifiche di accuratezza e completezza sulla documentazione da presentare ai soggetti pubblici;

d) i soggetti che hanno il potere di autorizzare la richiesta;

e) le modalità di rendicontazione e documentazione a consuntivo dei costi sostenuti/ammissibili per la certificazione dei finanziamenti pubblici (ove applicabile);

f) la verifica (ex post) in merito alla destinazione dei fondi erogati;

g) nel rispetto della segregazione di ruoli e responsabilità, i soggetti coinvolti nelle fasi di istanza, gestione e rendicontazione relative a finanziamenti agevolati, contribuzioni o altre agevolazioni.

Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto al fine di dimostrare che le somme ottenute sono state utilizzate per gli scopi cui erano destinate.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Nota in cui si fornisce evidenza dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici che la Federazione ha chiesto/ricevuto nel periodo di riferimento con l'indicazione di: i) data; ii) breve descrizione del contributo ricevuto; iii) importo; iv) modalità di rendicontazione e documentazione a consuntivo dei costi sostenuti/ammissibili per la certificazione dei finanziamenti pubblici (ove applicabile).	Amministrazione (Dott. Landi)	Trimestrale.
Informativa in merito ad eventuali	Amministrazione	Al verificarsi dell'evento.

situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività di richiesta e di successivo utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici.	(Dott. Landi) Ufficio Legale (Dott.ssa Squillante)	

INVENTARIO FEDERALE

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Amministrazione

STRUMENTI NORMATIVI

LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020)

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

15. Gestione dell'inventario federale

15. Gestione dell'inventario federale

Nella gestione dell'inventario della Federazione sono stabiliti:

- *i soggetti responsabili della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario;*
- *le modalità della inventariazione dei beni;*
- *le modalità di cancellazione dei beni in caso di perdita, cessione o altra causa.*
- *la chiusura dell'inventario al termine di ogni esercizio contabile.*

GESTIONE CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI E TENUTI DALLA FEDERAZIONE

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Consiglio Federale

Ufficio Formazione

Centro Studi Federale

STRUMENTI NORMATIVI

Regolamento Formazione FISE

Piano Anticorruzione FISE

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

16. Selezione dei docenti che erogano la formazione

17. Composizione delle commissioni esaminatrici

18. Criteri di ammissione all'esame

STANDARD TRASVERSALI

Gestione delle ipotesi di conflitto di interessi

16. Selezione dei docenti che erogano la formazione

La selezione dei docenti che erogano la formazione si svolge nel rispetto delle seguenti regole:

- *preliminare definizione dei criteri oggettivi di selezione dei docenti;*
- *valutazione dei curricula dei docenti che intendono richiedere l'inserimento all'interno degli elenchi, da parte del Consiglio Federale previa acquisizione del parere della Commissione Formazione.*

17. Composizione delle commissioni esaminatrici

La Federazione prevede che la selezione degli Esaminatori sia effettuata fra i Docenti abilitati e inseriti in appositi elenchi deliberati dal Consiglio Federale, che non abbiano svolto mansione di docenti durante i corsi.

La nomina delle Commissioni d'esame è demandata al Consiglio Federale che individua gli Esaminatori.

18. Criteri di ammissione all'esame

La Federazione definisce preliminarmente i criteri di ammissione a sostenere l'esame di ottenimento della qualifica o di passaggio alla qualifica immediatamente superiore.

Gestione delle ipotesi di conflitto di interessi

La Federazione adotta una politica di gestione per individuare, monitorare e gestire i conflitti di interessi[6].

Nell'ambito delle attività/processi aventi un valore economico e/o strategico significativo per la Federazione[7] *, tutti i Destinatari del Modello devono, nei loro rapporti esterni ed interni, privilegiare gli interessi della Federazione rispetto ad ogni altra situazione che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, anche solo potenziale, per se stessi o per i loro familiari.*

[6] Il Conflitto di interessi è la condizione che si verifica quando risulta compromessa, anche potenzialmente, l'imparzialità richiesta ai soggetti che, nell'esercizio del potere decisionale, possono interporre interessi propri o dei loro familiari in conflitto con gli interessi della Federazione.

[7] A titolo esemplificativo e non esaustivo: allocazione delle risorse finanziarie; amministrazione del personale; gestione della contribuzione e delle prestazioni assistenziali; gestione del contenzioso; selezione di fornitori e di consulenti secondo procedure diverse da quelle per le quali la legge già assicuri imparzialità, trasparenza e buon andamento della stazione appaltante attraverso adeguati procedimenti ad evidenza pubblica nella scelta del contraente.

In tale prospettiva, tutti i Destinatari devono, ove possibile, evitare ogni situazione di conflitto e devono comunicare eventuali situazioni di conflitto di interessi, astenendosi, in tali casi, da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quello della Federazioene, o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse della stessa.

FISE si impegna a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e controllo necessarie a prevenire e mitigare situazioni di conflitto di interesse anche mediante:

- *una chiara definizione di ruoli e di responsabilità e la segregazione delle funzioni, al fine di assicurare che nessun individuo all'interno di FISE abbia il completo controllo di un processo;*
- *la formalizzazione e la tracciabilità dei processi decisionali.*

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Situazioni di conflitto di interessi che si sono eventualmente registrate nella selezione dei docenti chiamati ad erogare formazione e/o dei componenti delle commissioni esaminatrici.	Ufficio Formazione (Dott.ssa Ardu)	Trimestrale.
Programmi formativi per la cui erogazione sono stati utilizzati contributi pubblici.	Ufficio Formazione (Dott.ssa Ardu)	Trimestrale.

GESTIONE E UTILIZZO DEI SERVIZI/SISTEMI INFORMATICI FEDERALI, DEI COMPUTER PRESENTI PRESSO LE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE CONNESSIONI TELEMATICHE ALLA RETE INTERNET / UTILIZZO DI PROGRAMMI, SOFTWARE O BANCHE DATI, SUPPORTI USATI PER I BACKUP / CONSERVAZIONE DEI SUPPORTI ORIGINALI CONTENENTI IL SOFTWARE

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

CED/INFORMATION TECHNOLOGY

Tutti gli Uffici / Dipartimenti che utilizzano risorse informatiche

STRUMENTI NORMATIVI

Documenti G.D.P.R.

Manuale di sicurezza informatica

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

19. Uso dei sistemi informatici aziendali

20. Sicurezza Perimetrale: protezione del sistema informatico e telematico da software pericoloso

21. Prevenzione dell'assegnazione non autorizzata di risorse informatiche e telematiche

22. Backup dei dati, recovery hardware e software e business continuity

23. Inventariazione degli asset utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico

19. Uso dei sistemi informatici

Con riferimento ai sistemi informatici della Federazione:

1. i dipendenti devono rispettare le norme vigenti e le procedure interne, la separazione dei ruoli e le specifiche competenze;

2. il sistema informatico federale è aggiornato costantemente, attraverso l'istallazione di programmi idonei a garantire la migliore protezione di esso da accessi esterni non autorizzati o dall'indebito utilizzo da parte di soggetti non abilitati;

3. è garantita un'idonea segregazione delle aree nelle quali sono allocati i server;

4. il Responsabile dei Sistemi Informativi coincide con il Data Manager – Responsabile del Centro elaborazione dati;

5. ogni utente, di norma, è assegnatario o autorizzato all'uso di una sola postazione informatica, fissa o mobile, e l'utilizzo di ulteriori postazioni deve essere soggetto ad una specifica autorizzazione;

6. l'utente è responsabile della propria postazione, deve custodirla con diligenza e segnalare eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti al proprio responsabile gerarchico e al Data Manager – Responsabile del Centro elaborazione dati;

7. ogni dipendente deve:

(i) utilizzare lo user ID e la password individuale di autorizzazione all'accesso al sistema informatico della Federazione, o gli eventuali sistemi di identificazione e autenticazione alternativi, in modo personale, garantendone la segretezza;

(ii) utilizzare personalmente le credenziali che consentono l'accesso alla rete intranet della Federazione e ai relativi servizi, senza condividerle o cederle a terzi;

(iii) operare sui computer esclusivamente per lo svolgimento dl attività lavorative autorizzate dalla Federazione, salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal responsabile di riferimento;

(iv) utilizzare la navigazione internet e la posta elettronica per finalità legate ai propri compiti lavorativi;

(v) non visitare siti internet e non inviare e-mail contenenti materiale illegale (ad esempio, materiale pedopornografico), non scaricare, senza espressa autorizzazione da parte delle strutture competenti, software gratuiti (freeware e shareware) prelevati da siti internet; non caricare, scaricare o trasmettere in qualsiasi modo software e altro materiale in violazione delle leggi sul copyright o dei diritti riservati del legittimo proprietario;

(vi) non interferire intenzionalmente con le normali operazioni dalla rete, ad esempio con un continuo ed elevato volume di traffico che impedisca ad altri l'uso della rete;

(vii) controllare i file allegati alla posta elettronica prima del loro utilizzo, al fine di prevenire lo scarico di file indesiderati e dannosi per la rete informatica; in caso di dubbi contattare il Data Manager – Responsabile del Centro elaborazione dati;

(viii) non sollecitare a mezzo della posta elettronica attività finalizzate a promuovere affari estranei all'oggetto dell'attività della Federazione, anche a fini di lucro o di profitto personale;

(ix) non utilizzare il servizio di posta elettronica per condurre attacchi a computer esterni alla reteo inficiare la corretta operatività di sistemi altrui o per diffondere software illegali;

(x) non utilizzare e/o installare software atti ad intercettare, falsificare o alterare il contenuto di documenti informatici;

(xi) non modificare autonomamente la configurazione hardware e software della postazione di lavoro aggiungendo o rimuovendo componenti rispetto allo standard definito e fornito dalla Federazione;

(xii) non utilizzare programmi non distribuiti e/o installati ufficialmente dalla Federazione;

(xiii) non detenere, all'interno delle strutture della Federazione e nelle relative risorse informatiche, materiale pornografico in qualsiasi forma e su qualunque supporto, a prescindere dai contenuti e dall'età delle persone coinvolte per la sua realizzazione;

(xiv) non disabilitare o inibire il corretto funzionamento dei software antivirus installati;

(xv) non eludere, anche attraverso programmi informatici, i blocchi apposti dalla Federazione alla rete internet per evitare l'indebito accesso a siti vietati;

(xvi) non utilizzare anche occasionalmente la Federazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di Razzismo e Xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del Decreto con particolare riferimento agli strumenti di comunicazione informatica (social network) utilizzati dalla Federazione.

20. Sicurezza Perimetrale: protezione del sistema informatico e telematico da software pericoloso

Sono adottati e attuati strumenti organizzativi e tecnologie che prevedono che la protezione del sistema informatico e telematico da software pericoloso (es. worm e virus) venga garantita dalla Federazione attraverso l'utilizzo di antivirus, il processo di patch management e la configurazione di firewall, IPS/IDS. Qualsiasi modifica alle configurazioni di sicurezza perimetrale (es. apertura di porte verso l'esterno) è sottoposta ad adeguati controlli autorizzativi.

21. Prevenzione dell'assegnazione non autorizzata di risorse informatiche e telematiche

Al fine di prevenire l'assegnazione non autorizzata di risorse informatiche e telematiche ad uso individuale verso personale dipendente e non dipendente, la Federazione adotta delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:

a) criteri di assegnazione delle risorse e servizi informatici;

b) definizione di livelli autorizzativi per l'assegnazione delle risorse e servizi informatici.

22. Backup dei dati, recovery hardware e software e business continuity

La Federazione adotta e attua strumenti di backup dei dati, recovery hardware e software e business continuity.

23. Inventariazione degli asset utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico

La Federazione assicura l'inventariazione degli asset della stessa (incluse le basi dati in essi contenute) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico e adotta politiche di conformità legale (copyright), ove applicabili.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Eventuali anomalie registrate in ordine all'utilizzo degli strumenti informatici (a titolo esemplificativo, anomalie attinenti alla modalità di accesso ai PC, alla modalità di archiviazione e salvataggio dei dati, alla modalità di accesso ad Internet, accessi non autorizzati, ecc.) con una breve descrizione dei casi registrati.	CED/INFORMATION TECHNOLOGY (Camerini)	Al verificarsi dell'evento.

Segnalazione di eventuale cancellazione o danneggiamento di informazioni, dati, programmi, sistemi o infrastrutture informatiche.	CED/INFORMATION TECHNOLOGY (Camerini)	Al verificarsi dell'evento.
Eventuali episodi di utilizzo delle risorse informatiche per scopi diversi da quelli lavorativi.	CED/INFORMATION TECHNOLOGY (Camerini)	Trimestrale.
Segnalazione di eventuali incidenti e problemi relativi alla sicurezza informatica che si sono verificati nel periodo di riferimento con sintetica descrizione e indicazione delle misure correttive attuate per prevenirne il ripetersi in futuro.	CED/INFORMATION TECHNOLOGY (Camerini)	Al verificarsi dell'evento.

CREAZIONE, SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE UTILIZZATI DAGLI UFFICI FEDERALI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Ced Information Technology

STRUMENTI NORMATIVI

Nessun riscontro

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

24. Sicurezza e conformità tecnica in fase di acquisizione, sviluppo, manutenzione del software

25. Modifica di dati e informazioni in ambiente di produzione

26. Sicurezza e conformità tecnica in fase di acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione dell'hardware e degli apparati di comunicazione

24. Sicurezza e conformità tecnica in fase di acquisizione, sviluppo, manutenzione del software

Sono definiti i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di acquisizione, sviluppo, manutenzione software o applicazione delle patch disponendo l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame per garantire la qualità e l'integrità del codice ed evitare la messa in produzione di software non adeguatamente testato, ovvero non sicuro.

25. Modifica di dati e informazioni in ambiente di produzione

La modifica di dati e informazioni in ambiente di produzione deve essere sottoposta a controlli autorizzativi di tipo preventivo e a controlli di monitoraggio a posteriori, al fine di assicurare la corretta e completa esecuzione delle attività sotto il profilo tecnico e che non siano state effettuate attività diverse e ulteriori rispetto a quelle autorizzate.

26. Sicurezza e conformità tecnica in fase di acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione dell'hardware e degli apparati di comunicazione

Sono definiti i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione dell'hardware e degli apparati di comunicazione, disponendo l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, quali l'implementazione di processi di "configuration management" e di "asset management" che tengano conto degli aspetti di sicurezza rilevanti.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Elenco delle licenze d'uso acquisite.	CED/INFORMATION TECHNOLOGY (Camerini)	Dopo la prima comunicazione indicare solo le variazioni intervenute.
Segnalazione di eventuale cancellazione o danneggiamento di informazioni, dati, programmi, sistemi o infrastrutture informatiche.	CED/INFORMATION TECHNOLOGY (Camerini)	Al verificarsi dell'evento.

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI DEI TESSERAMENTI E DELLE AFFILIAZIONI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Consiglio Federale

Segretario Generale

Ced Tesseramento

Ced Affiliazione

STRUMENTI NORMATIVI

Libro I - Norme di attuazione dello Statuto

Statuto Federale

Regolamento per l'iscrizione dei cavalli ai ruoli federali Appendice Libro I - "Norme di Attuazione dello Statuto" - Regolamento Generale

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

27. Gestione affiliazioni/aggregazioni

28. Gestione tesseramenti

27. Gestione affiliazioni/aggregazioni

La Federazione definisce preliminarmente:

- *i requisiti necessari per la presentazione dell'istanza;*
- *le modalità di presentazione delle istanze e i soggetti/organi deputati alla relativa disamina;*
- *i diritti connessi al riconoscimento dell'affiliazione;*
- *le cause di cessazione dell'affiliazione/aggregazione;*
- *le modalità di contabilizzazione delle quote versate per l'affiliazione.*

Gli affiliati devono essere amministrati da organi elettivi composti da persone esenti da condanne per delitti dolosi, da radiazioni comminate da Federazioni riconosciute dal CONI o da provvedimenti disciplinari degli Organi di Giustizia della FISE che abbiano comportato nel loro complesso la sospensione per un periodo superiore a un anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico federale o sociale.

Sono previste inoltre verifiche a campione della sussistenza dei requisiti autocertificati dal rappresentante legale dell'ente.

28. Gestione tesseramenti

La Federazione definisce preliminarmente:

- *i soggetti abilitati ad operare nel portale on line del tesseramento;*
- *i requisiti necessari per la presentazione dell'istanza di tesseramento e per l'inserimento di nuovi tesserati e per il rinnovo del tesseramento;*
- *le modalità di presentazione delle istanze e i soggetti/organi deputati alla relativa disamina;*
- *i diritti connessi al riconoscimento del tesseramento;*
- *le ipotesi di blocco del tesseramento;*
- *le modalità di rilascio delle credenziali per operare sulla piattaforma on line di tesseramento;*

- *le modalità di contabilizzazione delle quote versate per il tesseramento.*

Sono inoltre previste verifiche a campione della sussistenza dei requisiti autocertificati dal rappresentante legale dell'ente.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Eventuali anomalie/criticità registrate nella gestione delle attività connesse alle affiliazioni.	Ced Affiliazione (A. Bravi).	Al verificarsi dell'evento.
Eventuali anomalie/criticità registrate nella gestione delle attività connesse a tesseramento.	Ced Tesseramento (T. Cocco).	Al verificarsi dell'evento.

GESTIONE DEL SITO INTERNET DELLA FEDERAZIONE

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Ced Information Technology

STRUMENTI NORMATIVI

Nessun riscontro

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

29. Pubblicazione e aggiornamento dei contenuti del sito federale

29. Pubblicazione e aggiornamento dei contenuti del sito federale

Le attività e le modalità operative per la pubblicazione e/o l'aggiornamento dei contenuti sono soggette a:

a) individuazione del soggetto responsabile alla valutazione preliminare dei contenuti da pubblicare e dei soggetti deputati al relativo inserimento;

b) autorizzazioni necessarie alla pubblicazione/aggiornamento dei contenuti o alla variazione della struttura del sito federale.

La Federazione si impegna a fare in modo che le attività e le modalità operative per la pubblicazione e/o l'aggiornamento dei contenuti sul sito federale siano svolti in modo da scongiurare il rischio di realizzazione dei reati di Razzismo e Xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del Decreto e/o in materia di diritto d'autore di cui all'art. 25-nonies del Decreto.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Eventuali anomalie registrate in ordine all'utilizzo del sito internet Federale.	CED/INFORMATION TECHNOLOGY (Camerini)	Al verificarsi dell'evento.

IDEAZIONE E CREAZIONE DI MATERIALE GRAFICO LOCANDINE, LOGHI, MATERIALE INFORMATIVO

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Presidente

Segretario Generale

Centro Studi Federale

STRUMENTI NORMATIVI

Nessun riscontro

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

30. Ideazione e creazione di materiale grafico e promozionale

30. Ideazione e creazione di materiale grafico e promozionale

In relazione alla attività di ideazione e di creazione di materiale grafico e promozionale la Federazione prevede:

- *la preliminare definizione dei ruoli e delle responsabilità;*
- *l'obbligo di un controllo preventivo (prima della stampa) e di relativa autorizzazione da parte di risorse appartenenti a diverse Funzioni (Presidente, Centro Studi Federale, Segretario Generale) anche al fine di verificare che l'attività sia posta in essere nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore.*

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Comunicazione strategica

Ufficio Stampa Sportivo

STRUMENTI NORMATIVI

Nessun riscontro

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

31. Gestione comunicazione istituzionale

31. Gestione comunicazione istituzionale

Nell'ambito dei processi di comunicazione istituzionale devono essere definite e formalizzate regole finalizzate a:

a) perseguire l'attendibilità, la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni;

b) identificare i soggetti che possono rilasciare comunicazioni all'esterno e definire il processo di validazione di tali comunicazioni.

Non è comunque consentito effettuare dichiarazioni, affermazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo ledere o mettere in cattiva luce la posizione e l'operato della Federazione.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Eventuali anomalie registrate in ordine alla gestione della comunicazione verso l'esterno (es. comunicazione di informazione non veritiere o corrette, in tutto o in parte; trasmissione dei dati all'esterno da parte di soggetti diversi da quelli formalmente autorizzati; diffusione di comunicati che possono in qualsiasi modo ledere o mettere in cattiva luce la posizione e l'operato della Federazione).	Comunicazione strategica (Barsotti) Ufficio Stampa Sportivo (Perez) Ciascuno per il proprio ambito di competenza	Al verificarsi dell'evento.

SPONSORIZZAZIONI E SELEZIONE PARTNER COMMERCIALI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Consiglio Federale

Presidente

Ufficio Marketing

Ufficio Acquisti

Ufficio Legale

STRUMENTI NORMATIVI

Regolamento Generale Libro V Sponsorizzazioni per Enti Affil e Aggreg, Atleti, Cavalli

Regolamento Generale Libro IV - Uso del Logo e del Marchio F.I.S.E.

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

32. Gestione delle sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, progetti e attività sociale

33. Verifiche e controlli relativi alla controparte nei casi di contratti di sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, attività sociali e concessione di omaggi e liberalità, selezione di partner commerciali/finanziari

34. Principi e regole da rispettare nella selezione e gestione di partner commerciali

STANDARD TRASVERSALI

Rapporti contrattuali e monitoraggio delle terze parti

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

32. Gestione delle sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, progetti e attività sociali

Nella gestione di sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, progetti e attività sociali (richiesta, autorizzazione, stipula e gestione dei rispettivi contratti/accordi) sono previste:

a) l'elaborazione, la valutazione e l'approvazione di un budget che l'Ufficio preposto può destinare a tali progetti/attività;

b) la preliminare identificazione dei soggetti con i quali FISE può stipulare contratti di sponsorizzazione. In ogni caso l'azienda, l'ente, il prodotto e/o il servizio pubblicizzato nonché il logo e/o il marchio non devono essere in contrasto con i Regolamenti del CONI, della F.E.I., della F.I.S.E., con la Carta Olimpica e le sue norme di applicazione;

c) la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico ed economico, incluso il relativo budget, della proposta di sponsorizzazione/organizzazione di eventi/progetti/attività sociali da parte di un organo/unità incaricata;

d) la coerenza della stessa con la politica di comunicazione/promozione federale;

e) la verifica, ai fini anticorruzione, delle richieste di sponsorizzazione sulla base di specifici indicatori (es. il destinatario della sponsorizzazione svolge la propria attività in un Paese estero noto per tangenti e corruzione);

f) l'approvazione preventiva dell'iniziativa da parte di un predefinito livello gerarchico;

g) l'approvazione di eventuali extra-budget da parte di adeguati livelli autorizzativi;

h) la identificazione delle responsabilità, dei criteri e delle modalità operative connesse alle attività di esecuzione dell'iniziativa;

i) l'impegno della controparte all'osservanza di principi di controllo/regole etiche/previsioni di legge applicabili nella gestione delle attività;

j) la rendicontazione dei suddetti progetti/attività;

j) la verifica della corretta e avvenuta erogazione dell'attività pattuita negli ordini/contratti.

33. Verifiche e controlli relativi alla controparte nei casi di contratti di sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, attività sociali e concessione di omaggi e liberalità, selezione di partner commerciali/finanziari

È effettuata una verifica reputazionale della controparte nei casi di:

a) sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, attività sociali e concessione di omaggi e liberalità;

b) selezione dei partner commerciali/finanziari.

Nel caso in cui la verifica reputazionale della controparte abbia evidenziato elementi di rischio, devono essere effettuati i seguenti ulteriori controlli:

(i) informativa ai superiori gerarchici;

(ii) esistenza di un'autorizzazione formalizzata (del Segretario Generale/Presidente) a compiere una delle attività sopra menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità in capo ai soggetti dotati di poteri di firma per conto della Federazione;

(iii) predisposizione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata.

34. Principi e regole da rispettare nella selezione e gestione di partner commerciali

La selezione dei partner commerciali e la gestione dei relativi rapporti prevede:

a) la richiesta al partner delle informazioni e dei documenti propedeutici alla valutazione preliminare dei requisiti attesi;

b) la ricerca di ulteriori informazioni sul partner anche attraverso la raccolta da fonti pubbliche e/o da altre fonti a disposizione della Federazione;

c) la valutazione delle informazioni e dei dati ottenuti sulla base di specifici criteri (es. onorabilità e professionalità, referenze finanziarie, appartenenza a enti professionali);

d) l'identificazione di indicatori di rischio connessi all'operazione e desumibili dai dati/dalle informazioni raccolte;

e) l'approvazione dell'operazione/iniziativa da parte di adeguati livelli autorizzativi;

f) la formalizzazione dell'accordo;

g) l'inserimento nel relativo contratto di specifiche clausole che prevedono l'applicabilità dei principi del Modello 231, in tutto o in parte a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, del

Codice Etico e, inoltre, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti e rimedi a tutela della Federazione;

h) la richiesta e il relativo rilascio dal partner di un'attestazione circa l'inesistenza di relazioni privilegiate (ad es. vincoli di parentela o affinità) con esponenti della pubblica amministrazione e/o altre persone politicamente esposte;

i) la verifica della corretta esecuzione del contratto rispetto al contenuto dello stesso;

j) la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto.

Rapporti contrattuali e monitoraggio delle terze parti

La Federazione adotta presidi che assicurino un'approfondita conoscenza dei soggetti con cui instaura rapporti contrattuali (fornitori, partner ecc.).

Nello specifico, la Federazione, in presenza di determinate soglie quantitative e qualitative, effettua verifiche sulle controparti diretta ad accertarne l'eventuale inclusione nelle Liste di riferimento.

La Federazione opera periodicamente un'attività di monitoraggio sui rapporti instaurati con le terze parti finalizzata alla verifica del mantenimento delle condizioni necessarie alla qualifica, selezione e scelta delle stesse.

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

L'instaurazione e la gestione dei rapporti con controparti esterne deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e mediante le seguenti modalità che ne garantiscano la trasparenza:

(i) predisposizione di report/verbali da inviare al superiore gerarchico, in caso di incontri con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza, contenenti il dettaglio:

a. dell'attività svolta a contatto con esponenti della P.A.;

b. del luogo e della data di svolgimento dell'attività;

c. del Responsabile/i che ha/hanno gestito l'attività;

d. dell'esponente/i della controparte che ha/hanno gestito l'attività;

(i) assenza di interessi personali;

(ii) impossibilità per colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni di procedere da solo e in autonomia anche nell'ambito della sottoscrizione, o modifica, dei relativi accordi.

Inoltre:

a) l'instaurazione di rapporti con controparti esterne deve essere preceduta, coerentemente con quanto previsto dagli Standard di Controllo, da una verifica dei requisiti reputazionali, allo

scopo di garantire la affidabilità e la credibilità, sotto il profilo etico e di legalità, con particolare riguardo alle tematiche connesse alla prevenzione del rischio di corruzione, di infiltrazione criminale, di riciclaggio e di frodi. La permanenza di tali requisiti è condizione necessaria anche per il mantenimento dei rapporti contrattuali;

b) le controparti esterne devono, inoltre, rispondere ai requisiti di carattere professionale e organizzativo nonché - ove applicabile - patrimoniale ed economico-finanziario, richiesti degli Standard di Controllo;

c) ciascuna Funzione che abbia instaurato o gestito rapporti con controparti esterne è tenuta a coinvolgere il Presidente e/o il Segretario Generale (secondo l'assetto organizzativo tempo per tempo vigente) laddove siano riscontrate possibili criticità nella gestione del rapporto che richiedano la valutazione di azioni legali o la stipula di accordi.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Informativa in merito a eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi alla selezione dei partner commerciali.	Ufficio Marketing (Villari). Ufficio Legale (P. Squillante).	Trimestrale.

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, LAVORI, CONSULENZE E SERVIZI E FRUIZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI[8]

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Segretario Generale (RUP)

Ufficio/Dipartimento richiedente

Ufficio Acquisti

Ufficio Legale

Amministrazione

STRUMENTI NORMATIVI

[8] Relativamente ai presidi di controllo in ordine all'approvvigionamento di beni, lavori, consulenze e servizi e fruizione dei relativi contratti dei Comitati Regionali, si rinvia al LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020) e ai Principi di controllo generali/trasversali descritti nella presente Parte Speciale.

Procedura “PROCEDURE UFFICIO ACQUISTI FISE”

LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020)

Piano Anticorruzione FISE

D. Lgs. n. 50/2016

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

35. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori (acquisti sotto soglia ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

36. Liste di riferimento

37. Gestione processo approvvigionamento

38. Verifica dei beni / servizi acquisiti da terzi

39. Utilizzo, conservazione e distribuzione di opere protette dal diritto d’autore

40. Acquisizione di beni o prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale/industriale

STANDARD TRASVERSALI

Rapporti contrattuali e monitoraggio delle terze parti

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

35. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori (acquisti sotto soglia ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

L’attività di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori prevede:

a) l’identificazione formale dei ruoli che, all’interno della Federazione, sono responsabili della definizione, aggiornamento e approvazione dei criteri (di carattere generale e reputazionale e tecnico-professionali) di qualifica/accreditamento dei fornitori e inserimento degli stessi all’interno dell’albo fornitori;

b) la definizione dei ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione dell’attività di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori;

c) la definizione di un albo fornitori dei fornitori qualificati;

d) la sospensione e/o revoca della qualifica, con conseguente estromissione dalla vendor list nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizione di una comunicazione o informazione antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 ovvero anche la mera presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate;

(ii) il fornitore svolge una delle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e la richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") previsti dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 è stata rigettata dall'amministrazione competente per carenza dei requisiti.

In sede di qualifica, i fornitori sono valutati anche in un'ottica di rotazione purché l'applicazione del criterio di rotazione non sia a scapito di una particolare expertise e prassi operativa connesse a determinate tipologie o categorie commerciali di prestazioni.

36. Liste di riferimento

La regolamentazione dell'attività prevede, in presenza di determinate soglie quantitative e qualitative, verifiche sulle controparti diretta ad accertare l'eventuale inclusione nelle Liste di riferimento e la descrizione dell'eventuale iter autorizzativo richiesto per poter stipulare contratti/concludere transazioni con queste ultime.

37. Gestione processo approvvigionamento

L'attività di approvvigionamento di beni, lavori e servizi, sia sopra soglia, che sotto soglia ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve prevedere:

a) la previsione, in sede di budget, degli importi destinati alle spese per l'acquisito di beni o servizi;

b) la identificazione del fabbisogno e la relativa autorizzazione;

c) la predisposizione e la autorizzazione delle richieste di acquisto da parte di adeguati livelli autorizzativi;

d) l'autorizzazione da parte di un predefinito livello gerarchico della scelta della modalità di approvvigionamento da adottare;

e) la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;

f) la verifica del possesso in capo al fornitore dei requisiti professionali e reputazionali, inclusa - per i fornitori che svolgono una delle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge n. 190 del 2012 - l'iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") previsti dal D.P.C.M. 18 aprile 2013;

g) l'identificazione di un soggetto/Ufficio/Dipartimento responsabile della definizione di eventuali specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di affidamento senza procedura ad evidenza pubblica);

h) un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;

i) la definizione delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può ricorrere all'assegnazione diretta e dei relativi strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti a un predefinito livello gerarchico);

l) la definizione dei ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione dell'anagrafica fornitori (es. ruoli aziendali responsabili di richiedere la creazione/modifica di fornitori in anagrafica, le modalità con le quali tali richieste devono essere inoltrate, le attività di controllo da svolgere a seguito dell'avvenuta modifica dell'anagrafica fornitori);

m) che il soggetto che autorizza l'ordine di acquisto sia munito a tal fine di appositi poteri;

n) la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al fornitore;

o) l'obbligo di valutare almeno 3 preventivi in caso di acquisti sotto soglia per i quali non si ricorre, quindi, alla indizione di una gara;

p) segregazione di ruoli e di responsabilità tra chi:

i. manifesta il fabbisogno d'acquisto e predispone la relativa richiesta;

ii. verifica la completa e corretta compilazione della richiesta di approvvigionamento in termini formali e sostanziali;

iii. seleziona il fornitore;

iv. predispone l'ordine di approvvigionamento;

v. autorizza l'ordine di approvvigionamento;

vi. gestisce l'anagrafica fornitori;

vii. riceve e registra la fattura;

viii. emette il benestare per il pagamento della fattura, una volta verificate la corrispondenza tra il bene/lavoro/servizio ricevuto con quanto ordinato;

ix. effettua il relativo pagamento;

q) l'adozione di un sistema di monitoraggio e reportistica formalizzata sui fornitori al fine di verificare periodicamente, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, la sussistenza dei requisiti di capacità, professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore e della qualità del servizio reso.

r) L'affidamento della fornitura/consulenza deve essere formalizzata mediante contratto sottoscritto da soggetti muniti di appositi poteri.

s) E' previsto l'inserimento, nei contratti, di clausole contrattuali vincolanti la controparte al rispetto per quanto di propria spettanza delle regole contenute o richiamate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 applicando in caso di violazione le sanzioni disciplinari previste nei confronti dei terzi e nei casi più gravi la risoluzione del contratto. E' prevista altresì la risoluzione del contratto nel caso di condanna della controparte per uno degli illeciti 231 commesso nell'esercizio delle attività svolte per conto di FISE e la sospensione della esecuzione nel caso in cui nei confronti del fornitore venga elevata la contestazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 relativamente a reati commessi nell'esercizio delle attività svolte per conto della Federazione.

38. Verifica dei beni / servizi acquisiti da terzi

Qualsiasi Ufficio/Dipartimento federale che fruisce di beni e/o servizi forniti da terzi deve verificare i requisiti dei beni/servizi forniti e deve in particolare:

- verificare la rispondenza del bene ai requisiti richiesti;

- verificare la coerenza con l'ordine tramite: confronto tra quanto indicato nella bolla di accompagnamento della merce con quanto ricevuto effettivamente dalla Federazione; confronto tra quanto indicato nella bolla di accompagnamento della merce con quanto indicato nell'ordine di acquisto;

- verificare la coerenza tra quanto indicato nella fattura ricevuta dalla Federazione e quanto riportato nell'ordine di acquisto emesso dalla stessa FISE.

39. Utilizzo, conservazione e distribuzione di opere protette dal diritto d'autore

L'utilizzo, la conservazione e la distribuzione di testi (letterari, scientifici o didattici), musiche, disegni, immagini (statiche o in movimento), fotografie, programmi per elaboratore, banche di dati, protetti dal diritto d'autore (le "Opere") prevedono:

a) una preliminare verifica per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;

b) il divieto di porre in essere condotte che possano comportare la violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore;

c) il divieto di procurarsi illegalmente, nonché conservare, utilizzare, riprodurre, duplicare, elaborare, diffondere e distribuire Opere in violazione delle norme in materia di tutela del diritto d'autore.

40. Acquisizione di beni o prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale/industriale

Lo svolgimento dell'attività prevede:

1) l'inserimento di specifiche clausole che contemplino (ove necessario e a seconda dei casi):

a) la garanzia di legittima titolarità dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli o opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di ottenimento dai legittimi titolari dell'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;

b) che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a terzi;

c) l'impegno a manlevare e tenere indenne la Federazione da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;

d) la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti e rimedi a tutela della Federazione in caso di violazione delle garanzie e impegni di cui ai punti precedenti.

2) La verifica - in caso di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratori, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno della Società Italiana Autori ed Editori ("bollino SIAE"), ovvero della esenzione dei supporti in questione da tale obbligo.

Rapporti contrattuali e monitoraggio delle terze parti

La Federazione adotta presidi che assicurino un'approfondita conoscenza dei soggetti con cui instaura rapporti contrattuali (fornitori, partner ecc.).

Nello specifico, la Federazione, in presenza di determinate soglie quantitative e qualitative, effettua verifiche sulle controparti diretta ad accertarne l'eventuale inclusione nelle Liste di riferimento.

La Federazione opera periodicamente un'attività di monitoraggio sui rapporti instaurati con le terze parti finalizzata alla verifica del mantenimento delle condizioni necessarie alla qualifica, selezione e scelta delle stesse.

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

L'instaurazione e la gestione dei rapporti con controparti esterne deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e mediante le seguenti modalità che ne garantiscano la trasparenza:

(i) predisposizione di report/verbali da inviare al superiore gerarchico, in caso di incontri con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza, contenenti il dettaglio:

a. dell'attività svolta a contatto con esponenti della P.A.;

b. del luogo e della data di svolgimento dell'attività;

c. del Responsabile/i che ha/hanno gestito l'attività;

d. dell'esponente/i della controparte che ha/hanno gestito l'attività;

(i) assenza di interessi personali;

(ii) impossibilità per colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni di procedere da solo e in autonomia anche nell'ambito della sottoscrizione, o modifica, dei relativi accordi.

Inoltre:

a) l'instaurazione di rapporti con controparti esterne deve essere preceduta, coerentemente con quanto previsto dagli Standard di Controllo, da una verifica dei requisiti reputazionali, allo scopo di garantire la affidabilità e la credibilità, sotto il profilo etico e di legalità, con particolare riguardo alle tematiche connesse alla prevenzione del rischio di corruzione, di infiltrazione criminale, di riciclaggio e di frodi. La permanenza di tali requisiti è condizione necessaria anche per il mantenimento dei rapporti contrattuali;

b) le controparti esterne devono, inoltre, rispondere ai requisiti di carattere professionale e organizzativo nonché - ove applicabile - patrimoniale ed economico-finanziario, richiesti degli Standard di Controllo;

c) ciascuna Funzione che abbia instaurato o gestito rapporti con controparti esterne è tenuta a coinvolgere il Presidente e/o il Segretario Generale (secondo l'assetto organizzativo tempo per tempo vigente) laddove siano riscontrate possibili criticità nella gestione del rapporto che richiedano la valutazione di azioni legali o la stipula di accordi.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Nota in cui si fornisce evidenza delle consulenze affidate nel periodo di riferimento con evidenza dei relativi costi.	Amministrazione (Dott. Landi)	Sito trasparenza in tempo reale.
Segnalazione di eventuali deroghe alla procedura che regola le modalità di approvvigionamento con evidenza delle relative motivazioni.	Acquisti (S. De Simone)	Al verificarsi dell'evento.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI IN CASO DI ACCERTAMENTI/ISPEZIONI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Segretario Generale

Ufficio Legale

Capo Ufficio/Dipartimento interessato dalla ispezione

STRUMENTI NORMATIVI

Nessun riscontro

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

41. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in casi di ispezioni, richieste di informazioni, controlli e verifiche

62. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

STANDARD TRASVERSALI

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

41. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in casi di ispezioni, richieste di informazioni, controlli e verifiche

L'avvio e l'esito di una procedura ispettiva deve essere immediatamente comunicato al Presidente, al Segretario Generale e all'OdV a cura del soggetto designato.

La Federazione si impegna a mettere a disposizione tempestivamente tutta la documentazione che gli incaricati delle autorità di vigilanza (Guardia di Finanza, ASL, INAIL, INPS, etc.) o altro organo richiedente ritengano necessaria acquisire nel corso delle attività ispettive.

Solo i soggetti a ciò espressamente delegati da parte della FISE possono partecipare alle ispezioni. Deve essere garantita, di norma, la presenza di due dipendenti della Federazione in caso di ispezioni.

Di ciascuna ispezione, controllo, verifica, FISE conserva copia dei verbali redatti dall'autorità di controllo.

62. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nella regolamentazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (locale, nazionale, europea ed estera) si prevede:

a) l'individuazione delle casistiche di contatto (es. richieste per l'ottenimento di provvedimenti, negoziazione e sottoscrizione di accordi, visite ispettive);

b) la definizione di ruoli e di responsabilità nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici stabilendo tra l'altro:

(i) che solo i soggetti specificamente delegati possono rappresentare la Federazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

(ii) una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi predispone la documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione, chi la sottoscrive e chi ne autorizza la trasmissione;

(iii) che colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni non possa procedere in autonomia anche nell'ambito della sottoscrizione, o modifica, dei relativi accordi;

(iv) che colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni non persegua interessi personali;

(v) che agli incontri con esponenti della P.A. siano presenti almeno due risorse preferibilmente appartenenti ad Uffici/Dipartimenti diversi;

c) verifiche sulla veridicità, tempestività, accuratezza e completezza della documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione;

d) l'adozione di modalità che consentano la documentazione dei seguenti contenuti essenziali relativi agli incontri con la P.A.:

i. attività svolta in occasione degli incontri con esponenti della P.A.;

ii. luogo e data di svolgimento dell'attività;

iii. responsabile/i che ha/hanno gestito l'attività;

iv. esponente/i della Pubblica Amministrazione che ha/hanno gestito l'attività.

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

L'instaurazione e la gestione dei rapporti con controparti esterne deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e mediante le seguenti modalità che ne garantiscano la trasparenza:

(i) predisposizione di report/verbali da inviare al superiore gerarchico, in caso di incontri con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza, contenenti il dettaglio:

a. dell'attività svolta a contatto con esponenti della P.A.;

b. del luogo e della data di svolgimento dell'attività;

c. del Responsabile/i che ha/hanno gestito l'attività;

d. dell'esponente/i della controparte che ha/hanno gestito l'attività;

(i) assenza di interessi personali;

(ii) impossibilità per colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni di procedere da solo e in autonomia anche nell'ambito della sottoscrizione, o modifica, dei relativi accordi.

Inoltre:

a) l'instaurazione di rapporti con controparti esterne deve essere preceduta, coerentemente con quanto previsto dagli Standard di Controllo, da una verifica dei requisiti reputazionali, allo scopo di garantire la affidabilità e la credibilità, sotto il profilo etico e di legalità, con particolare riguardo alle tematiche connesse alla prevenzione del rischio di corruzione, di infiltrazione

criminale, di riciclaggio e di frodi. La permanenza di tali requisiti è condizione necessaria anche per il mantenimento dei rapporti contrattuali;

b) le controparti esterne devono, inoltre, rispondere ai requisiti di carattere professionale e organizzativo nonché - ove applicabile - patrimoniale ed economico-finanziario, richiesti degli Standard di Controllo;

c) ciascuna Funzione che abbia instaurato o gestito rapporti con controparti esterne è tenuta a coinvolgere il Presidente e/o il Segretario Generale (secondo l'assetto organizzativo tempo per tempo vigente) laddove siano riscontrate possibili criticità nella gestione del rapporto che richiedano la valutazione di azioni legali o la stipula di accordi.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Notizia delle visite ispettive condotte dalle competenti autorità con indicazione sintetica del motivo delle stesse e del relativo esito.	Segretario Generale (Dott. Perillo)	Al verificarsi dell'evento.
Prescrizioni impartite dall'autorità procedente a seguito di verifiche/ispezioni (a titolo esemplificativo, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientale).	Segretario Generale (Dott. Perillo)	Al verificarsi dell'evento.

GESTIONE DEI RECLAMI /VERTENZE/CONTENZIOSI (GIUDIZIALI, STRAGIUDIZIALI) DA PARTE O NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE, PROCEDIMENTI ARBITRALI E ACCORDI TRANSATTIVI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Presidente

Segretario Generale

Ufficio Legale

Ufficio Acquisti

STRUMENTI NORMATIVI

Procedura "PROCEDURE UFFICIO ACQUISTI FISE"

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

42. Gestione dei contenziosi

43. Gestione degli accordi transattivi

44. Richieste di rendere o produrre davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale

STANDARD TRASVERSALI

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

42. Gestione dei contenziosi

Nell'ambito della gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali la Federazione prevede:

a) principi di indirizzo per la definizione delle iniziative da intraprendere, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore della causa e i relativi livelli approvativi o comunque di condivisione;

b) l'obbligo, da parte del soggetto interessato, di informare l'Ufficio Legale della circostanza che ha dato luogo o potrebbe dar luogo ad una controversia;

c) flussi informativi - diretti alle funzioni/Uffici/soggetti competenti - in relazione a determinati rapporti con le Autorità Giudiziarie e con loro delegati e/o ausiliari e con le controparti, anche ai fini dell'attestazione che detti rapporti si siano svolti nel rispetto dei principi del Codice Etico; chiunque, per conto della FISE, riceva eventuale notifica riguardante qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare al Presidente copia dell'atto ricevuto;

d) il ruolo dell'Ufficio Legale in relazione alle azioni da intraprendere per ottemperare alle richieste delle Autorità Giudiziarie e dei loro delegati e/o ausiliari, nonché un adeguato processo di verifica da parte degli Uffici/Dipartimenti coinvolti;

e) specifici flussi di reporting diretti al Presidente, al Consiglio Federale e all'OdV, con periodicità almeno annuale, circa l'elenco dei contenziosi in corso e l'elenco dei contenziosi conclusi;

f) l'effettuazione di una reportistica periodica diretta alle funzioni/Uffici/soggetti competenti in relazione agli incarichi a professionisti esterni contenente un'analisi dei relativi costi;

g) ruoli, compiti, responsabilità e attività di controllo connessi all'assegnazione e monitoraggio degli incarichi conferiti ai legali esterni;

h) obbligo di archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale, o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Federazione.

La scelta del consulente esterno, come anche di rappresentanti, procuratori o difensori in giudizio, avviene in relazione alle tematiche da gestire e sulla base di criteri di serietà, professionalità e stimata reputazione.

Il conferimento e la revoca dei mandati ad avvocati e consulenti tecnici è svolto sulla base delle proposte fatte dall'Ufficio Legale nel rispetto del criterio di rotazione (scegliendo tra i legali che hanno già collaborato con la FISE o che hanno esperienza in campo sportivo), in collaborazione con il Segretario Generale. Il conferimento dell'incarico al consulente legale ha luogo mediante il rilascio da parte del Consiglio Federale di un mandato ad hoc, previa delibera federale.

Il compenso del consulente deve essere commisurato alla prestazione e deve essere in linea con gli accordi intrapresi e non può essere legato al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti.

43. Gestione degli accordi transattivi

Nella gestione degli accordi transattivi, sono identificati ruoli, responsabilità e modalità operative per la loro conclusione. In particolare:

a) sono identificati i soggetti e i livelli autorizzativi per la sottoscrizione degli accordi, incluso l'eventuale utilizzo di legali esterni;

b) sono formalizzate le motivazioni sottostanti la decisione di stipulare tali accordi;

c) sono definite le specifiche attività di monitoraggio degli accordi stipulati;

d) sono tracciati gli eventuali flussi finanziari derivanti da tali accordi, inclusi gli onorari riconosciuti ai legali esterni eventualmente utilizzati.

44. Richieste di rendere o produrre davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale

Laddove esponenti della Federazione siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, è proibito indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

L'instaurazione e la gestione dei rapporti con controparti esterne deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e mediante le seguenti modalità che ne garantiscano la trasparenza:

(i) predisposizione di report/verbali da inviare al superiore gerarchico, in caso di incontri con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza, contenenti il dettaglio:

a. dell'attività svolta a contatto con esponenti della P.A.;

b. del luogo e della data di svolgimento dell'attività;

c. del Responsabile/i che ha/hanno gestito l'attività;

d. dell'esponente/i della controparte che ha/hanno gestito l'attività;

(i) assenza di interessi personali;

(ii) impossibilità per colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni di procedere da solo e in autonomia anche nell'ambito della sottoscrizione, o modifica, dei relativi accordi.

Inoltre:

a) l'instaurazione di rapporti con controparti esterne deve essere preceduta, coerentemente con quanto previsto dagli Standard di Controllo, da una verifica dei requisiti reputazionali, allo scopo di garantire la affidabilità e la credibilità, sotto il profilo etico e di legalità, con particolare riguardo alle tematiche connesse alla prevenzione del rischio di corruzione, di infiltrazione criminale, di riciclaggio e di frodi. La permanenza di tali requisiti è condizione necessaria anche per il mantenimento dei rapporti contrattuali;

b) le controparti esterne devono, inoltre, rispondere ai requisiti di carattere professionale e organizzativo nonché - ove applicabile - patrimoniale ed economico-finanziario, richiesti degli Standard di Controllo;

c) ciascuna Funzione che abbia instaurato o gestito rapporti con controparti esterne è tenuta a coinvolgere il Presidente e/o il Segretario Generale (secondo l'assetto organizzativo tempo per tempo vigente) laddove siano riscontrate possibili criticità nella gestione del rapporto che richiedano la valutazione di azioni legali o la stipula di accordi.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Elenco dei procedimenti penali instaurati che coinvolgono la Federazione e/o suoi esponenti e/o dipendenti unitamente ad una sintetica descrizione degli stessi e del loro stato.	Legale (Mirabile)	Semestrale.
Elenco degli accordi transattivi con cui sono stati definiti i	Legale	Semestrale.

contenziosi, indicando (in sintesi) la motivazione che ha determinato la transazione.	(Mirabile)	
Nota avente ad oggetto l'indicazione di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni in un procedimento penale.	Legale (Mirabile)	Al verificarsi dell'evento.
Richiesta di assistenza legale inoltrata da dirigenti e/o da dipendenti della Federazione nei confronti dei quali la magistratura procede per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001	Legale (Mirabile)	Al verificarsi dell'evento
Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.	Legale (Mirabile)	Al verificarsi dell'evento

GESTIONE DEGLI OMAGGI E DELLE DONAZIONI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Presidente

Segretario Generale

Ufficio Marketing

STRUMENTI NORMATIVI

Nessun riscontro

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

45. Gestione/concessione di omaggi, iniziative non profit, liberalità e altre utilità

45. Gestione/concessione di omaggi, iniziative non profit, liberalità e altre utilità

Le donazioni di beni o di denaro:

- sono consentite solo in presenza di un effettivo interesse della FISE;

- non possono essere effettuate in cambio di un bene o servizio.

Per gli omaggi/utilità offerti:

a) è prevista la preliminare definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi/utilità consentiti;

b) sono garantiti sistemi di tracciabilità degli omaggi/utilità offerti e dei relativi destinatari;

c)è prevista la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi o di altre utilità e a eventuali soglie di valore.

Per gli omaggi/utilità ricevuti:

a) è prevista la definizione dei limiti degli omaggi/utilità accettabili;

b) sono definite le modalità e i criteri per la tenuta di un registro per l'annotazione degli omaggi e delle utilità ricevute (accettate o meno) e della società/persona che ha effettuato tale offerta o fornito tale omaggio/utilità.

Nell'ambito della gestione delle iniziative no profit:

a) sono definite le modalità e i criteri per erogare una iniziativa no profit gravata o meno da oneri per il beneficiario;

b) è prevista la rendicontazione dei dati di consuntivo delle iniziative no profit;

c) in caso di iniziative no profit gravate da oneri per il beneficiario, sono previste le modalità e i criteri per la verifica e il monitoraggio del corretto utilizzo delle stesse da parte del beneficiario.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
Nota contenente l'elenco e descrizione delle spese che la Federazione eventualmente ha sostenuto per attività di sponsorizzazione, omaggi, iniziative non profit, liberalità. Indicare qual è stato, nel periodo di riferimento, l'importo totale delle spese sostenute per: A) liberalità (es.: donazioni ad associazioni, ecc.) e sponsorizzazioni B) omaggi.	Amministrazione (Dott. Landi)	Semestrale.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. 81/2008[9]

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Consiglio Federale

Presidente (Datore di lavoro ex art. 2 D. Lgs. n. 81/2008)

Segretario Generale

RSPP e altre figure di cui al D. Lgs. n. 81/2008

Medico Competente

Addetti alla gestione delle emergenze

Lavoratori (ex art. 20 D. Lgs. n. 81/2008)

STRUMENTI NORMATIVI

DVR sede Viale Tiziano

DVR Pratoni del Vivaro

Normativa / documentazione interna redatta ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

46. Formalizzazione della politica federale in tema di salute e sicurezza sul lavoro

47. Valutazione dei rischi

48. Aggiornamento delle informazioni riguardanti la legislazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro

49. Diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative a salute e sicurezza

50. Processo di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

51. Pianificazione, gestione e consuntivazione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

52. Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso

53. Rilevazione, registrazione, gestione, comunicazione e monitoraggio in tema di infortuni e incidenti

54. Individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

[9] In conformità a quanto affermato nelle Linee guida Confindustria, si è ritenuto che la mappatura dei rischi infortunistici potesse coincidere con la "Valutazione dei rischi" già formalizzata nell'apposito documento (DVR), come adottato e aggiornato dalla FISE, ed essere definiti secondo il criterio dell'"accettabilità". In ordine alla identificazione dei processi/aree sensibili che rilevano, cioè, per il rischio di realizzazione dei reati presupposto, si rappresenta che la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività della Federazione. Non è possibile, pertanto, individuare singoli processi coinvolti. A tal proposito, si rimanda, quindi, agli Standard di Controllo Generali e Trasversali descritti nel presente documento, unitamente agli Standard di Controllo Specifici descritti nell'Allegato 1 alla presente Parte Speciale (cfr. Standard da 46 a 57). Completa il complessivo sistema di controllo la normativa federale di dettaglio vigente in materia, ivi incluso il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) adottato dalla FISE, nella sua ultima versione.

55. Individuazione degli addetti del servizio di prevenzione e protezione

56. Individuazione del Medico Competente

57. Individuazione dei preposti responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro

46. Formalizzazione della politica federale in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Deve essere definita e formalizzata la politica federale contenente gli indirizzi e i principi di riferimento generali in tema di salute e sicurezza sul lavoro ("Politica"), la quale deve:

a) essere formalmente approvata dalla direzione;

b) essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili;

c) essere adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle parti interessate;

d) essere periodicamente riesaminata per assicurare che gli indirizzi e i principi di riferimento in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti in Federazione.

47. Valutazione dei rischi

Deve essere adottato un documento di valutazione dei rischi e/o altra documentazione appartenente al sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro che preveda:

a) l'identificazione di ruoli, delle responsabilità, dei requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;

b) l'indicazione del procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati, per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e delle prescrizioni vigenti in materia;

c) le modalità e i criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e di valutazione del rischio;

d) l'identificazione della responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;

e) laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;

f) laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio;

g) laddove necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;

h) laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;

i) l'individuazione e la formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione;

j) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

48. Aggiornamento delle informazioni riguardanti la legislazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro

È obbligatorio aggiornare le informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro e definire criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree interessate.

49. Diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative a salute e sicurezza

Deve essere disciplinata la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative alla salute e sicurezza, prevedendo:

a) ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche di salute e sicurezza applicabili alle loro attività;

b) l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

50. Processo di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

Deve essere regolamentato il processo di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, definendo:

a) ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;

b) i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni);

c) l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;

d) i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

51. Pianificazione, gestione e consuntivazione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con riferimento alle spese in materia di salute e sicurezza sul lavoro è obbligatoria la pianificazione, gestione e consuntivazione degli impegni di spesa che devono essere applicati e che devono regolare:

a) ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;

b) definizione e approvazione del budget di spesa;

c) rendicontazione delle spese;

d) consuntivazione degli impegni di spesa e relativa analisi degli scostamenti rispetto a quanto pianificato;

e) tracciabilità delle attività effettuate.

52. Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso

Con riferimento ai lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente è obbligatorio:

a) prevedere una formale designazione e accettazione dell'incarico;

b) definire, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze);

c) prevedere la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

d) prevedere la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

53. Rilevazione, registrazione, investigazione, comunicazione e monitoraggio in tema di infortuni e incidenti

Devono essere stabiliti e regolamentati:

a) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;

b) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";

c) modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al Datore di Lavoro (Presidente) e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;

d) ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

54. Individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Con riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) previsto ai sensi della normativa vigente (D .Lgs. n. 81 del 2008):

a) deve essere prevista una formale designazione;

b) devono essere definiti, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze);

c) deve essere prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

d) deve essere prevista la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP.

55. Individuazione degli addetti del servizio di prevenzione e protezione

Con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione (SPP) previsti ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 81 del 2008):

a) deve essere prevista una formale designazione;

b) devono essere definiti, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze);

c) deve essere prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

d) deve essere prevista la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

56. Individuazione del Medico Competente

Deve essere individuata la figura del Medico Competente previsto ai sensi della normativa vigente con i relativi poteri e obblighi.

57. Individuazione dei preposti responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro

Con riferimento ai soggetti preposti alla sorveglianza sul luogo di lavoro previsti ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 81 del 2008):

a) deve essere prevista una formale designazione;

b) devono essere definiti, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, titoli specifici, specifiche competenze);

c) deve essere prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso requisiti previsti dalla normativa in materia.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	**Soggetto deputato all'invio**	**Frequenza**
DVR	RSPP (Ing. Bruno)	Ad ogni aggiornamento.
Verbale delle riunioni periodiche della sicurezza sul lavoro.	RSPP (Ing. Bruno)	Annuale.
Segnalazione di eventuali infortuni superiori a **20 giorni di assenza**, con una breve descrizione in ordine alle cause ed alla dinamica degli stessi, nonché alle misure correttive individuate.	RSPP (Ing. Bruno)	Al verificarsi dell'evento.
Segnalazione di eventuali infortuni **con prognosi superiore a 40 gg,** con una breve descrizione in ordine alle cause ed alla dinamica degli stessi, nonché alle misure correttive individuate.	RSPP (Ing. Bruno)	Al verificarsi dell'evento.
Nota avente ad oggetto l'elenco dei quasi infortuni contenente una breve descrizione in ordine alle cause ed alla dinamica degli stessi, nonché alle misure correttive individuate.	RSPP (Ing. Bruno)	Al verificarsi dell'evento.
Statistiche infortuni.	RSPP (Ing. Bruno)	Semestrale.
Nota avente ad oggetto l'eventuale sostituzione dell'RSPP o del Medico Competente.	RSPP (Ing. Bruno)	Al verificarsi dell'evento.

Segnalazioni delle situazioni anomale rilevate dal Medico Competente nel corso delle visite periodiche o di visite programmate.	RSPP (Ing. Bruno)	Al verificarsi dell'evento.
Indicazione delle misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.	RSPP (Ing. Bruno)	Ad ogni aggiornamento.
Indicazione della eventuale realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.	RSPP (Ing. Bruno)	Ad ogni aggiornamento.

STIPULA, GESTIONE E REVOCA DI MANDATI/ACCORDI/INCARICHI DI INTERMEDIAZIONE/BROKER

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Segretario Generale

Ufficio/Dipartimento richiedente

Ufficio Acquisti

Ufficio Legale

Amministrazione

STRUMENTI NORMATIVI

Procedura "PROCEDURE UFFICIO ACQUISTI FISE"

LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020)

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

58. Contratti con i broker finanziari e assicurativi

STANDARD TRASVERSALI

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

Rapporti contrattuali e monitoraggio delle terze parti

58. Contratti con i broker finanziari e assicurativi

Nell'ambito della selezione dei broker finanziari e assicurativi e della negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti:

a) devono essere definiti i presupposti per avvalersi delle attività dei broker;

b) devono essere definite previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;

c) deve essere approvato il contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;

d) deve essere verificata, ai fini del riconoscimento dei corrispettivi pattuiti, la conformità della prestazione ricevuta rispetto al contenuto del contratto;

e) devono essere verificate la completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto alla prestazione ricevuta;

f) devono essere svolti adeguati e sistematici controlli di monitoraggio sul livello di concentrazione delle transazioni con le medesime controparti.

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

L'instaurazione e la gestione dei rapporti con controparti esterne deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e mediante le seguenti modalità che ne garantiscano la trasparenza:

(i) predisposizione di report/verbali da inviare al superiore gerarchico, in caso di incontri con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza, contenenti il dettaglio:

a. dell'attività svolta a contatto con esponenti della P.A.;

b. del luogo e della data di svolgimento dell'attività;

c. del Responsabile/i che ha/hanno gestito l'attività;

d. dell'esponente/i della controparte che ha/hanno gestito l'attività;

(i) assenza di interessi personali;

(ii) impossibilità per colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni di procedere da solo e in autonomia anche nell'ambito della sottoscrizione, o modifica, dei relativi accordi.

Inoltre:

a) l'instaurazione di rapporti con controparti esterne deve essere preceduta, coerentemente con quanto previsto dagli Standard di Controllo, da una verifica dei requisiti reputazionali, allo scopo di garantire la affidabilità e la credibilità, sotto il profilo etico e di legalità, con particolare riguardo alle tematiche connesse alla prevenzione del rischio di corruzione, di infiltrazione criminale, di riciclaggio e di frodi. La permanenza di tali requisiti è condizione necessaria anche per il mantenimento dei rapporti contrattuali;

b) le controparti esterne devono, inoltre, rispondere ai requisiti di carattere professionale e organizzativo nonché - ove applicabile - patrimoniale ed economico-finanziario, richiesti degli Standard di Controllo;

c) ciascuna Funzione che abbia instaurato o gestito rapporti con controparti esterne è tenuta a coinvolgere il Presidente e/o il Segretario Generale (secondo l'assetto organizzativo tempo per tempo vigente) laddove siano riscontrate possibili criticità nella gestione del rapporto che richiedano la valutazione di azioni legali o la stipula di accordi.

Rapporti contrattuali e monitoraggio delle terze parti

La Federazione adotta presidi che assicurino un'approfondita conoscenza dei soggetti con cui instaura rapporti contrattuali (fornitori, partner ecc.).

Nello specifico, la Federazione, in presenza di determinate soglie quantitative e qualitative, effettua verifiche sulle controparti diretta ad accertarne l'eventuale inclusione nelle Liste di riferimento.

La Federazione opera periodicamente un'attività di monitoraggio sui rapporti instaurati con le terze parti finalizzata alla verifica del mantenimento delle condizioni necessarie alla qualifica, selezione e scelta delle stesse.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Nota contenente l'elenco delle spese sostenute, nel periodo di riferimento, per attività di intermediazione/broker.	Segretario Generale (Dott. Perillo)	Semestrale.

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI INQUIRENTI E REQUIRENTI DA PARTE DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA/GESTIONE DEI RAPPORTI TRA GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER ASPETTI RELATIVI AD EVENTUALI RICHIESTE DI INFORMAZIONI/ATTI/DOCUMENTI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Organi Giustizia Sportiva

Segreteria Procura

Segreteria Organi Giustizia Sportiva

STRUMENTI NORMATIVI

Statuto Federale

Codice della Giustizia Sportiva

Regolamento di Giustizia Federale

Codice Etico Federale

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

59. Nomina componenti organi Giustizia Sportiva e Procura

60. Esercizio delle attività di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva

61. Supporto alla Procura e agli Organi della Giustizia Sportiva

59. Nomina componenti organi Giustizia Sportiva e Procura

I componenti degli organi di Giustizia Sportiva sono nominati secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione, dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

60. Esercizio delle attività di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva

La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto alla approvazione del CONI.

Gli Organi di Giustizia Sportiva operano in piena indipendenza, autonomia e riservatezza, assicurando il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti federali, nel Codice della Giustizia Sportiva, nel Regolamento di Giustizia Sportiva, nei principi di giustizia sportiva deliberati dal CONI, nonché l'osservanza dei principi derivati dall'Ordinamento Sportivo, la parità delle parti, del contraddittorio, principi del giusto processo.

Per quanto non disciplinato, gli organi di Giustizia Sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

61. Supporto alla Procura e agli Organi della Giustizia Sportiva

Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un Segretario individuato dalla Federazione che:

- *assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale;*

- *attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal Giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i Regolamenti Federali gli attribuiscono*

Gli atti relativi ai fascicoli aperti presso la Procura sono archiviati su apposite cartelle, ad accesso limitato a garanzia della segretezza delle informazioni e della documentazione, allocate su piattaforma cloud.

GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A. ITALIANA ED ESTERA E CON IL CONI PER TUTTE LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA FEDERAZIONE / RICHIESTA E OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CONCESSIONI, ATTI O PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Presidente

Segretario Generale

Ufficio Tecnico

STRUMENTI NORMATIVI

Nessun riscontro

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

62. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

STANDARD TRASVERSALI

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

62. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nella regolamentazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (locale, nazionale, europea ed estera) si prevede:

a) l'individuazione delle casistiche di contatto (es. richieste per l'ottenimento di provvedimenti, negoziazione e sottoscrizione di accordi, visite ispettive);

b) la definizione di ruoli e di responsabilità nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici stabilendo tra l'altro:

(i) che solo i soggetti specificamente delegati possono rappresentare la Federazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

(ii) una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi predispone la documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione, chi la sottoscrive e chi ne autorizza la trasmissione;

(iii) che colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni non possa procedere in autonomia anche nell'ambito della sottoscrizione, o modifica, dei relativi accordi;

(iv) che colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni non persegua interessi personali;

(v) che agli incontri con esponenti della P.A. siano presenti almeno due risorse preferibilmente appartenenti ad Uffici/Dipartimenti diversi;

c) verifiche sulla veridicità, tempestività, accuratezza e completezza della documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione;

d) l'adozione di modalità che consentano la documentazione dei seguenti contenuti essenziali relativi agli incontri con la P.A.:

i. attività svolta in occasione degli incontri con esponenti della P.A.;

ii. luogo e data di svolgimento dell'attività;

iii. responsabile/i che ha/hanno gestito l'attività;

iv. esponente/i della Pubblica Amministrazione che ha/hanno gestito l'attività.

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

L'instaurazione e la gestione dei rapporti con controparti esterne deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e mediante le seguenti modalità che ne garantiscano la trasparenza:

(i) predisposizione di report/verbali da inviare al superiore gerarchico, in caso di incontri con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza, contenenti il dettaglio:

a. dell'attività svolta a contatto con esponenti della P.A.;

b. del luogo e della data di svolgimento dell'attività;

c. del Responsabile/i che ha/hanno gestito l'attività;

d. dell'esponente/i della controparte che ha/hanno gestito l'attività;

(i) assenza di interessi personali;

(ii) impossibilità per colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni di procedere da solo e in autonomia anche nell'ambito della sottoscrizione, o modifica, dei relativi accordi.

Inoltre:

a) l'instaurazione di rapporti con controparti esterne deve essere preceduta, coerentemente con quanto previsto dagli Standard di Controllo, da una verifica dei requisiti reputazionali, allo scopo di garantire la affidabilità e la credibilità, sotto il profilo etico e di legalità, con particolare riguardo alle tematiche connesse alla prevenzione del rischio di corruzione, di infiltrazione criminale, di riciclaggio e di frodi. La permanenza di tali requisiti è condizione necessaria anche per il mantenimento dei rapporti contrattuali;

b) le controparti esterne devono, inoltre, rispondere ai requisiti di carattere professionale e organizzativo nonché - ove applicabile - patrimoniale ed economico-finanziario, richiesti degli Standard di Controllo;

c) ciascuna Funzione che abbia instaurato o gestito rapporti con controparti esterne è tenuta a coinvolgere il Presidente e/o il Segretario Generale (secondo l'assetto organizzativo tempo per tempo vigente) laddove siano riscontrate possibili criticità nella gestione del rapporto che richiedano la valutazione di azioni legali o la stipula di accordi.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Nota contenente l'indicazione dei rapporti intrattenuti nel periodo di riferimento con esponenti della P.A. con indicazione del soggetto che ha intrattenuto tali rapporti e dell'oggetto/circostanza degli stessi.	Segretario Generale (Dott. Perillo)	Semestrale.
Eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.	Segretario Generale (Dott. Perillo)	Al verificarsi dell'evento.

GESTIONE APERTURA E CHIUSURA CONTI CORRENTI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Consiglio Federale

Segretario Generale

Amministrazione

STRUMENTI NORMATIVI

LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020)

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

63. Gestione apertura e chiusura conti correnti

63. Gestione apertura e chiusura conti correnti

Con riferimento alle attività di apertura e chiusura dei conti correnti bancari sono definite:

a) le modalità operative di apertura e chiusura dei conti correnti presso banche e istituzioni finanziarie;

b) le riconciliazioni periodiche dei conti correnti.

Con riferimento al trasferimento di fondi tra conti correnti della medesima Federazione sono previste:

c) la definizione di casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione di un adeguato livello gerarchico;

d) i criteri e le relative modalità di esecuzione.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Elenco dei conti correnti bancari aperti/chiusi con indicazione degli estremi di riferimento, nonché dei soggetti abilitati ad operare.	Segretario Generale (Dott. Perillo)	Semestrale.

GESTIONE DEL CREDITO

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Amministrazione

Ufficio Legale

STRUMENTI NORMATIVI

LIBRO II Norme di Amministrazione e Contabilità (Approvato con delibera 231 del Consiglio Federale del 03 marzo 2020, in vigore dal 1° aprile 2020)

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

64. Gestione crediti

64. Gestione crediti

Lo svolgimento dell'attività prevede:

a) le modalità di gestione degli incassi e il monitoraggio dello scaduto;

b) i criteri e le modalità per lo stralcio e la svalutazione dei crediti;

c) i criteri e le modalità di determinazione del valore di cessione del credito;

d) l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi delle operazioni di cessione dei crediti.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Nota di sintesi dell'analisi della svalutazione di eventuali crediti con evidenza dei crediti in contenzioso.	Amministrazione (Dott. Landi)	Annuale.

GESTIONE SMALTIMENTI RIFIUTI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

CED

STRUMENTI NORMATIVI

Contratto con Società esterna per la gestione della attività di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Federazione

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

65. Smaltimento dei rifiuti

STANDARD TRASVERSALI

Gestore dei contratti

Gestione delle esternalizzazioni

65. Smaltimento dei rifiuti

E' garantito il rispetto delle normative ambientali applicabili nell'ambito dell'attività della Federazione.

Con particolare riferimento alla gestione e allo smaltimento di rifiuti - costituiti da apparecchiature giunte al termine del loro ciclo di vita o esaurite (es.: schermi video, apparecchiature fax, cartucce toner, ecc.) - la Federazione vigila sulla corretta gestione dei rifiuti, anche laddove affidati a terzi e, in particolare:

a) affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate;

b) in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti a terzi, verifica che questi siano opportunamente autorizzati a svolgere tale attività;

c) prevede controlli sui fornitori ai quali sono affidate le suddette attività.

Gestore dei contratti

E' individuato il "Gestore del Contratto", ovvero il soggetto responsabile dell'esecuzione dei singoli contratti all'interno dell'Ufficio/Dipartimento per la cui attività è stipulato.

Il Gestore del Contratto, con riferimento a ogni rapporto contrattuale instaurato, mantiene i rapporti con le controparti e svolge tutte le verifiche necessarie ad assicurare la corretta esecuzione del contratto stesso.

Il Gestore del Contratto è tenuto a segnalare senza indugio al soggetto competente, i casi in cui si presentino:

(i) dubbi di interpretazione o di applicazione del Contratto;

(ii) richieste di modifica, integrazione o deviazione dai contratti stipulati;

(iii) elementi che possano determinare la sospensione dell'esecuzione, la risoluzione o il recesso dal contratto;

(iv) relativamente alle penali, richieste che possano compromettere l'ordinaria gestione contrattuale o sfociare in un contenzioso.

Gestione delle esternalizzazioni

È definita e regolamentata, nel rispetto degli obiettivi della Federazione definiti in conformità con la normativa vigente, la gestione delle Esternalizzazioni che prevede:

a) l'esatta individuazione delle attività esternalizzate e la qualità del bene o del servizio, il prezzo e le garanzie di equità e correttezza;

b) lo svolgimento di analisi propedeutiche alla conclusione dell'accordo di esternalizzazione;

c) la determinazione dei criteri di scelta dei fornitori;

e) la verifica periodica, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, della sussistenza dei requisiti di professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore del servizio, nonché della qualità di quest'ultimo;

f) l'identificazione dei rischi e dei controlli a presidio dei rischi associati all'esternalizzazione con riferimento anche alla gestione del rischio operativo;

g) la fissazione di compensi in misura fissa per i servizi resi o, comunque, con divieto di parametrarli al raggiungimento di determinati obiettivi di profitto.

Nell'esecuzione dei relativi contratti, la controparte erogante i servizi che ne sono oggetto è tenuta, mediante la previsione di apposite clausole, a osservare le procedure contenute nel Modello

adottato da FISE ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo alle prescrizioni inerenti alle attività oggetto del contratto, applicando, in caso di violazione, le sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti dei terzi e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto di servizio.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Notizia delle visite ispettive condotte dalle competenti Autorità per profili di carattere ambientale, con evidenza del motivo delle stesse e del relativo esito.	Segretario Generale (Dott. Perillo)	Al verificarsi dell'evento.

VERIFICHE, OBBLIGHI, ADEMPIMENTI E RIMEDI RELATIVI AD APPALTI E SUBAPPALTI

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Segretario Generale

Ufficio Legale

STRUMENTI NORMATIVI

Nessun riscontro

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

66. Verifiche, obblighi, adempimenti e rimedi relativi ad appalti e subappalti

STANDARD TRASVERSALI

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

Rapporti contrattuali e monitoraggio delle terze parti

66. Verifiche, obblighi, adempimenti e rimedi relativi ad appalti e subappalti

In relazione ad appalti e subappalti:

a) la Federazione:

(i) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

(ii) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

(iii) verifica la richiesta di iscrizione o l'avvenuta iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") previsti dal D.P.C.M. 18 aprile 2013;

b) nei contratti di appalto e subappalto di lavori, servizi e forniture:

(i) vengono inserite specifiche clausole che prevedono la conoscenza e il rispetto del Codice Etico e dei principi del Modello 231 adottato dalla Federazione;

(ii) si prevede espressamente l'obbligo dell'appaltatore di ottenere una preventiva autorizzazione del committente in caso di subappalto; si rilasciano le eventuali autorizzazioni al subappalto previa verifica delle condizioni previste nel presente standard;

c) eventuali modifiche/integrazioni e/o rinnovi del contratto di appalto devono essere autorizzati dal soggetto munito di idonei poteri;

d) la Federazione, tramite soggetti/Uffici competenti, cura la rendicontazione dell'attività svolta e la documentabilità della prestazione, ovvero altre misure atte a prevenire la possibilità di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti.

Rapporti con controparti esterne (pubbliche e private)

L'instaurazione e la gestione dei rapporti con controparti esterne deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e mediante le seguenti modalità che ne garantiscano la trasparenza:

(i) predisposizione di report/verbali da inviare al superiore gerarchico, in caso di incontri con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza, contenenti il dettaglio:

a. dell'attività svolta a contatto con esponenti della P.A.;

b. del luogo e della data di svolgimento dell'attività;

c. del Responsabile/i che ha/hanno gestito l'attività;

d. dell'esponente/i della controparte che ha/hanno gestito l'attività;

(i) assenza di interessi personali;

(ii) impossibilità per colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni di procedere da solo e in autonomia anche nell'ambito della sottoscrizione, o modifica, dei relativi accordi.

Inoltre:

a) l'instaurazione di rapporti con controparti esterne deve essere preceduta, coerentemente con quanto previsto dagli Standard di Controllo, da una verifica dei requisiti reputazionali, allo scopo di garantire la affidabilità e la credibilità, sotto il profilo etico e di legalità, con particolare riguardo alle tematiche connesse alla prevenzione del rischio di corruzione, di infiltrazione

criminale, di riciclaggio e di frodi. La permanenza di tali requisiti è condizione necessaria anche per il mantenimento dei rapporti contrattuali;

b) le controparti esterne devono, inoltre, rispondere ai requisiti di carattere professionale e organizzativo nonché - ove applicabile - patrimoniale ed economico-finanziario, richiesti degli Standard di Controllo;

c) ciascuna Funzione che abbia instaurato o gestito rapporti con controparti esterne è tenuta a coinvolgere il Presidente e/o il Segretario Generale (secondo l'assetto organizzativo tempo per tempo vigente) laddove siano riscontrate possibili criticità nella gestione del rapporto che richiedano la valutazione di azioni legali o la stipula di accordi.

Rapporti contrattuali e monitoraggio delle terze parti

La Federazione adotta presidi che assicurino un'approfondita conoscenza dei soggetti con cui instaura rapporti contrattuali (fornitori, partner ecc.).

Nello specifico, la Federazione, in presenza di determinate soglie quantitative e qualitative, effettua verifiche sulle controparti diretta ad accertarne l'eventuale inclusione nelle Liste di riferimento.

La Federazione opera periodicamente un'attività di monitoraggio sui rapporti instaurati con le terze parti finalizzata alla verifica del mantenimento delle condizioni necessarie alla qualifica, selezione e scelta delle stesse.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Elenco delle gare a cui la Federazione ha partecipato nel periodo di riferimento e delle gare eventualmente bandite dalla stessa.	Segretario Generale (Dott. Perillo)	Al verificarsi dell'evento.

GESTIONE DOPING EQUINO

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Consiglio Federale

Commissione Antidoping Cavalli

Medici Veterinari incaricati di effettuare i controlli

STRUMENTI NORMATIVI

Regolamento Veterinario

Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini (ECM) & Regolamento Anti-Doping Equini (EAD)

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

67. Gestione antidoping equino

67. Gestione antidoping equino

La gestione dell'antidoping equino si svolge nel rispetto dei seguenti principi:

- predeterminazione di criteri oggettivi (di professionalità, competenza e onorabilità) di selezione dei Medici Veterinari deputati ad effettuare i controlli;

- acquisizione da parte dei soggetti di cui al punto precedente di una (auto)dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con la FISE, di condanne per delitti dolosi, di radiazioni comminate da Federazioni riconosciute dal CONI o di provvedimenti disciplinari degli Organi di Giustizia della FISE;

- osservanza del criterio di rotazione nella designazione dei Medici Veterinari deputati ad effettuare i controlli;

- monitoraggio ex post delle performance.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza
Segnalazione di episodi di doping equino che sono stati eventualmente rilevati.	Segretario Generale (Dott. Perillo)	Al verificarsi dell'evento.

DESIGNAZIONE COMPONENTI GIURIA/SEGRETERIE DI CONCORSO

SOGGETTI/UFFICI/DIPARTIMENTI COINVOLTI

Ufficio Formazione

Comitati Organizzatori

STRUMENTI NORMATIVI

Libro X - Segreterie di Concorso

Libro IX - degli Ufficiali di Gara

STANDARD SPECIFICI DI CONTROLLO

68. Designazione componenti giuria / segreterie di concorso

STANDARD TRASVERSALI

Gestione delle ipotesi di conflitto di interessi

Gestione delle competizioni sportive

68. Designazione componenti giuria / segreterie di concorso

La designazione dei componenti di giuria e delle segreterie di concorso si svolge nel rispetto dei seguenti principi:

- predeterminazione di criteri oggettivi (di professionalità, competenza e onorabilità) di selezione dei partecipanti ai corsi di formazione propedeutici all'accreditamento;

- acquisizione da parte dei soggetti di cui al punto precedente di una (auto)dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con la FISE, di condanne per delitti dolosi, di radiazioni comminate da Federazioni riconosciute dal CONI o di provvedimenti disciplinari degli Organi di Giustizia della FISE;

- osservanza del criterio di rotazione nella selezione;

- monitoraggio ex post delle performance.

Gestione delle ipotesi di conflitto di interessi

La Federazione adotta una politica di gestione per individuare, monitorare e gestire i conflitti di interessi[10]*.*

Nell'ambito delle attività/processi aventi un valore economico e/o strategico significativo per la Federazione[11] *, tutti i Destinatari del Modello devono, nei loro rapporti esterni ed interni, privilegiare gli interessi della Federazione rispetto ad ogni altra situazione che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, anche solo potenziale, per se stessi o per i loro familiari.*

In tale prospettiva, tutti i Destinatari devono, ove possibile, evitare ogni situazione di conflitto e devono comunicare eventuali situazioni di conflitto di interessi, astenendosi, in tali casi, da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quello della Federazioene, o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse della stessa.

FISE si impegna a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e controllo necessarie a prevenire e mitigare situazioni di conflitto di interesse anche mediante:

[10] Il Conflitto di interessi è la condizione che si verifica quando risulta compromessa, anche potenzialmente, l'imparzialità richiesta ai soggetti che, nell'esercizio del potere decisionale, possono interporre interessi propri o dei loro familiari in conflitto con gli interessi della Federazione.

[11] A titolo esemplificativo e non esaustivo: allocazione delle risorse finanziarie; amministrazione del personale; gestione della contribuzione e delle prestazioni assistenziali; gestione del contenzioso; selezione di fornitori e di consulenti secondo procedure diverse da quelle per le quali la legge già assicuri imparzialità, trasparenza e buon andamento della stazione appaltante attraverso adeguati procedimenti ad evidenza pubblica nella scelta del contraente.

- *una chiara definizione di ruoli e di responsabilità e la segregazione delle funzioni, al fine di assicurare che nessun individuo all'interno di FISE abbia il completo controllo di un processo;*
- *la formalizzazione e la tracciabilità dei processi decisionali.*

Gestione delle competizioni sportive

Le manifestazioni sportive – quali che sia la dimensione territoriale ed agonistica di ciascuna – devono perseguire principalmente:

- il rispetto degli obiettivi sportivi agonistici o non agonistici, promozionali, di avviamento, di integrazione sociale, in coerenza alle caratteristiche ed al target cui è rivolta la manifestazione;

- la soddisfazione ed il rispetto delle aspettative dei partecipanti, con particolare attenzione a quelli minori di età, dei loro genitori e accompagnatori e dei soggetti coinvolti a vario titolo nella manifestazione medesima (Dirigenti di Enti affiliati/aggregati, Istruttori, Tecnici, Proprietari dei cavalli, ecc.);

- il corretto riconoscimento dell'impegno e della professionalità di coloro che rivestono ruoli tecnici e tecnico–operativi per la realizzazione della manifestazione (Ufficiali di Gara, Direttori di Campo, Segreterie di Concorso, Segretari/Speaker, Segretari al Cerimoniale, Cronometristi, assistenti, rappresentanti del Comitato Organizzatore, ecc.) e delle persone che, coinvolte anche in forme di volontariato, contribuiscono alla miglior riuscita degli eventi sportivi.

Le norme del "LIBRO VI - Manifestazioni Sportive" definisce:

- *i requisiti che il soggetto richiedente l'accredito in FISE - come Comitato Organizzatore - deve avere;*
- *la procedura di registrazione del Comitato Organizzatore;*
- *le modalità di versamento delle quote di registrazione;*
- *i diritti e i doveri dei Comitati Organizzatori accreditati;*
- *le norme generali relative alla definizione del calendario delle manifestazioni;*
- *la gestione dei premi e i termini di pagamento;*
- *le modalità di pagamento delle iscrizioni dei cavalieri partecipanti ad una manifestazione agonistica;*
- *le dotazioni dei Comitati Organizzatori.*

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Dati/informazioni da comunicare	Soggetto deputato all'invio	Frequenza

Segnalazione di eventuali casi di conflitto id interessi dei componenti di giuria / segreterie di concorso.	Segretario Generale (Dott. Perillo)	Al verificarsi dell'evento.

F.I.S.E.

Federazione Italiana Sport Equestri

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE

E CONTROLLO

***EX* D. LGS. N. 231/01**

PARTE SPECIALE

Allegato 1

Standard di Controllo Specifici

Standard di Controllo Specifici

Nel presente allegato sono indicati gli Standard di Controllo Specifici, ossia le regole di comportamento, le norme organizzative e i controlli previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo della Federazione, al fine di prevenire, con riferimento a ciascuna attività sensibile individuata nell'ambito del risk assessment, i reati-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

1. Selezione e assunzione delle risorse umane

L'attività di selezione e di assunzione delle risorse umane prevede:

- la gestione dell'attività in relazione al reale fabbisogno di ciascun Dipartimento/Ufficio della Federazione;
- l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato in Federazione (CCN DEL CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI) e in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
- la definizione di un processo di selezione che disciplini:

a) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. laurea/diploma, conoscenza lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.);

b) la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;

c) la tracciabilità delle fonti di reperimento dei curricula;

d) la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;

e) la verifica della coerenza delle candidature con il profilo definito;

f) il rispetto del criterio della separazione funzionale per le attività di selezione delle candidature;

g) l'archiviazione della documentazione relativa ai vari passaggi del processo di assunzione;

h) l'autorizzazione all'assunzione da parte del soggetto autorizzato a procedere in tal senso;

i) la verifica dell'assenza di elementi ostativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e della professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;

j) lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la Federazione al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa d'impresa (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, al mancato possesso, in caso di cittadini di Paesi extracomunitari, di permesso di soggiorno in corso di validità, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati a operare in relazione ad attività per le quali la Federazione ha un interesse concreto cosi come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini federali).

E' fatto comunque divieto di:

i. corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, retribuzioni che siano palesemente difformi rispetto alle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e concretamente applicabili;

ii. corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, una retribuzione che sia sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;

iii. violare, in modo reiterato, la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;

iv. violare le norme in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

v. sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

2. Gestione dei sistemi di valutazione delle performance del personale

I sistemi di remunerazione premianti per dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni ricoperte, con l'attività svolta e con le responsabilità affidate e non sono correlati al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti.

In particolare, è garantita:

a) la preliminare definizione degli obiettivi ai quali è collegata l'erogazione di una quota variabile di retribuzione: tali obiettivi sono misurabili, coerenti con la programmazione generale e con gli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale e/o dal Segretario Generale;

b) la verifica (preliminare alla erogazione) del raggiungimento degli stessi obiettivi;

c) la definizione e la comunicazione agli interessati degli obiettivi da assegnare.

3. Gestione dei rimborsi spese per trasferte

In relazione ai rimborsi spese per trasferte sono individuate:

a) le tipologie di spesa ammissibili e i relativi limiti;

b) l'iter autorizzativo preventivo;

c) le modalità di rimborso;

d) le modalità di rendicontazione periodica delle spese effettuate con l'obbligo di produzione dei relativi documenti giustificativi;

e) i ruoli, le responsabilità, le modalità operative correlate all'espletamento di attività di verifica e di riconciliazione periodica delle spese rendicontate.

Il ricorso alla trasferta è limitato ai soli casi strettamente indispensabili e non altrimenti gestibili con l'utilizzo dei supporti tecnologici.

4. La gestione delle attività e degli adempimenti previdenziali

La gestione delle attività e degli adempimenti previdenziali prevede:

a) il coinvolgimento delle competenti funzioni, con indicazione dei rispettivi ruoli e responsabilità;

b) la presenza di misure che escludano la possibilità di indicare, nelle dichiarazioni contributive, valori falsati al fine di procurare per la FISE o per altri un pagamento parziale dei contributi e dei relativi accessori;

c) il coordinamento con gli Uffici/Dipartimenti competenti per la determinazione della base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti;

d) la verifica dell'avvenuto corretto versamento dei contributi.

5. Uso software gestione contabilità

La Federazione utilizza un software di gestione della contabilità al fine di meglio garantire la tracciabilità di ogni attività contabile.

6. Regole di modifica dei dati contabili

E' prevista l'esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte dell'Ufficio/Dipartimento federale che li ha generati o da parte di soggetti appositamente delegati.

È garantita:

a) la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni;

b) l'effettiva autorizzazione da parte di un predefinito livello gerarchico delle modifiche effettuate.

7. Regole di redazione del bilancio

La FISE nella redazione/approvazione/aggiornamento del bilancio garantisce il rispetto della normativa civilistica di riferimento, nonché dei controlli e dei criteri (in tema di accantonamenti ed oneri, immobilizzazioni, spese di rappresentanza, crediti e debiti, materiali di consumo, fondo di dotazione indisponibile, storni, etc.) indicati nel Regolamento Amministrazione e Contabilità adottato dalla stessa Federazione come tempo per tempo vigente e degli schemi, principi e criteri

per la formulazione del regolamento di contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) emanati dal CONI.

8. Gestione amministrativa contabile dei Comitati Regionali

L'attività amministrativa / contabile dei Comitati Regionali prevede:

- l'utilizzo di un software di gestione della contabilità al fine di garantire la tracciabilità di ogni attività contabile;
- la definizione e la approvazione di un Budget Preventivo annuale da parte di predefiniti livelli autorizzativi;
- la possibilità di impegnare le somme previste nel Budget Preventivo approvato per le finalità previste dal budget stesso previa delibera del Consiglio Regionale;
- l'utilizzo delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, e trasparenza e nel rispetto del budget preventivo approvato e alle effettive realizzate durante l'anno;
- la amministrazione delle risorse per le attività delegate, sulla base dei criteri di assegnazione deliberati dal Consiglio Federale;
- la verifica e la autorizzazione dei pagamenti da parte di predefiniti livelli autorizzativi nel rispetto delle risorse disponibili;
- l'affidamento delle funzioni di controllo al Revisore dei Conti Regionale;
- la autorizzazione alle sottoscrizioni di contratti o atti che impegnano legalmente la Federazione, con delibera del Consiglio Federale che determina anche il soggetto delegato alla sottoscrizione quando richiesto esplicitamente dal Regolamento di Amministrazione e contabilità in base al valore e al tipo di contratto;
- l'effettuazione di spese per il funzionamento e per l'attuazione dei programmi di attività delle strutture territoriali, in analogia con la Federazione centrale, secondo norme e previsioni predeterminate e nei limiti degli stanziamenti previsti dal Budget Preventivo approvato dal Consiglio Federale;
- il rispetto di regole predefinite per le ipotesi di variazioni al Preventivo;
- la approvazione alla chiusura di ogni esercizio annuale del rendiconto consuntivo dell'esercizio.

9. Gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge e/o dallo Statuto federale

Le richieste di informazioni e i relativi riscontri, nonché la ricezione e la fornitura di dati e di documenti riguardanti i rapporti con il Collegio dei Revisori devono essere regolamentate, archiviate, tracciabili e improntate ai principi di massima trasparenza e collaborazione.

10. Gestione di incassi e pagamenti e flussi finanziari

Relativamente alla gestione di incassi e pagamenti è previsto:

a) il generale divieto all'utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, ferme restando le eventuali documentate e motivate deroghe/eccezioni (applicabili entro predefiniti limiti di importo/massimali/categorie di transazioni) per i casi legati al contesto territoriale di riferimento e/o correlati alle specificità/necessità operative della Federazione;

b) lo svolgimento di specifici controlli volti a:

(i) verificare l'effettiva corrispondenza tra l'intestatario dell'IBAN/CC e il beneficiario del pagamento;

(ii) verificare che i pagamenti non siano effettuati su conti bancari registrati in un Paese che non è quello in cui la controparte risiede o opera o in cui la prestazione è eseguita;

(iii) verificare la corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile;

(iv) verificare che i pagamenti ricevuti siano effettuati dalla reale controparte o, in caso contrario, che il pagamento da soggetto diverso sia supportato da idonea e documentata motivazione;

(v) intercettare e monitorare l'esecuzione di transazioni economiche e finanziarie da e verso controparti insediate in Paesi a fiscalità privilegiata.

11. Gestione piccola cassa federale

Con riferimento alle transazioni effettuate mediante l'utilizzo della piccola cassa federale:

(i) sono dettagliatamente individuati i ruoli, le responsabilità e i livelli di approvazione nella gestione delle operazioni per cassa, inclusa la definizione dell'ammontare del fondo di dotazione massimo;

(ii) è garantita una segregazione dei ruoli tra i soggetti che predispongono i pagamenti, i soggetti che li autorizzano e i soggetti che effettuano le riconciliazioni bancarie e la tracciabilità di ogni movimentazione della cassa in modo tale da consentire di individuare il soggetto che l'ha effettuata;

(iii) è prevista la definizione delle modalità di gestione e di rendicontazione dei flussi per cassa (es. richieste formalizzate per gli anticipi, registrazioni contabili dei movimenti di cassa, inclusi i limiti di spesa annui e per ogni singola operazione);

(iv) sono previsti l'espletamento, il controllo e la review di riconciliazioni periodiche della cassa con il registro delle movimentazioni di cassa, le registrazioni contabili e la documentazione giustificativa di supporto.

È comunque vietata la spendita o la messa in circolazione di monete o banconote contraffatte ricevute in buona fede, una volta che si abbia successivamente contezza della falsità.

12. Processo di gestione delle attività e adempimenti connessi alla fiscalità

La gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità prevede:

a) l'individuazione della funzione responsabile dello svolgimento delle attività operative di natura fiscale;

b) lo svolgimento di attività di verifica circa la determinazione delle imposte dirette e indirette, nonché delle relative responsabilità ivi connesse;

c) la tracciabilità del processo di determinazione delle imposte e archiviazione della documentazione a essa relativa;

d) la corretta e attenta conservazione di tutta la documentazione con valenza fiscale prevista dalla normativa vigente (fatture/documenti equivalenti, dichiarazioni, libri fiscali obbligatori, contratti);

e) la sottoscrizione dei modelli dichiarativi e le disposizioni di pagamento delle imposte da parte dei soggetti autorizzati;

f) la verifica dell'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla Federazione quale sostituto d'imposta;

g) la garanzia che i soggetti che autorizzano la trasmissione di documentazione all'Amministrazione Finanziaria siano muniti di appositi poteri;

h) la verifica delle fattispecie di stralcio dei debiti e dei crediti dal bilancio ovvero di sopravvenienze attive.

13. Gestione delle carte di credito federali

La gestione delle carte di credito/debito prevede:

a) criteri e modalità di assegnazione/revoca delle carte di credito federali (inclusi i livelli autorizzativi);

b) le modalità di restituzione delle carte di credito in caso di modifica o cessazione del rapporto di lavoro;

c) la definizione delle tipologie di spesa ammissibili (inclusi i relativi limiti) per le quali è consentito l'utilizzo delle carte di credito federali;

d) l'espletamento, il controllo e la review delle riconciliazioni sui rendiconti periodici, incluse le attività di riscontro con la documentazione giustificativa di supporto.

14. Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici

In relazione all'attività di gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici sono definiti:

a) le modalità di valutazione preventiva del possesso dei requisiti necessari per l'avvio dell'istanza;

b) le modalità operative e le responsabilità connesse all'attività di richiesta;

c) verifiche di accuratezza e completezza sulla documentazione da presentare ai soggetti pubblici;

d) i soggetti che hanno il potere di autorizzare la richiesta;

e) le modalità di rendicontazione e documentazione a consuntivo dei costi sostenuti/ammissibili per la certificazione dei finanziamenti pubblici (ove applicabile);

f) la verifica (ex post) in merito alla destinazione dei fondi erogati;

g) nel rispetto della segregazione di ruoli e responsabilità, i soggetti coinvolti nelle fasi di istanza, gestione e rendicontazione relative a finanziamenti agevolati, contribuzioni o altre agevolazioni.

Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto al fine di dimostrare che le somme ottenute sono state utilizzate per gli scopi cui erano destinate.

15. Gestione dell'inventario federale

Nella gestione dell'inventario della Federazione sono stabiliti:

- i soggetti responsabili della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario;
- le modalità della inventariazione dei beni;
- le modalità di cancellazione dei beni in caso di perdita, cessione o altra causa.
- la chiusura dell'inventario al termine di ogni esercizio contabile.

16. Selezione dei docenti che erogano la formazione

La selezione dei docenti che erogano la formazione si svolge nel rispetto delle seguenti regole:

- preliminare definizione dei criteri oggettivi di selezione dei docenti;
- valutazione dei curricula dei docenti che intendono richiedere l'inserimento all'interno degli elenchi, da parte del Consiglio Federale previa acquisizione del parere della Commissione Formazione.

17. Composizione delle commissioni esaminatrici

La Federazione prevede che la selezione degli Esaminatori sia effettuata fra i Docenti abilitati e inseriti in appositi elenchi deliberati dal Consiglio Federale, che non abbiano svolto mansione di docenti durante i corsi.

La nomina delle Commissioni d'esame è demandata al Consiglio Federale che individua gli Esaminatori.

18. Criteri di ammissione all'esame

La Federazione definisce preliminarmente i criteri di ammissione a sostenere l'esame di ottenimento della qualifica o di passaggio alla qualifica immediatamente superiore.

19. Uso dei sistemi informatici

Con riferimento ai sistemi informatici della Federazione:

1. i dipendenti devono rispettare le norme vigenti e le procedure interne, la separazione dei ruoli e le specifiche competenze;
2. il sistema informatico federale è aggiornato costantemente, attraverso l'istallazione di programmi idonei a garantire la migliore protezione di esso da accessi esterni non autorizzati o dall'indebito utilizzo da parte di soggetti non abilitati;
3. è garantita un'idonea segregazione delle aree nelle quali sono allocati i server;
4. il Responsabile dei Sistemi Informativi coincide con il Data Manager – Responsabile del Centro elaborazione dati;
5. ogni utente, di norma, è assegnatario o autorizzato all'uso di una sola postazione informatica, fissa o mobile, e l'utilizzo di ulteriori postazioni deve essere soggetto ad una specifica autorizzazione;
6. l'utente è responsabile della propria postazione, deve custodirla con diligenza e segnalare eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti al proprio responsabile gerarchico e al Data Manager – Responsabile del Centro elaborazione dati;
7. ogni dipendente deve:

(i) utilizzare lo user ID e la password individuale di autorizzazione all'accesso al sistema informatico della Federazione, o gli eventuali sistemi di identificazione e autenticazione alternativi, in modo personale, garantendone la segretezza;

(ii) utilizzare personalmente le credenziali che consentono l'accesso alla rete intranet della Federazione e ai relativi servizi, senza condividerle o cederle a terzi;

(iii) operare sui computer esclusivamente per lo svolgimento dl attività lavorative autorizzate dalla Federazione, salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal responsabile di riferimento;

(iv) utilizzare la navigazione internet e la posta elettronica per finalità legate ai propri compiti lavorativi;

(v) non visitare siti internet e non inviare e-mail contenenti materiale illegale (ad esempio, materiale pedopornografico), non scaricare, senza espressa autorizzazione da parte delle strutture competenti, software gratuiti (freeware e shareware) prelevati da siti internet; non caricare, scaricare o trasmettere in qualsiasi modo software e altro materiale in violazione delle leggi sul copyright o dei diritti riservati del legittimo proprietario;

(vi) non interferire intenzionalmente con le normali operazioni dalla rete, ad esempio con un continuo ed elevato volume di traffico che impedisca ad altri l'uso della rete;

(vii) controllare i file allegati alla posta elettronica prima del loro utilizzo, al fine di prevenire lo scarico di file indesiderati e dannosi per la rete informatica; in caso di dubbi contattare il Data Manager – Responsabile del Centro elaborazione dati;

(viii) non sollecitare a mezzo della posta elettronica attività finalizzate a promuovere affari estranei all'oggetto dell'attività della Federazione, anche a fini di lucro o di profitto personale;

(ix) non utilizzare il servizio di posta elettronica per condurre attacchi a computer esterni alla reteo inficiare la corretta operatività di sistemi altrui o per diffondere software illegali;

(x) non utilizzare e/o installare software atti ad intercettare, falsificare o alterare il contenuto di documenti informatici;

(xi) non modificare autonomamente la configurazione hardware e software della postazione di lavoro aggiungendo o rimuovendo componenti rispetto allo standard definito e fornito dalla Federazione;

(xii) non utilizzare programmi non distribuiti e/o installati ufficialmente dalla Federazione;

(xiii) non detenere, all'interno delle strutture della Federazione e nelle relative risorse informatiche, materiale pornografico in qualsiasi forma e su qualunque supporto, a prescindere dai contenuti e dall'età delle persone coinvolte per la sua realizzazione;

(xiv) non disabilitare o inibire il corretto funzionamento dei software antivirus installati;

(xv) non eludere, anche attraverso programmi informatici, i blocchi apposti dalla Federazione alla rete internet per evitare l'indebito accesso a siti vietati;

(xvi) non utilizzare anche occasionalmente la Federazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di Razzismo e Xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del Decreto con particolare riferimento agli strumenti di comunicazione informatica (social network) utilizzati dalla Federazione.

20. Sicurezza Perimetrale: protezione del sistema informatico e telematico da software pericoloso

Sono adottati e attuati strumenti organizzativi e tecnologie che prevedono che la protezione del sistema informatico e telematico da software pericoloso (es. worm e virus) venga garantita dalla Federazione attraverso l'utilizzo di antivirus, il processo di patch management e la configurazione di firewall, IPS/IDS. Qualsiasi modifica alle configurazioni di sicurezza perimetrale (es. apertura di porte verso l'esterno) è sottoposta ad adeguati controlli autorizzativi.

21. Prevenzione dell'assegnazione non autorizzata di risorse informatiche e telematiche

Al fine di prevenire l'assegnazione non autorizzata di risorse informatiche e telematiche ad uso individuale verso personale dipendente e non dipendente, la Federazione adotta delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:

a) criteri di assegnazione delle risorse e servizi informatici;

b) definizione di livelli autorizzativi per l'assegnazione delle risorse e servizi informatici.

22. Backup dei dati, recovery hardware e software e business continuity

La Federazione adotta e attua strumenti di backup dei dati, recovery hardware e software e business continuity.

23. Inventariazione degli asset utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico

La Federazione assicura l'inventariazione degli asset della stessa (incluse le basi dati in essi contenute) utilizzati ai fini dell'operatività del sistema informatico e telematico e adotta politiche di conformità legale (copyright), ove applicabili.

24. Sicurezza e conformità tecnica in fase di acquisizione, sviluppo, manutenzione del software

Sono definiti i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di acquisizione, sviluppo, manutenzione software o applicazione delle patch disponendo l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame per garantire la qualità e l'integrità del codice ed evitare la messa in produzione di software non adeguatamente testato, ovvero non sicuro.

25. Modifica di dati e informazioni in ambiente di produzione

La modifica di dati e informazioni in ambiente di produzione deve essere sottoposta a controlli autorizzativi di tipo preventivo e a controlli di monitoraggio a posteriori, al fine di assicurare la corretta e completa esecuzione delle attività sotto il profilo tecnico e che non siano state effettuate attività diverse e ulteriori rispetto a quelle autorizzate.

26. Sicurezza e conformità tecnica in fase di acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione dell'hardware e degli apparati di comunicazione

Sono definiti i requisiti di sicurezza e di conformità tecnica (ove applicabile) in fase di acquisizione, sviluppo, fornitura e manutenzione dell'hardware e degli apparati di comunicazione, disponendo l'adozione delle misure più consone alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, quali l'implementazione di processi di "configuration management" e di "asset management" che tengano conto degli aspetti di sicurezza rilevanti.

27. Gestione affiliazioni/aggregazioni

La Federazione definisce preliminarmente:

- i requisiti necessari per la presentazione dell'istanza;
- le modalità di presentazione delle istanze e i soggetti/organi deputati alla relativa disamina;
- i diritti connessi al riconoscimento dell'affiliazione;
- le cause di cessazione dell'affiliazione/aggregazione;
- le modalità di contabilizzazione delle quote versate per l'affiliazione.

Gli affiliati devono essere amministrati da organi elettivi composti da persone esenti da condanne per delitti dolosi, da radiazioni comminate da Federazioni riconosciute dal CONI o da provvedimenti disciplinari degli Organi di Giustizia della FISE che abbiano comportato nel loro complesso la sospensione per un periodo superiore a un anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico federale o sociale.

Sono previste inoltre verifiche a campione della sussistenza dei requisiti autocertificati dal rappresentante legale dell'ente.

28. Gestione tesseramenti

La Federazione definisce preliminarmente:

- i soggetti abilitati ad operare nel portale on line del tesseramento;
- i requisiti necessari per la presentazione dell'istanza di tesseramento e per l'inserimento di nuovi tesserati e per il rinnovo del tesseramento;
- le modalità di presentazione delle istanze e i soggetti/organi deputati alla relativa disamina;
- i diritti connessi al riconoscimento del tesseramento;
- le ipotesi di blocco del tesseramento;
- le modalità di rilascio delle credenziali per operare sulla piattaforma on line di tesseramento;
- le modalità di contabilizzazione delle quote versate per il tesseramento.

Sono inoltre previste verifiche a campione della sussistenza dei requisiti autocertificati dal rappresentante legale dell'ente.

29. Pubblicazione e aggiornamento dei contenuti del sito federale

Le attività e le modalità operative per la pubblicazione e/o l'aggiornamento dei contenuti sono soggette a:

a) individuazione del soggetto responsabile alla valutazione preliminare dei contenuti da pubblicare e dei soggetti deputati al relativo inserimento;

b) autorizzazioni necessarie alla pubblicazione/aggiornamento dei contenuti o alla variazione della struttura del sito federale.

La Federazione si impegna a fare in modo che le attività e le modalità operative per la pubblicazione e/o l'aggiornamento dei contenuti sul sito federale siano svolti in modo da scongiurare il rischio di realizzazione dei reati di Razzismo e Xenofobia di cui all'art. 25-terdecies del Decreto e/o in materia di diritto d'autore di cui all'art. 25-nonies del Decreto.

30. Ideazione e creazione di materiale grafico e promozionale

In relazione alla attività di ideazione e di creazione di materiale grafico e promozionale la Federazione prevede:

- la preliminare definizione dei ruoli e delle responsabilità;
- l'obbligo di un controllo preventivo (prima della stampa) e di relativa autorizzazione da parte di risorse appartenenti a diverse Funzioni (Presidente, Centro Studi Federale, Segretario Generale) anche al fine di verificare che l'attività sia posta in essere nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore.

31. Gestione comunicazione istituzionale

Nell'ambito dei processi di comunicazione istituzionale devono essere definite e formalizzate regole finalizzate a:

a) perseguire l'attendibilità, la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni;

b) identificare i soggetti che possono rilasciare comunicazioni all'esterno e definire il processo di validazione di tali comunicazioni.

Non è comunque consentito effettuare dichiarazioni, affermazioni o comunicati al pubblico che possano in qualsiasi modo ledere o mettere in cattiva luce la posizione e l'operato della Federazione.

32. Gestione delle sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, progetti e attività sociali

Nella gestione di sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, progetti e attività sociali (richiesta, autorizzazione, stipula e gestione dei rispettivi contratti/accordi) sono previste:

a) l'elaborazione, la valutazione e l'approvazione di un budget che l'Ufficio preposto può destinare a tali progetti/attività;

b) la preliminare identificazione dei soggetti con i quali FISE può stipulare contratti di sponsorizzazione. In ogni caso l'azienda, l'ente, il prodotto e/o il servizio pubblicizzato nonché il logo e/o il marchio non devono essere in contrasto con i Regolamenti del CONI, della F.E.I., della F.I.S.E., con la Carta Olimpica e le sue norme di applicazione;

c) la verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico ed economico, incluso il relativo budget, della proposta di sponsorizzazione/organizzazione di eventi/progetti/attività sociali da parte di un organo/unità incaricata;

d) la coerenza della stessa con la politica di comunicazione/promozione federale;

e) la verifica, ai fini anticorruzione, delle richieste di sponsorizzazione sulla base di specifici indicatori (es. il destinatario della sponsorizzazione svolge la propria attività in un Paese estero noto per tangenti e corruzione);

f) l'approvazione preventiva dell'iniziativa da parte di un predefinito livello gerarchico;

g) l'approvazione di eventuali extra-budget da parte di adeguati livelli autorizzativi;

h) la identificazione delle responsabilità, dei criteri e delle modalità operative connesse alle attività di esecuzione dell'iniziativa;

i) l'impegno della controparte all'osservanza di principi di controllo/regole etiche/previsioni di legge applicabili nella gestione delle attività;

j) la rendicontazione dei suddetti progetti/attività;

j) la verifica della corretta e avvenuta erogazione dell'attività pattuita negli ordini/contratti.

33. Verifiche e controlli relativi alla controparte nei casi di contratti di sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, attività sociali e concessione di omaggi e liberalità, selezione di partner commerciali/finanziari

È effettuata una verifica reputazionale della controparte nei casi di:

a) sponsorizzazioni, organizzazione di eventi, attività sociali e concessione di omaggi e liberalità;

b) selezione dei partner commerciali/finanziari.

Nel caso in cui la verifica reputazionale della controparte abbia evidenziato elementi di rischio, devono essere effettuati i seguenti ulteriori controlli:

(i) informativa ai superiori gerarchici;

(ii) esistenza di un'autorizzazione formalizzata (del Segretario Generale/Presidente) a compiere una delle attività sopra menzionate, con limiti di spesa, vincoli/modalità e responsabilità in capo ai soggetti dotati di poteri di firma per conto della Federazione;

(iii) predisposizione di verbali/report inviati al superiore gerarchico, dettagliati e motivati per ogni singola operazione effettuata.

34. Principi e regole da rispettare nella selezione e gestione di partner commerciali

La selezione dei partner commerciali e la gestione dei relativi rapporti prevede:

a) la richiesta al partner delle informazioni e dei documenti propedeutici alla valutazione preliminare dei requisiti attesi;

b) la ricerca di ulteriori informazioni sul partner anche attraverso la raccolta da fonti pubbliche e/o da altre fonti a disposizione della Federazione;

c) la valutazione delle informazioni e dei dati ottenuti sulla base di specifici criteri (es. onorabilità e professionalità, referenze finanziarie, appartenenza a enti professionali);

d) l'identificazione di indicatori di rischio connessi all'operazione e desumibili dai dati/dalle informazioni raccolte;

e) l'approvazione dell'operazione/iniziativa da parte di adeguati livelli autorizzativi;

f) la formalizzazione dell'accordo;

g) l'inserimento nel relativo contratto di specifiche clausole che prevedono l'applicabilità dei principi del Modello 231, in tutto o in parte a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, del Codice Etico e, inoltre, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti e rimedi a tutela della Federazione;

h) la richiesta e il relativo rilascio dal partner di un'attestazione circa l'inesistenza di relazioni privilegiate (ad es. vincoli di parentela o affinità) con esponenti della pubblica amministrazione e/o altre persone politicamente esposte;

i) la verifica della corretta esecuzione del contratto rispetto al contenuto dello stesso;

j) la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto.

35. Qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori (acquisti sotto soglia ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

L'attività di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori prevede:

a) l'identificazione formale dei ruoli che, all'interno della Federazione, sono responsabili della definizione, aggiornamento e approvazione dei criteri (di carattere generale e reputazionale e tecnico-professionali) di qualifica/accreditamento dei fornitori e inserimento degli stessi all'interno dell'albo fornitori;

b) la definizione dei ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione dell'attività di qualifica/valutazione/classificazione dei fornitori;

c) la definizione di un albo fornitori dei fornitori qualificati;

d) la sospensione e/o revoca della qualifica, con conseguente estromissione dalla vendor list nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizione di una comunicazione o informazione antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 ovvero anche la mera presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate;

(ii) il fornitore svolge una delle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 e la richiesta di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") previsti dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 è stata rigettata dall'amministrazione competente per carenza dei requisiti.

In sede di qualifica, i fornitori sono valutati anche in un'ottica di rotazione purché l'applicazione del criterio di rotazione non sia a scapito di una particolare expertise e prassi operativa connesse a determinate tipologie o categorie commerciali di prestazioni.

36. Liste di riferimento

La regolamentazione dell’attività prevede, in presenza di determinate soglie quantitative e qualitative, verifiche sulle controparti diretta ad accertare l’eventuale inclusione nelle Liste di riferimento e la descrizione dell’eventuale iter autorizzativo richiesto per poter stipulare contratti/concludere transazioni con queste ultime.

37. Gestione processo approvvigionamento

L'attività di approvvigionamento di beni, lavori e servizi, sia sopra soglia, che sotto soglia ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve prevedere:

a) la previsione, in sede di budget, degli importi destinati alle spese per l’acquisito di beni o servizi;

b) la identificazione del fabbisogno e la relativa autorizzazione;

c) la predisposizione e la autorizzazione delle richieste di acquisto da parte di adeguati livelli autorizzativi;

d) l'autorizzazione da parte di un predefinito livello gerarchico della scelta della modalità di approvvigionamento da adottare;

e) la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;

f) la verifica del possesso in capo al fornitore dei requisiti professionali e reputazionali, inclusa - per i fornitori che svolgono una delle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 53 della legge n. 190 del 2012 - l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”) previsti dal D.P.C.M. 18 aprile 2013;

g) l'identificazione di un soggetto/Ufficio/Dipartimento responsabile della definizione di eventuali specifiche tecniche e della valutazione delle offerte (sia in caso di gara che di affidamento senza procedura ad evidenza pubblica);

h) un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività;

i) la definizione delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può ricorrere all’assegnazione diretta e dei relativi strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti a un predefinito livello gerarchico);

l) la definizione dei ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione dell'anagrafica fornitori (es. soggetti responsabili di richiedere la creazione/modifica di fornitori in anagrafica, le modalità con le quali tali richieste devono essere inoltrate, le attività di controllo da svolgere a seguito dell'avvenuta modifica dell'anagrafica fornitori);

m) che il soggetto che autorizza l'ordine di acquisto sia munito a tal fine di appositi poteri;

n) la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al fornitore;

o) l'obbligo di valutare almeno 3 preventivi in caso di acquisti sotto soglia per i quali non si ricorre, quindi, alla indizione di una gara;

p) segregazione di ruoli e di responsabilità tra chi:

i. manifesta il fabbisogno d'acquisto e predispone la relativa richiesta;

ii. verifica la completa e corretta compilazione della richiesta di approvvigionamento in termini formali e sostanziali;

iii. seleziona il fornitore;

iv. predispone l'ordine di approvvigionamento;

v. autorizza l'ordine di approvvigionamento;

vi. gestisce l'anagrafica fornitori;

vii. riceve e registra la fattura;

viii. emette il benestare per il pagamento della fattura, una volta verificate la corrispondenza tra il bene/lavoro/servizio ricevuto con quanto ordinato;

ix. effettua il relativo pagamento;

q) l'adozione di un sistema di monitoraggio e reportistica formalizzata sui fornitori al fine di verificare periodicamente, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, la sussistenza dei requisiti di capacità, professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore e della qualità del servizio reso.

r) L'affidamento della fornitura/consulenza deve essere formalizzata mediante contratto sottoscritto da soggetti muniti di appositi poteri.

s) E' previsto l'inserimento, nei contratti, di clausole contrattuali vincolanti la controparte al rispetto per quanto di propria spettanza delle regole contenute o richiamate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 applicando in caso di violazione le sanzioni disciplinari previste nei confronti dei terzi e nei casi più gravi la risoluzione del contratto. E' prevista altresì la risoluzione del contratto nel caso di condanna della controparte per uno degli illeciti 231 commesso nell'esercizio delle attività svolte per conto di FISE e la sospensione della esecuzione nel caso in cui nei confronti del fornitore venga elevata la contestazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 relativamente a reati commessi nell'esercizio delle attività svolte per conto della Federazione.

38. Verifica dei beni / servizi acquisiti da terzi

Qualsiasi Ufficio/Dipartimento federale che fruisce di beni e/o servizi forniti da terzi deve verificare i requisiti dei beni/servizi forniti e deve in particolare:

- verificare la rispondenza del bene ai requisiti richiesti;
- verificare la coerenza con l'ordine tramite: confronto tra quanto indicato nella bolla di accompagnamento della merce con quanto ricevuto effettivamente dalla Federazione; confronto tra quanto indicato nella bolla di accompagnamento della merce con quanto indicato nell'ordine di acquisto;
- verificare la coerenza tra quanto indicato nella fattura ricevuta dalla Federazione e quanto riportato nell'ordine di acquisto emesso dalla stessa FISE.

39. Utilizzo, conservazione e distribuzione di opere protette dal diritto d'autore

L'utilizzo, la conservazione e la distribuzione di testi (letterari, scientifici o didattici), musiche, disegni, immagini (statiche o in movimento), fotografie, programmi per elaboratore, banche di dati, protetti dal diritto d'autore (le "Opere") prevedono:

a) una preliminare verifica per l'utilizzo, la riproduzione, l'elaborazione, la duplicazione e la distribuzione di Opere o di parti delle stesse;

b) il divieto di porre in essere condotte che possano comportare la violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di tutela del diritto d'autore;

c) il divieto di procurarsi illegalmente, nonché conservare, utilizzare, riprodurre, duplicare, elaborare, diffondere e distribuire Opere in violazione delle norme in materia di tutela del diritto d'autore.

40. Acquisizione di beni o prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale/industriale

Lo svolgimento dell'attività prevede:

1) l'inserimento di specifiche clausole che contemplino (ove necessario e a seconda dei casi):

a) la garanzia di legittima titolarità dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli o opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di ottenimento dai legittimi titolari dell'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;

b) che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/intellettuale in capo a terzi;

c) l'impegno a manlevare e tenere indenne la Federazione da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione;

d) la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti e rimedi a tutela della Federazione in caso di violazione delle garanzie e impegni di cui ai punti precedenti.

2) La verifica - in caso di ricezione di supporti contenenti programmi per elaboratori, banche di dati, fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive e/o sequenze di immagini in movimento - della presenza sugli stessi del contrassegno della Società Italiana Autori ed Editori ("bollino SIAE"), ovvero della esenzione dei supporti in questione da tale obbligo.

41. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in casi di ispezioni, richieste di informazioni, controlli e verifiche

L'avvio e l'esito di una procedura ispettiva deve essere immediatamente comunicato al Presidente, al Segretario Generale e all'OdV a cura del soggetto designato.

La Federazione si impegna a mettere a disposizione tempestivamente tutta la documentazione che gli incaricati delle autorità di vigilanza (Guardia di Finanza, ASL, INAIL, INPS, etc.) o altro organo richiedente ritengano necessaria acquisire nel corso delle attività ispettive.

Solo i soggetti a ciò espressamente delegati da parte della FISE possono partecipare alle ispezioni.

Deve essere garantita, di norma, la presenza di due dipendenti della Federazione in caso di ispezioni.

Di ciascuna ispezione, controllo, verifica, FISE conserva copia dei verbali redatti dall'autorità di controllo.

42. Gestione dei contenziosi

Nell'ambito della gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali la Federazione prevede:

a) principi di indirizzo per la definizione delle iniziative da intraprendere, tenuto conto della natura, dell'oggetto e del valore della causa e i relativi livelli approvativi o comunque di condivisione;

b) l'obbligo, da parte del soggetto interessato, di informare l'Ufficio Legale della circostanza che ha dato luogo o potrebbe dar luogo ad una controversia;

c) flussi informativi - diretti alle funzioni/Uffici/soggetti competenti - in relazione a determinati rapporti con le Autorità Giudiziarie e con loro delegati e/o ausiliari e con le controparti, anche ai fini dell'attestazione che detti rapporti si siano svolti nel rispetto dei principi del Codice Etico; chiunque, per conto della FISE, riceva eventuale notifica riguardante qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare al Presidente copia dell'atto ricevuto;

d) il ruolo dell'Ufficio Legale in relazione alle azioni da intraprendere per ottemperare alle richieste delle Autorità Giudiziarie e dei loro delegati e/o ausiliari, nonché un adeguato processo di verifica da parte degli Uffici/Dipartimenti coinvolti;

e) specifici flussi di reporting diretti al Presidente, al Consiglio Federale e all'OdV, con periodicità almeno annuale, circa l'elenco dei contenziosi in corso e l'elenco dei contenziosi conclusi;

f) l'effettuazione di una reportistica periodica diretta alle funzioni/Uffici/soggetti competenti in relazione agli incarichi a professionisti esterni contenente un'analisi dei relativi costi;

g) ruoli, compiti, responsabilità e attività di controllo connessi all'assegnazione e monitoraggio degli incarichi conferiti ai legali esterni;

h) obbligo di archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale, o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Federazione.

La scelta del consulente esterno, come anche di rappresentanti, procuratori o difensori in giudizio, avviene in relazione alle tematiche da gestire e sulla base di criteri di serietà, professionalità e stimata reputazione.

Il conferimento e la revoca dei mandati ad avvocati e consulenti tecnici è svolto sulla base delle proposte fatte dall'Ufficio Legale nel rispetto del criterio di rotazione (scegliendo tra i legali che hanno già collaborato con la FISE o che hanno esperienza in campo sportivo), in collaborazione con il Segretario Generale. Il conferimento dell'incarico al consulente legale ha luogo mediante il rilascio da parte del Consiglio Federale di un mandato ad hoc, previa delibera federale.

Il compenso del consulente deve essere commisurato alla prestazione e deve essere in linea con gli accordi intrapresi e non può essere legato al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti.

43. Gestione degli accordi transattivi

Nella gestione degli accordi transattivi, sono identificati ruoli, responsabilità e modalità operative per la loro conclusione. In particolare:

a) sono identificati i soggetti e i livelli autorizzativi per la sottoscrizione degli accordi, incluso l'eventuale utilizzo di legali esterni;

b) sono formalizzate le motivazioni sottostanti la decisione di stipulare tali accordi;

c) sono definite le specifiche attività di monitoraggio degli accordi stipulati;

d) sono tracciati gli eventuali flussi finanziari derivanti da tali accordi, inclusi gli onorari riconosciuti ai legali esterni eventualmente utilizzati.

44. Richieste di rendere o produrre davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale

Laddove esponenti della Federazione siano stati destinatari di richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale relative all'esercizio delle proprie funzioni, è proibito indurre o favorire i medesimi esponenti a non rendere/produrre le suddette dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci.

45. Gestione/concessione di omaggi, iniziative non profit, liberalità e altre utilità

Le donazioni di beni o di denaro:

- sono consentite solo in presenza di un effettivo interesse della FISE;
- non possono essere effettuate in cambio di un bene o servizio.

Per gli omaggi/utilità offerti:

a) è prevista la preliminare definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi/utilità consentiti;
b) sono garantiti sistemi di tracciabilità degli omaggi/utilità offerti e dei relativi destinatari;
c) è prevista la definizione di specifici livelli autorizzativi in relazione all'erogazione di omaggi o di altre utilità e a eventuali soglie di valore.

Per gli omaggi/utilità ricevuti:

a) è prevista la definizione dei limiti degli omaggi/utilità accettabili;
b) sono definite le modalità e i criteri per la tenuta di un registro per l'annotazione degli omaggi e delle utilità ricevute (accettate o meno) e della società/persona che ha effettuato tale offerta o fornito tale omaggio/utilità.

Nell'ambito della gestione delle iniziative no profit:

a) sono definite le modalità e i criteri per erogare una iniziativa no profit gravata o meno da oneri per il beneficiario;
b) è prevista la rendicontazione dei dati di consuntivo delle iniziative no profit;
c) in caso di iniziative no profit gravate da oneri per il beneficiario, sono previste le modalità e i criteri per la verifica e il monitoraggio del corretto utilizzo delle stesse da parte del beneficiario.

46. Formalizzazione della politica federale in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Deve essere definita e formalizzata la politica federale contenente gli indirizzi e i principi di riferimento generali in tema di salute e sicurezza sul lavoro ("Politica"), la quale deve:

a) essere formalmente approvata dalla direzione;

b) essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili;

c) essere adeguatamente diffusa ai dipendenti e alle parti interessate;

d) essere periodicamente riesaminata per assicurare che gli indirizzi e i principi di riferimento in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti in Federazione.

47. Valutazione dei rischi

Deve essere adottato un documento di valutazione dei rischi e/o altra documentazione appartenente al sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro che preveda:

a) l'identificazione di ruoli, delle responsabilità, dei requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;

b) l'indicazione del procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati, per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e delle prescrizioni vigenti in materia;

c) le modalità e i criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e di valutazione del rischio;

d) l'identificazione della responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;

e) laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;

f) laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio;

g) laddove necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;

h) laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;

i) l'individuazione e la formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione;

j) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

48. Aggiornamento delle informazioni riguardanti la legislazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro

È obbligatorio aggiornare le informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza sul lavoro e definire criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree interessate.

49. Diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative a salute e sicurezza

Deve essere disciplinata la diffusione delle informazioni previste dalla normativa vigente relative alla salute e sicurezza, prevedendo:

a) ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche di salute e sicurezza applicabili alle loro attività;

b) l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

50. Processo di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

Deve essere regolamentato il processo di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, definendo:

a) ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;

b) i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni);

c) l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;

d) i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

51. Pianificazione, gestione e consuntivazione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con riferimento alle spese in materia di salute e sicurezza sul lavoro è obbligatoria la pianificazione, gestione e consuntivazione degli impegni di spesa che devono essere applicati e che devono regolare:

a) ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;

b) definizione e approvazione del budget di spesa;

c) rendicontazione delle spese;

d) consuntivazione degli impegni di spesa e relativa analisi degli scostamenti rispetto a quanto pianificato;

e) tracciabilità delle attività effettuate.

52. Lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso

Con riferimento ai lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente è obbligatorio:

a) prevedere una formale designazione e accettazione dell'incarico;

b) definire, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze);

c) prevedere la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

d) prevedere la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

53. Rilevazione, registrazione, investigazione, comunicazione e monitoraggio in tema di infortuni e incidenti

Devono essere stabiliti e regolamentati:

a) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;

b) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";

c) modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al Datore di Lavoro (Presidente) e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;

d) ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

54. Individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Con riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) previsto ai sensi della normativa vigente (D .Lgs. n. 81 del 2008):

a) deve essere prevista una formale designazione;

b) devono essere definiti, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze);

c) deve essere prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

d) deve essere prevista la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP.

55. Individuazione degli addetti del servizio di prevenzione e protezione

Con riferimento agli addetti del servizio di prevenzione e protezione (SPP) previsti ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 81 del 2008):

a) deve essere prevista una formale designazione;

b) devono essere definiti, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze);

c) deve essere prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;

d) deve essere prevista la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

56. Individuazione del Medico Competente

Deve essere individuata la figura del Medico Competente previsto ai sensi della normativa vigente con i relativi poteri e obblighi.

57. Individuazione dei preposti responsabili della sorveglianza sul luogo di lavoro

Con riferimento ai soggetti preposti alla sorveglianza sul luogo di lavoro previsti ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 81 del 2008):

a) deve essere prevista una formale designazione;

b) devono essere definiti, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, titoli specifici, specifiche competenze);

c) deve essere prevista la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso requisiti previsti dalla normativa in materia.

58. Contratti con i broker finanziari e assicurativi

Nell'ambito della selezione dei broker finanziari e assicurativi e della negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti:

a) devono essere definiti i presupposti per avvalersi delle attività dei broker;

b) devono essere definite previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;

c) deve essere approvato il contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;

d) deve essere verificata, ai fini del riconoscimento dei corrispettivi pattuiti, la conformità della prestazione ricevuta rispetto al contenuto del contratto;

e) devono essere verificate la completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto alla prestazione ricevuta;

f) devono essere svolti adeguati e sistematici controlli di monitoraggio sul livello di concentrazione delle transazioni con le medesime controparti.

59. Nomina componenti organi Giustizia Sportiva e Procura

I componenti degli organi di Giustizia Sportiva sono nominati secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione, dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

60. Esercizio delle attività di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva

La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto alla approvazione del CONI.

Gli Organi di Giustizia Sportiva operano in piena indipendenza, autonomia e riservatezza, assicurando il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti federali, nel Codice della Giustizia Sportiva, nel Regolamento di Giustizia Sportiva, nei principi di giustizia sportiva deliberati dal CONI, nonché l'osservanza dei principi derivati dall'Ordinamento Sportivo, la parità delle parti, del contraddittorio, principi del giusto processo.

Per quanto non disciplinato, gli organi di Giustizia Sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

61. Supporto alla Procura e agli Organi della Giustizia Sportiva

Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un Segretario individuato dalla Federazione che:

- assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale;
- attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal Giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i Regolamenti Federali gli attribuiscono

Gli atti relativi ai fascicoli aperti presso la Procura sono archiviati su apposite cartelle, ad accesso limitato a garanzia della segretezza delle informazioni e della documentazione, allocate su piattaforma cloud.

62. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nella regolamentazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (locale, nazionale, europea ed estera) si prevede:

a) l'individuazione delle casistiche di contatto (es. richieste per l'ottenimento di provvedimenti, negoziazione e sottoscrizione di accordi, visite ispettive);

b) la definizione di ruoli e di responsabilità nella gestione dei rapporti con i soggetti pubblici stabilendo tra l'altro:

(i) che solo i soggetti specificamente delegati possono rappresentare la Federazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

(ii) una segregazione di ruoli e responsabilità tra chi predispone la documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione, chi la sottoscrive e chi ne autorizza la trasmissione;

(iii) che colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni non possa procedere in autonomia anche nell'ambito della sottoscrizione, o modifica, dei relativi accordi;

(iv) che colui che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni non persegua interessi personali;

(v) che agli incontri con esponenti della P.A. siano presenti almeno due risorse preferibilmente appartenenti ad Uffici/Dipartimenti diversi;

c) verifiche sulla veridicità, tempestività, accuratezza e completezza della documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione;

d) l'adozione di modalità che consentano la documentazione dei seguenti contenuti essenziali relativi agli incontri con la P.A.:

i. attività svolta in occasione degli incontri con esponenti della P.A.;

ii. luogo e data di svolgimento dell'attività;

iii. responsabile/i che ha/hanno gestito l'attività;

iv. esponente/i della Pubblica Amministrazione che ha/hanno gestito l'attività.

63. Gestione apertura e chiusura conti correnti

Con riferimento alle attività di apertura e chiusura dei conti correnti bancari sono definite:

a) le modalità operative di apertura e chiusura dei conti correnti presso banche e istituzioni finanziarie;

b) le riconciliazioni periodiche dei conti correnti.

Con riferimento al trasferimento di fondi tra conti correnti della medesima Federazione sono previste:

c) la definizione di casistiche adeguatamente motivate, documentate e sottoposte a idonei sistemi di controllo e di autorizzazione di un adeguato livello gerarchico;

d) i criteri e le relative modalità di esecuzione.

64. Gestione crediti

Lo svolgimento dell'attività prevede:

a) le modalità di gestione degli incassi e il monitoraggio dello scaduto;

b) i criteri e le modalità per lo stralcio e la svalutazione dei crediti;

c) i criteri e le modalità di determinazione del valore di cessione del credito;

d) l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi delle operazioni di cessione dei crediti.

65. Smaltimento dei rifiuti

E' garantito il rispetto delle normative ambientali applicabili nell'ambito dell'attività della Federazione.

Con particolare riferimento alla gestione e allo smaltimento di rifiuti - costituiti da apparecchiature giunte al termine del loro ciclo di vita o esaurite (es.: schermi video, apparecchiature fax, cartucce toner, ecc.) - la Federazione vigila sulla corretta gestione dei rifiuti, anche laddove affidati a terzi e, in particolare:

a) affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate;

b) in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti a terzi, verifica che questi siano opportunamente autorizzati a svolgere tale attività;

c) prevede controlli sui fornitori ai quali sono affidate le suddette attività.

66. Verifiche, obblighi, adempimenti e rimedi relativi ad appalti e subappalti

In relazione ad appalti e subappalti:

a) la Federazione:

(i) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

(ii) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

(iii) verifica la richiesta di iscrizione o l'avvenuta iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") previsti dal D.P.C.M. 18 aprile 2013;

b) nei contratti di appalto e subappalto di lavori, servizi e forniture:

(i) vengono inserite specifiche clausole che prevedono la conoscenza e il rispetto del Codice Etico e dei principi del Modello 231 adottato dalla Federazione;

(ii) si prevede espressamente l'obbligo dell'appaltatore di ottenere una preventiva autorizzazione del committente in caso di subappalto; si rilasciano le eventuali autorizzazioni al subappalto previa verifica delle condizioni previste nel presente standard;

c) eventuali modifiche/integrazioni e/o rinnovi del contratto di appalto devono essere autorizzati dal soggetto munito di idonei poteri;

d) la Federazione, tramite soggetti/Uffici competenti, cura la rendicontazione dell'attività svolta e la documentabilità della prestazione, ovvero altre misure atte a prevenire la possibilità di fatture o altri documenti per prestazioni inesistenti.

67. Gestione antidoping equino

La gestione dell'antidoping equino si svolge nel rispetto dei seguenti principi:

- predeterminazione di criteri oggettivi (di professionalità, competenza e onorabilità) di selezione dei Medici Veterinari deputati ad effettuare i controlli;
- acquisizione da parte dei soggetti di cui al punto precedente di una (auto)dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con la FISE, di condanne per delitti dolosi, di radiazioni comminate da Federazioni riconosciute dal CONI o di provvedimenti disciplinari degli Organi di Giustizia della FISE;
- osservanza del criterio di rotazione nella designazione dei Medici Veterinari deputati ad effettuare i controlli;

- monitoraggio ex post delle performance.

68. Designazione componenti giuria / segreterie di concorso

La designazione dei componenti di giuria e delle segreterie di concorso si svolge nel rispetto dei seguenti principi:

- predeterminazione di criteri oggettivi (di professionalità, competenza e onorabilità) di selezione dei partecipanti ai corsi di formazione propedeutici all'accreditamento;
- acquisizione da parte dei soggetti di cui al punto precedente di una (auto)dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con la FISE, di condanne per delitti dolosi, di radiazioni comminate da Federazioni riconosciute dal CONI o di provvedimenti disciplinari degli Organi di Giustizia della FISE;
- osservanza del criterio di rotazione nella selezione;
- monitoraggio ex post delle performance.

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)

Codice Etico

Approvato con Delibera del Consiglio Federale

Sommario

1. PREMESSA 3
1.2. IL CODICE ETICO 3
1.3. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO 4
2. I PRINCIPI DI RIFERIMENTO NELLA OPERATIVITA' DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.) 5
2.1. IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ 5
2.2. IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ 5
2.2.1. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 6
2.2.2. IL SISTEMA CONTABILE 6
2.2.3. IL BILANCIO DELLA FEDERAZIONE 6
2.2.4. I PRINCIPI ANTIRICICLAGGIO 7
2.3. I DOVERI DI ONESTÀ ED EQUITÀ 7
2.3.1. I RAPPORTI CON I FORNITORI 7
2.3.2. I RAPPORTI CON I CONSULENTI E COLLABORATORI 8
2.3.3. I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 9
2.3.4. GESTIONE DELLE IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI 9
2.4. DOVERI DI CORRETTEZZA E DI LEALTÀ 11
2.4.1. LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 11
2.4.2. LA RISERVATEZZA 12
2.4.3. LA COMUNICAZIONE FEDERALE 12
2.4.4. IL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 13
2.5. PRINCIPI INFORMATORI DELLE POLITICHE DEL PERSONALE 13
2.5.1. IL RISPETTO DELLE RISORSE UMANE 13
2.5.2. I COMPORTAMENTI NEI LUOGHI DI LAVORO E ALL'ESTERNO 14
2.5.3. LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 14
3. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE VIOLAZIONI 15
3.1. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO 15
3.2. LE SEGNALAZIONI 16
3.3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 17
3.4. LE SANZIONI 18

1. PREMESSA

La FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.) (nel prosieguo anche solo "FISE" o la "Federazione") ha lo scopo di promuovere, regolamentare e sviluppare in Italia gli Sport Equestri, di attuare programmi di formazione di cavalieri e tecnici, nonché di promuovere e mantenere relazioni con le associazioni sportive internazionali. Ha inoltre lo scopo di sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale nell'ambito delle direttive impartite dalla FEI, in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI.

Le finalità istituzionali sono attuate e perseguite nel rispetto del principio della democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza di tipo razziale, politica o religiosa.

La FISE aspira a mantenere il rapporto di fiducia con tutti i soggetti che contribuiscono al raggiungimento della sua missione ed intende operare nel pieno rispetto della legge e dei principi di chiarezza e trasparenza e prevenire il rischio di comportamenti non etici.

In particolare, la convinzione di agire a vantaggio della Federazione non giustifica assolutamente l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi indicati nel presente Codice.

1.2. IL CODICE ETICO

Il Codice Etico ha la finalità di definire l'insieme dei valori e di doveri etici e comportamentali a cui devono conformare la propria condotta tutti i soggetti che operano in nome e per conto della FISE, nei diversi ruoli, ambiti e competenze.

Il Codice Etico rappresenta ulteriore garanzia del corretto e trasparente funzionamento della Federazione nel perseguimento della propria missione istituzionale e dei propri obiettivi ed è posto a tutela delle aspettative etiche e di condotta morale di tutti i portatori di interesse.

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio Federale ed è vincolante per tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Federazione ed è da ritenersi parte integrante del rapporto di lavoro. Nell'ambito del sistema di controllo interno, il Codice Etico definisce le linee guida per la condotta etica federale a tutti i livelli dell'Organizzazione ed è parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla FISE che ha, altresì, nominato un Organismo di Vigilanza al fine di vigilare sull'efficace funzionamento, sull'adeguatezza e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Copia del presente Codice Etico è consegnata ad ogni componente del Consiglio Federale e viene distribuita a tutti i dipendenti ed è portata a conoscenza di tutti i collaboratori, a vario titolo, al momento in cui si instaura il rapporto con la Federazione, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali adottabili secondo i criteri di proporzionalità ed immediatezza propri dei provvedimenti disciplinari.

1.3. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Sono Destinatari del presente documento tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Federazione.

Tra i Destinatari sono annoverati, in particolare, i Dirigenti federali, i Dipendenti, i Collaboratori di ogni grado, i Consulenti, ed i Partner della Federazione, nonché qualsiasi altro soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, amministrazione e direzione della Federazione e, in genere, tutti i Terzi che agiscono per conto della stessa, anche in forza di apposite clausole contrattuali, e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano.

Rientrano tra i Destinatari, quindi, anche i consulenti, i fornitori di beni, di servizi o di opere, anche professionali, e gli altri eventuali partner genericamente qualificabili come "Terzi", in quanto estranei alla struttura organizzativa della Federazione e non sottoposti al suo potere direttivo.

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. n. 231/2001, dei principi enunciati nel presente Codice Etico e nel Modello (di cui il presente documento costituisce allegato e parte integrante), attraverso la documentata presa visione del Modello, del Codice Etico, delle policy/procedure loro eventualmente applicabili. Per questa ragione, i soggetti terzi dovranno sottoscrivere apposite clausole contrattuali che prevedano, tra l'altro, che eventuali inadempimenti a detti obblighi costituiscono una grave violazione del rapporto contrattuale e legittimano FISE a risolvere il contratto.

La Federazione, quindi:

- inserisce, nei contratti volti a regolare i propri rapporti giuridici con i soggetti esterni,

un’apposita clausola con l’obiettivo sopra enunciato;

- consegna a ciascun dipendente/dirigente, all’inizio del rapporto di lavoro, una comunicazione, che dovrà essere firmata per accettazione e che subordina il corretto svolgimento del rapporto stesso al rispetto dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

2. I PRINCIPI DI RIFERIMENTO NELLA OPERATIVITA' DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)

I principali valori e i doveri etici a cui la FISE si ispira e che sono dichiarati espressamente nel presente documento sono:

- il principio di legalità;
- il principio di trasparenza e di integrità;
- i doveri di onesta ed equità;
- i doveri di correttezza e lealtà;
- i principi informatori delle politiche del personale.

2.1. IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

La FISE, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle disposizioni legislative applicabili vigenti in Italia o nelle Nazioni in cui si trova ad operare e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico e nelle proprie procedure e Regolamenti.

La FISE adotta tale principio di legalità come inderogabile e i destinatari devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e Regolamenti.

Tale impegno deve valere per chiunque abbia rapporti con la FISE.

Tutti i soggetti "interni" (es.: dipendenti, dirigenti) ed "esterni" (es.: fornitori, consulenti) devono conformarsi al principio di legalità.

Tale principio comporta la necessità di conformare i propri comportamenti non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai complementari principi morali applicabili.

2.2. IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E INTEGRITÀ

La FISE garantisce trasparenza di azione e il diritto di ogni associato a essere informato, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, su ogni circostanza ritenuta di interesse.

La FISE si impegna ad informare la propria gestione alla trasparenza ed al buon governo al fine di proteggere e sviluppare il proprio patrimonio e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Tutti i soggetti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o gravi negligenze nelle registrazioni contabili, nelle documentazioni di supporto o nell'informativa finanziaria sono tenuti a riferirne (vedi paragrafo 3.2. "Le segnalazioni").

Pratiche e comportamenti ordinate al compimento di frodi e al raggiro dei sistemi di controllo interno ed esterno sono tassativamente vietate dalla FISE e chiunque ne venisse a conoscenza è tenuto a riferirne (vedi paragrafo 3.2. "Le segnalazioni").

2.2.1. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

La FISE si impegna a diffondere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e orientata all'esercizio del controllo stesso. A tal fine la FISE adotta e sviluppa un sistema di controllo interno in grado di identificare e prevenire i rischi connessi a:

- l'affidabilità delle informazioni finanziarie e operative;
- l'efficacia e l'efficienza delle operazioni;
- la salvaguardia del patrimonio;
- la conformità a leggi e regolamenti.

2.2.2. IL SISTEMA CONTABILE

Il sistema contabile, elemento fondamentale del sistema di controllo interno, deve garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente registrata secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili.

Ogni transazione deve essere autorizzata, accurata e corretta.

Deve essere inoltre garantita la trasparenza e la verificabilità delle operazioni, anche attraverso la archiviazione della documentazione di supporto in modo ordinato e accurato.

2.2.3. IL BILANCIO DELLA FEDERAZIONE

Il Bilancio della Federazione è reso pubblico, non appena approvato dal CONI, attraverso il sito internet istituzionale.

Il Bilancio ed in genere l'informativa finanziaria della Federazione deve essere conforme alle norme di legge ed ai principi contabili applicabili ed in particolaredeve essere:

- comprensibile e ordinato;
- completo rispetto alle informazioni rilevanti;
- veritiero, sia in termini di esatta rilevazione dei dati oggettivi, che di correttezza dei processi valutativi dei dati stimati;

- corretto, sia sotto il profilo tecnico, in termini di criteri adottati per la determinazione dei valori, che sotto il profilo etico, in termini di rispetto delle norme e dei principi applicabili.

2.2.4. I PRINCIPI ANTIRICICLAGGIO

La FISE non deve in alcun modo e in nessuna circostanza essere implicata in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

La FISE si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali cheinternazionali, in tema di antiriciclaggio.

A tal fine è sancito:

- il divieto di accettare e eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e per i quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- l'obbligo di utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui sopra;
- il divieto di utilizzo denaro contante o altro strumento finanziario al portatore, ad eccezione di quanto previsto nelle disposizioni federali, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

2.3. I DOVERI DI ONESTÀ ED EQUITÀ

2.3.1. I RAPPORTI CON I FORNITORI

Il rapporto della Federazione con i fornitori si basa sulla uniformità ed equità di trattamento garantendo la massima trasparenza ed efficienza dei processi di acquisto ovvero evitando trattamenti di favore.

A tal proposito, sono bandite e perseguite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi, corresponsione di benefici materiali e immateriali nonché di altri vantaggi finalizzati a influenzare le selezioni e le trattative.

I processi di acquisto sono effettuati sulla base delle prescrizioni di legge, dei regolamenti e delle procedure interne.

Tale ricerca non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza ed equità, ovvero i rapporti con i fornitori devono essere improntati al senso di responsabilità e reciproco rispetto.

Se l’obiettività e l'indipendenza di uno o più soggetti coinvolti nel processo di selezione dei fornitori e nel processo di acquisto sono o appaiono compromesse in merito ad uno o più fornitori in

trattativa, le circostanze di tale condizionamento devono essere rese note, anche dall'interessato, in modo formale e ad un livello decisionale appropriato. A tale interessato può o deve, in relazione al grado di condizionamento, essere preclusa la possibilità di partecipare alla specifica selezione.

Il condizionamento è oggettivamente presunto se l'interessato, o persone ad esso legate da vincoli di parentela e affinità, hanno svolto incarichi di consulenza o altro tipo nei precedenti 18 mesi presso uno dei fornitori in trattativa.

I soggetti coinvolti nel processo di selezione dei fornitori e nel processo di acquisto non possono accettare doni, beni ed altre utilità connessi al proprio rapporto di lavoro presso la Federazione, salvo quanto consentito secondo le consuetudini e comunque tali omaggi e doni devono essere tali da non compromettere l'integrità e la reputazione della FISE e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario. Nel caso in cui vengano offerti doni, beni od altre utilità in contravvenzione a quanto suddetto o si ricevano pressioni illegittime, è necessario darne tempestivamente comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza (vedi capitolo 3.2 "le segnalazioni").

Nei contratti con i fornitori sono presenti apposite clausole relative al rispetto del Codice Etico e del Modello organizzativo adottato nonché al rispetto della normativa in materia di lavoro e sulla privacy.

2.3.2. I RAPPORTI CON I CONSULENTI E COLLABORATORI

Nella individuazione e nella selezione dei consulenti e dei collaboratori, la Federazione ha cura di considerare la loro competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi contenuti nel Codice Etico.

Gli apporti professionali e commerciali devono essere improntati a impegno e rigore e devono, in ogni momento, essere allineati al livello di professionalità e responsabilità che caratterizza la Federazione.

I soggetti federali che partecipano ai processi di selezione dei consulenti e dei collaboratori devono:

- verificare che non vi siano risorse interne disponibili che possiedano le competenze per svolgere tali incarichi;
- verificare che i consulenti o i collaboratori dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, competenze tecniche ed esperienza, sistemidi qualità e risorse adeguate alle esigenze;
- verificare la presenza o richiedere l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità;

- richiedere il rispetto della normativa in materia di lavoro e sulla privacy.

2.3.3. I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti della FISE con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla massima legalità e correttezza.

Sono bandite e perseguite pratiche di corruzione, favori illeciti, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi, corresponsione di benefici materiali e immateriali, nonché di altri vantaggi.

La FISE intrattiene necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge. Per compiere la propria missione, la Federazione può inoltre avere contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale. Tali contatti sono limitati alle funzioni preposte, per le sole finalità autorizzate e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità della FISE.

E' fatto divieto di influenzare e condizionare le attività di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, effettuate verso la FISE, nell'espletamento dei propri doveri attraverso l'offerta, diretta o attraverso intermediari, di somme di denaro, di incarichi e consulenze, sponsorizzazioni o altre utilità ai soggetti suddetti o a persone ad essi legati da vincolo di parentela e affinità.

La FISE non eroga contributi diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma a partiti, movimenti, comitati politici organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti e candidati.

Gli atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità, verso rappresentanti delle Istituzioni, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti, sono consentiti secondo le consuetudini e comunque devono essere tali da non compromettere l'integrità e la reputazione della Federazione e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

2.3.4. GESTIONE DELLE IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI

La Federazione adotta una politica di gestione per individuare, monitorare e gestire i conflitti di interessi.

Nell’ambito delle attività/processi aventi un valore economico e/o strategico significativo per la Federazione, tutti i Destinatari del Modello devono, nei loro rapporti esterni ed interni, privilegiare gli interessi della Federazione rispetto ad ogni altra situazione che potrebbe comportare un beneficio o un vantaggio, anche solo potenziale, per se stessi o per i loro familiari.

In tale prospettiva, tutti i Destinatari devono, ove possibile, evitare ogni situazione di conflitto e devono comunicare eventuali situazioni di conflitto di interessi, astenendosi, in tali casi, da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quello della Federazione, o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse della stessa.

FISE si impegna a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e controllo necessarie a prevenire

e mitigare situazioni di conflitto di interesse anche mediante:

- una chiara definizione di ruoli e di responsabilità e la segregazione delle funzioni, al fine di assicurare che nessun individuo all'interno di FISE abbia il completo controllo di un processo;
- la formalizzazione e la tracciabilità dei processi decisionali.

La FISE e le Società da essa partecipate definiscono i propri sistemi di deleghe e le proprie procedure al fine di prevenire i potenziali conflitti di interesse e condizionamenti relativamente alle operazioni reciproche.

Il dipendente che, in relazione a suddette operazioni, si venga a trovare comunque in una specifica, concreta e circoscritta situazione di conflitto o di possibile condizionamento deve rendere note alla Federazione tali circostanze al fine della loro tempestiva risoluzione.

***

I soggetti federali che partecipano **ai processi di selezione dei consulenti e dei collaboratori** devono evitare ogni conflitto di interessi e condizionamento diretto a realizzare situazioni di favore o di privilegio.

***

Relativamente ai rapporti dei dipendenti con altre istituzioni sportive, i dipendenti della Federazione che intendono ricoprire o ricoprono cariche negli Organi di altre Istituzioni sportive devono rendere note, formalmente e tempestivamente alla FISE tali volontà o circostanze.

In tali casi, la FISE deve valutare la presenza e l'impatto di possibili conflitti di interesse e condizionamenti.

Tale valutazione deve essere effettuata ad un livello decisionale Federale appropriato in relazione al tipo e grado di eventuale conflitto e condizionamento.

Al dipendente interessato, in relazione al tipo e grado di condizionamento, può o deve essere preclusa la possibilità di:

3. ricoprire le suddette cariche;

4. partecipare a processi operativi e/o decisionali federali che presentano potenzialmente e/o per loro natura un conflitto di interessi;

5. partecipare a processi operativi e decisionali federali, ma solo nel momento in cui si presenta oggettivamente un conflitto di interessi specifico.

Se le preclusioni sub b. e c. incidono sulla efficienza e/o sull'efficacia della prestazione lavorativa del dipendente o la limitano in modo eccessivo, deve essere preclusa la possibilità di ricoprire le suddette cariche.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono conflitti di interesse le seguenti

situazioni:

- interessi economici e finanziari del soggetto interessato[1]o della sua famiglia in attività di fornitori, clienti e concorrenti della F.I.S.E.;
- utilizzo della propria posizione o delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico in modo che si possa creare conflitto con i propri interessi personali e gli interessi della F.I.S.E.;
- accettazione di denaro, favori o altra utilità da persone o società che sono o intendono intrattenere affari con la F.I.S.E.;
- svolgimento di attività a titolo oneroso in favore della Federazione in pendenza di carica elettiva nazionale o territoriale.

2.4. DOVERI DI CORRETTEZZA E DI LEALTÀ

La Federazione riconosce il dialogo leale e il corretto confronto come principi portanti nell'espletamento della propria missione e nella creazione di valore.

Tutti nell'ambito delle loro attività devono tenere una condotta ispirata ai principi di correttezza e lealtà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a reciproco rispetto.

Verso l'esterno tale principio si realizza, ad esempio, ponendo in essere rapporti professionali corretti ed equi con clienti e fornitori e ascoltando i principali interlocutori anche istituzionali.

All'interno tale principio si espleta, ad esempio, nel riconoscimento del diritto dei lavoratori a costituire rappresentanze e nel riconoscimento del ruolo delle organizzazioni sindacali.

Il personale della Federazione deve svolgere le proprie attività con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della Federazione.

Non si deve abusare del ruolo rivestito all'interno della Federazione, né porre in essere atti contrari ai doveri di ufficio, né omettere o posticipare un atto per interessi personali.

2.4.1. LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

Il personale della FISE nonché i consulenti e i collaboratori e i fornitori sono tenuti a salvaguardare il patrimonio federale, custodendo i beni mobili e immobili, le risorse tecnologiche e i supporti informatici, le attrezzature, i prodotti federali, le informazioni e/o il know-how della Federazione.

In particolare, si prescrive di usare i beni della FISE secondo le procedure e le indicazioni fornite dalla Federazione per prevenirne l'uso non autorizzato o il furto e comunque con diligenza del

[1] Soggetto interessato: organo politico, dipendente o collaboratore etc. con attività prevalente per FISE.

buon padre di famiglia.

I dipendenti e i collaboratori sono responsabili del corretto utilizzo degli strumenti e delle applicazioni informatiche in dotazione quali strumenti di lavoro.

Al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici in uso presso la Federazione e nell'interesse e a salvaguarda dell'immagine della stessa, i dipendenti e i collaboratori:

- non utilizzano strumenti e applicazioni informatiche per scopi illeciti;
- non utilizzano la posta elettronica della Federazione a scopi privati e non inviano messaggi minatori e ingiuriosi o utilizzano un linguaggio volgare per recare offese;
- non navigano su internet a scopi privati;
- non navigano su siti internet con contenuti indecenti, disdicevoli o oltraggiosi;
- non utilizzano i servizi telefonici federali (compresi quelli cosiddetti "VOIP") a scopi illeciti o privati.

2.4.2. LA RISERVATEZZA

Tra i beni federali, sono di particolare rilievo le informazioni e i dati in possesso della Federazione che si è dotata di procedure e clausole contrattuali al fine di garantire:

- l'integrità delle informazioni;
- la liceità del trattamento dei dati da parte dei soli soggetti autorizzati;
- la riservatezza delle informazioni.

Ciascun dipendente o collaboratore, nonché fornitore, è tenuto a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione delle proprie mansioni.

Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti, direttamente o indirettamente, nello svolgimento delle proprie funzioni o mansioni non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate a terzi in assenza di esplicita autorizzazione dal livello federale adeguato.

2.4.3. LA COMUNICAZIONE FEDERALE

Le informazioni e le comunicazioni della Federazione destinate all’esterno devono essere veritiere e corrette.

Nelle relazioni con l’esterno, la diffusione di informazioni deve essere effettuata dalle sole funzioni preposte e deve essere approvata dal livello federale adeguato.

I rapporti con i mass media, anche sotto forma di mera partecipazione a trasmissioni televisive o radiofoniche, spettano esclusivamente alle funzioni federali ed ai dipendenti a ciò espressamente delegati per ruolo o appositamente autorizzati.

Nessun dipendente o collaboratore può fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

2.4.4. IL SISTEMA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 101/2018, di armonizzazione con le regole europee, la Federazione è costantemente impegnata nell'adeguamento del sistema interno alla normativa privacy ai sensi delle leggi nazionali e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) al fine di assicurare al meglio la protezione e salvaguardia dei dati personali.

Con riguardo al trattamento dei dati personali, la Federazione si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto, esatto, pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell'interessato e mettendo in atto specifiche cautele volte a informare ciascundipendente e collaboratore incaricato del trattamento sulla natura del trattamento, sulle sue modalità e sugli ambiti di comunicazione.

La Federazione ha provveduto ad individuare formalmente un Data Protection Officer ex art 38 del GDPR 679/2016.

2.5. PRINCIPI INFORMATORI DELLE POLITICHE DEL PERSONALE

2.5.1. IL RISPETTO DELLE RISORSE UMANE

Le risorse umane sono considerate elemento essenziale per l'esistenza della Federazione.

La FISE riconosce il loro valore e si impegna a sviluppare ed accrescere le capacità e le competenze possedute da ciascun collaboratore anche attraverso la partecipazione del personale ad iniziative di formazione.

Le funzioni federali competenti devono creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche o gli orientamenti personali non possono dar luogo a discriminazione alcuna e devono adottare decisioni nei confronti dei dipendenti atte a garantire che vengano applicati criteri di merito e di competenza professionale, assicurando a tuttieguali opportunità con riferimento ad ogni aspetto del rapporto di lavoro.

Al fine di valorizzare le capacità e le competenze di ciascuna risorsa ed affinché ciascuno possa esprimere il proprio potenziale, le funzioni federali, ciascuna per le proprie competenze, devono inoltre selezionare, assumere, retribuire, formare e gestire i dipendenti in modo tale che tutti possano godere di un trattamento equo ed imparziale indipendentemente da sesso, età, nazionalità, religione, etnia.

La Federazione vieta di ricercare informazioni o effettuare indagini sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei dipendenti, anche se presenti sui social network.

La Federazione adotta particolari attenzioni e, quando opportuno, fa divieto di assunzione o di

affidamento di incarichi e consulenze a soggetti, anche istituzionali, con compiti di sorveglianza e controllo sulla Federazione stessa.

Tale principio è ritenuto applicabile anche per le persone legate da vincoli di parentela e affinità a tali soggetti.

2.5.2. I COMPORTAMENTI NEI LUOGHI DI LAVORO E ALL'ESTERNO

Il rispetto della dignità individuale si estrinseca nella protezione dell'integrità fisica e morale del personale e nella sua valorizzazione e realizzazione.

La Federazione si impegna a rimuovere le barriere fisiche che compromettono l'accesso alle proprie sedi e le possibilità lavorative di persone con handicap.

La Federazione condanna ogni discriminazione in base all'età, al genere, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori. Non è ammesso in alcuno modo creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile e discriminatorio nei confronti dei lavoratori o di particolari categorie o gruppi di lavoratori.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono vietati:

- comportamenti di offesa e violenza psicologica o fisica;
- le molestie sessuali, intendendo per tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale, o di altri vantaggi, alla prestazione di favori sessuali o le proposte di rapporti privati indesiderati dal destinatario e in quanto tali suscettibili di creare turbamento;
- le molestie che, anche attraverso l'abuso di posizione gerarchica, tendano a creare un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o di gruppi di lavoratori;
- comportamenti ingiustificati e volontari che interferiscano negativamente con l’esecuzione di prestazioni lavorative di altri lavoratori o che facciano da intralcio rispetto alle prospettive di carriera di altri lavoratori;
- allusioni o riferimenti, discriminatori od offensivi, a disabilità, menomazioni o a qualunque forma di diversità.

2.5.3. LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

La Federazione assicura la creazione e la gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati e conformi alle legge in relazione alla salute e della sicurezza dei lavoratori, tuttavia solamente l'attenzione di tutti contribuisce a rendere effettiva ed efficace laprevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, ed in particolare i lavoratori devono contribuire alla salvaguardia della propria sicurezza

rispettando le norme e gli standard previsti, sensibilizzando i colleghi a fare altrettanto e segnalando ai responsabili le eventuali lacune o gli ambiti di miglioramento.

Ciascun lavoratore deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o altre sostanze che sortiscano analogo effetto, e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

Sono equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa e che possano turbare il normale svolgimento della stessa.

La Federazione si impegna a far rispettare nei luoghi di lavoro il divieto di fumo di cui all'art. 51 della Legge 16/01/2003 n. 3.

La funzione federale responsabile deve diffondere la consapevolezza dei rischi e la conoscenza delle misure preventive con adeguate iniziative e con la massima accessibilità della documentazione, mantenere aggiornate le procedure di prevenzione e fornire istruzioni operative chiare e comprensibili.

In nessun caso l'osservanza delle misure di sicurezza può essere subordinata all'interesse per la realizzazione del risultati, per il vantaggio economico o per il rispetto dei tempi previsti.

3. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE VIOLAZIONI

3.1. APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

La Federazione, al fine di dare efficace attuazione al Codice Etico, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Federazione è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi in esso contenuti non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano - anche occasionalmente - per il conseguimento degli obiettivi della Federazione in forza di rapporti contrattuali.

I requisiti che il programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno della Federazione (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere in funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire federale, nonché della capacità di apprendimento del personale e del grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;

- il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Federazione e per le strategie che essa intende perseguire;
- la partecipazione al programma di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per verificare la presenza dei soggetti e il grado di apprendimento di ogni singolo partecipante.

3.2. LE SEGNALAZIONI

L'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1 della Legge 179/2017, prevede espressamente che il dipendente possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro», ossia a causa o in occasione dello stesso. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della Federazione o comunque relativi ad essa.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere allo stesso affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga messo in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso all'Organismo di Vigilanza. La tutela tipica dell'istituto del whistleblowing verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

Le segnalazioni possono essere effettuate da dipendenti o soggetti esterni (quali, a titolo esemplificativo, collaboratori, fornitori).

Le segnalazioni possono essere relative a:

a) chiarimenti interpretativi, richieste di integrazione e modifica del Codice Etico;
b) violazioni dello stesso.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché l'Organismo di Vigilanza, quale destinatario precipuo della segnalazione, possa procedere alle verifiche e agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla loro attenzione.

A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere gli elementi di seguito indicati:

− identità del soggetto che effettua la segnalazione;

− chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

− se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;

− se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

− l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

− l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

− ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni potranno essere all'OdV:

− tramite posta ordinaria: alla attenzione dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 − Viale Tiziano 74 - 00196 Roma

− utilizzando gli **indirizzi mail** **whistleblowing@fise.it** o **organismodivigilanza@fise.it**".

Le segnalazioni saranno trattate con la massima confidenzialità da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e tutte le violazioni riferite saranno immediatamente oggetto di indagine.

Relativamente a: modalità di verifica della fondatezza della segnalazione; forme di tutela e responsabilità del whistleblower; procedura trasmissione/ricezione/gestione segnalazioni e fasi della segnalazione si rinvia all'allegato 2 della Parte Generale del Modello ("Regolamento Whistleblowing").

3.3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza contribuirà a:

− promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Codice Etico;

− raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Codice Etico;

− coordinarsi col Presidente, col Segretario Generale, con il Consiglio e col personale della FISE per il migliore monitoraggio dell'osservanza del presente documento;

− condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni del Codice Etico;

− verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo siano comunque adeguati e

rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Codice Etico provvedendo, in caso contrario, a proporre un aggiornamento degli elementi stessi;

− propone al Consiglio Federale, anche per il tramite del Presidente, le opportune modifiche al Codice Etico quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, o modifiche normative.

I compiti sopra indicati competono all'OdV limitatamente alle materie aventi una rilevanza 231. L'osservanza di ogni altra prescrizione è demandata alle competenti funzioni che la stessa Federazione individua.

3.4. LE SANZIONI

La Federazione, ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, con l'adozione del Modello ha introdotto un sistema disciplinare (per i relativi dettagli si rinvia al paragrafo 8 della Parte Generale del Modello) idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel medesimo documento e nel Codice Etico che ne costituisce allegato e parte integrante.

In particolare, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché di quanto già affermato a livello giurisprudenziale, il sistema disciplinare si ispira ai principi generali di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e):

a) specificità di illeciti e sanzioni;

b) proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni;

c) applicabilità a tutti (organi federali, soggetti apicali, sottoposti e terzi);

d) tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio;

e) pubblicità e trasparenza.

Invero, la violazione dei principi del presente Codice Etico compromette il rapporto fiduciario con la Federazione e comporta provvedimenti ed azioni proporzionate alla gravità della violazione.

Come previsto da apposite clausole contrattuali, la violazione delle norme contenute nel Codice Etico da parte di fornitori e consulenti costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale con ogni conseguenza di legge e riserva di ogni ulteriore azione a tutela della Federazione.

Per i dipendenti della Federazione l'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali previste dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile e di quelle derivanti dal rispetto del Contratto Collettivo Nazionale Coni Servizi S.p.A. e Federazioni Sportive Nazionali.

La Federazione si impegna a prevedere ed irrogare, in caso di accertate violazioni del Codice

Etico, sanzioni proporzionate, a seconda della loro gravità e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.